

**Commissione peritale
“diritto contabile”**

Revisione del diritto contabile

Avamprogetti e rapporto esplicativo

**di una
Legge federale sul rendiconto e la revisione
contabile (LRR)**

**e
un’Ordinanza sull’abilitazione di
revisori contabili (OAR)**

**del
29 giugno 1998**

**all’attenzione del
Dipartimento federale di giustizia e
polizia**

PREFAZIONE

I vincoli strutturali imposti al presente progetto legislativo e le istruzioni impartite alla Commissione peritale erano molteplici.

Le nuove disposizioni in materia di rendiconto e pubblicità devono applicarsi a tutti i tipi di società di diritto privato dotate di personalità giuridica. La Commissione peritale è anche stata incaricata di esaminare se e in che misura tali disposizioni debbano pure concernere imprese aventi altre forme giuridiche e le fondazioni. Occorreva tener conto delle norme emanate dall'Unione europea in materia di diritto societario. Andava inoltre esaminato se fosse opportuno porre esigenze diverse per le grandi, le piccole e le medie imprese e stabilire quali possibilità poter offrire alle imprese che intendono redigere il loro conto annuale conformemente alle norme IAS. Nel nuovo disciplinamento andavano infine integrate le disposizioni sui conti di gruppo.

Non è possibile trovare un denominatore comune per tutti questi obiettivi, tanto più che occorre tener conto anche delle interrelazioni tra diritto fiscale e diritto contabile.

Le direttive CEE in materia di diritto societario sono estremamente circostanziate e talune loro parti dovrebbero essere rivedute. Non sempre sono in armonia con le normative tecniche internazionali, in particolare con le norme dell'IASC. Talvolta esse non corrispondono neppure alla concezione giuridica e allo stile legislativo prevalenti in Svizzera. Le situazioni conflittuali derivanti da tali differenze andavano quindi affrontate cercando di volta in volta la miglior soluzione possibile. Visto che il bilancio commerciale costituisce la base determinante per l'imposizione fiscale (principio dell'importanza determinante della contabilità), occorreva anche fare concessioni per riguardo al diritto fiscale, sicché il principio della "true and fair view", della presentazione di un quadro fedele della situazione economica, ha potuto essere concretizzato solo con alcune limitazioni.

L'"armonizzazione" degli elementi eterogeni che devono informare il presente progetto legislativo non è del tutto semplice. Per giungere ad un diritto contabile moderno e aperto sul mondo il legislatore dovrà dirimere alcune delicate questioni politiche e tecniche. Vi è da sperare che le proposte presentate saranno oggetto di un esame approfondito che consideri il quadro globale della problematica.

Per la Commissione "Diritto contabile"
Il presidente

Dott. Peider Mengiardi

INDICE

PREFAZIONE	1
INDICE	2
AVAMPROGETTO DI LEGGE FEDERALE SUL RENDICONTO E LA REVISIONE CONTABILE (LRR) DEL 29 GIUGNO 1998	13
TITOLO PRIMO: OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	13
Articolo 1 Oggetto	13
Articolo 2 Campo d'applicazione	13
TITOLO SECONDO: DISPOSIZIONI GENERALI	14
Articolo 3 Contabilità quale base della redazione del rendiconto	14
Articolo 4 Esigenze in materia di contabilità	14
Articolo 5 Firma e conservazione	14
Articolo 6 Lingua e moneta	14
TITOLO TERZO: RENDICONTO	15
Capitolo 1: Disposizioni generali	15
Articolo 7 Relazione sulla gestione	15
Articolo 8 Scopo del rendiconto	15
Articolo 9 Principio della continuità dell'esercizio	15
Articolo 10 Principi del rendiconto regolare	16
Articolo 11 Deroghe	16
Articolo 12 Particolarità dell'organizzazione	16
Capitolo 2: Conto individuale	16
Sezione 1: Disposizioni generali	16
Articolo 13 Contenuto e forma	16
Articolo 14 Definizioni	17
Sezione 2: Bilancio	17
Articolo 15 Requisiti per l'iscrizione a bilancio	17
Articolo 16 Funzione e articolazione	17
Articolo 17 Passaggio dal lungo termine al breve termine	18
Articolo 18 Indicazioni complementari	18
Sezione 3: Conto economico	20
Articolo 19 Funzione e articolazione	20
Articolo 20 Indicazioni complementari	21
Sezione 4: Conto dei flussi di tesoreria	22
Articolo 21 Funzione e contenuto	22
Sezione 5: Allegato	22
Articolo 22 Articolazione e contenuto	22
Articolo 23 Partecipazioni e ripartizione della cifra d'affari	23
Sezione 6: Valutazione	23
Articolo 24 Principi	23
Articolo 25 Attivi in generale	23
Articolo 26 Crediti, debiti e valori quotati in borsa	24

Articolo 27	Scorte e lavori in corso	24
Articolo 28	Partecipazioni in organizzazioni controllate	24
Articolo 29	Immobilizzazioni finanziarie	24
Articolo 30	Valori immateriali	25
Articolo 31	Correzioni di valore	25
Articolo 32	Accantonamenti	25
Articolo 33	Strumenti finanziari derivati	25
Articolo 34	Rapporto con il diritto fiscale	26
Sezione 7: Rendiconto di grandi organizzazioni		26
Articolo 35	Definizione	26
Articolo 36	Normative tecniche	27
Articolo 37	Rapporto con la presente legge	27
Capitolo 3: Il conto consolidato		27
Articolo 38	Allestimento obbligatorio	27
Articolo 39	Eccezioni	28
Articolo 40	Cerchia da consolidare	28
Articolo 41	Normative tecniche	28
Capitolo 4: Rapporto annuale		28
Articolo 42	Funzione e contenuto	28
TITOLO QUARTO: REVISIONE		29
Capitolo 1: Revisione obbligatoria		29
Articolo 43	Organizzazioni soggette alla revisione obbligatoria	29
Capitolo 2: Il revisore contabile		30
Sezione 1: Esigenze		30
Articolo 44	Qualificazioni	30
Articolo 45	Ulteriori esigenze	30
Sezione 2: Organo d'abilitazione		30
Articolo 46	Competenza	30
Articolo 47	Procedura d'abilitazione	31
Sezione 3: Obiettività ed incompatibilità		31
Articolo 48	Principi	31
Articolo 49	Portata dell'incompatibilità	32
Articolo 50	Persone giuridiche o società di persone quali revisori contabili	32
Sezione 4: Designazione		32
Articolo 51	Durata del mandato	32
Articolo 52	Registro di commercio	33
Articolo 53	Designazione e revoca da parte del giudice	33
Sezione 5: Attribuzioni		33
Articolo 54	Verifica e rapporto di verifica	33
Articolo 55	Rapporto complementare	33
Articolo 56	Notifica obbligatoria	34
Articolo 57	Approvazione dei conti e impiego dell'utile	34
Articolo 58	Diritto d'informazione e tutela del segreto	34
Sezione 6: Revisione volontaria		34
Articolo 59	Disposizioni applicabili	34
TITOLO QUINTO: PUBBLICITÀ		35
Articolo 60	Consultazione	35
Articolo 61	Pubblicazione	35

TITOLO SESTO: PERDITA DI CAPITALE, ECCEDENZIA DI DEBITI ED INSOLVENZA	35
Capitolo 1: Perdita di capitale	35
Articolo 62 Perdita di capitale in società di capitale e società cooperative	35
Capitolo 2: Eccedenza di debiti ed insolvenza	36
Articolo 63 Bilanci intermedi e convocazione dell'assemblea	36
Articolo 64 Avviso del giudice da parte dell'organo di gestione supremo	36
Articolo 65 Avviso del giudice da parte del revisore contabile	36
Articolo 66 Misure adottate dal giudice	37
TITOLO SETTIMO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	37
Capitolo 1: Disposizioni transitorie	37
Articolo 67 Applicazione della legge	37
Articolo 68 Ordini di grandezza	37
Articolo 69 Struttura del conto annuale	37
Articolo 70 Nuove valutazioni	38
Capitolo 2: Disposizioni finali	38
Articolo 71 Codice civile	38
Articolo 72 Codice delle obbligazioni	39
Capitolo 3: Referendum ed entrata in vigore	48
Articolo 73	48
AVAMPROGETTO DI ORDINANZA SULL'ABILITAZIONE DI REVISORI CONTABILI (OAR) DEL 29 GIUGNO 1998	49
Articolo 1 Condizioni per l'abilitazione delle persone fisiche	49
Articolo 2 Condizioni per l'abilitazione di persone giuridiche e di società di persone	50
Articolo 3 Documenti	50
Articolo 4 Organo d'abilitazione	50
Articolo 5 Durata e revoca dell'abilitazione	50
Articolo 6 Elenco	51
Articolo 7 Disposizioni transitorie	51
Articolo 8 Diritto vigente: abrogazione	51
Articolo 9 Entrata in vigore	51
RAPPORTO ESPLICATIVO CONCERNENTE GLI AVAMPROGETTI DI UNA LEGGE FEDERALE SUL RENDICONTO E LA REVISIONE CONTABILE (LRR) E DI UN'ORDINANZA SULL'ABILITAZIONE DEI REVISORI CONTABILI (OARC) DEL 29 GIUGNO 1998	53
PARTE 1: MANDATI E METODO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE	53
1. Mandati	53
1.1. Rendiconto e redazione dei rapporti (pubblicità)	53
1.2. Requisiti dei revisori particolarmente qualificati	54
1.3. Adeguamenti nel diritto delle obbligazioni	55

2.	Il metodo di lavoro della Commissione	55
2. 1.	Composizione della Commissione	55
2. 2.	Esperti	56
2.3	Basi di lavoro	56
2. 4	Procedura	57
2. 5	Struttura e forma del rapporto finale	58
2.5.1	Struttura	58
2.5.2	Forma	58
2.5.3	Lingua	58
PARTE 2:	CARATTERISTICHE DEL PACCHETTO LEGISLATIVO	59
1.	Scopo del rendiconto	59
1.1	La contabilità quale base del rendiconto	59
1.2	Il rendiconto orientato in funzione dei bisogni dei destinatari	59
1.3	Trasparenza	59
1.3.1	Presentazione fedele della situazione economica	59
1.3.2	Innovazione essenziale	60
1.3.3	Presentazione fedele e riserve latenti	60
1.3.4	Contraddizione tra alcune prescrizioni particolari della legge e la presentazione fedele	62
1.3.5	Valore informativo del rendiconto	62
1.3.6	Argomenti contro una presentazione fedele della situazione economica	63
2.	Limitazioni della trasparenza	64
2.1	Rapporto con il diritto fiscale	64
2.2	Clausola di salvaguardia	64
3.	Campo di applicazione della legge	65
3.1	Criteri per l'obbligo della contabilità e del rendiconto	65
3.2	Indipendenza dalla forma giuridica, ma semplificazioni e agevolazioni per le piccole e medie imprese	65
3.3	Leggi speciali	66
4.	Differenziazioni	66
4.1	Secondo la forma giuridica dell'organizzazione	66
4.2	Secondo la grandezza dell'organizzazione; semplificazioni e alleviamenti per le piccole e medie imprese	67
4.3	Secondo la natura delle attività dell'organizzazione	68
5.	Strutturazione logica delle disposizioni con-tabili	68
5.1	Dal semplice al complesso	68
5.2	Informazioni supplementari per le grandi organizzazioni	68
5.3	Disposizioni particolari per i gruppi	69
6.	Obbligo di allestire conti consolidati	69
6.1	Obbligo dell'impresa madre di allestire conti consolidati	69
6.2	Condizioni per l'obbligo di allestire conti consolidati	70
6.3	Esenzione dall'obbligo di allestire conti consolidati	70
6.4	Principi d'allestimento dei conti consolidati	71
7.	Strumenti finanziari derivati	71
7.1	Insufficienza dei principi elaborati sinora	71
7.2	Assenza di un'opinione chiara	71
7.3	Abbozzo di soluzione	72
8.	Necessità di una legislazione quanto più semplice e flessibile possibile	72
8.1	Semplicità	72

8.2	Flessibilità	72
8.3	Assenza di una commissione di rendiconto	73
8.4	Decisione preliminare facente autorità riguardo all'interpretazione delle disposizioni sul rendiconto?	73
9.	Pubblicità	73
9.1	Nozione	73
9.2	Assenza di eurocompatibilità delle disposizioni concernenti la pubblicità	74
9.3	Soluzione svizzera	75
10.	Revisione	75
10.1	Inclusione nella legge di tutto il diritto relativo alla revisione	75
10.2	Revisione obbligatoria; due varianti	76
10.3	Requisiti concernenti i revisori contabili; procedura d'abilitazione	76
10.4	Indipendenza dei revisori contabili	76
10.5	Strutture del capitale e della direzione delle società di revisione	77
11.	Eurocompatibilità	77
11.1	Assenza di un diritto uniforme nell'Unione europea	77
11.2	Il diritto contabile europeo è attualmente in discussione	78
11.3	Disposizioni dell'Unione europea non trasposte	78
11.4	Disposizioni non richieste dal diritto europeo	79
12.	Perdita di capitale, eccedenza di debiti e insolvenza	79
13.	Classificazione delle nuove disposizioni nell'ordinamento giuridico	79
13.1	Unità di materia	79
13.2	Integrazione nel Codice delle obbligazioni o legge indipendente?	80
14.	Diritto transitorio	80
15.	Responsabilità dell'organizzazione, dei suoi organi di gestione e del revisore contabile	81
PARTE 3:	SVILUPPI INTERNAZIONALI E BASI CONCETTUALI DELL'AVAMPROGETTO	82
1.	Rendiconto	82
1.1.	Evoluzione internazionale	82
1.2	Novità nella LRR	85
1.3	Modifiche nel diritto attuale relativo alla contabilità e al rendiconto	88
2.	La revisione	89
2.1.	Integrazione nella nuova legislazione	89
2.2.	La situazione internazionale	89
2.3.	Differenziazione in funzione della grandezza; esenzione per le piccole organizzazioni	90
2.4.	Abilitazione dei revisori contabili	91
2.5.	Indipendenza	92
2.6.	Attribuzioni	93
PARTE 4:	COMMENTO ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI	94
Titolo 1:	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	94
Articolo 1	Oggetto	94

Articolo 2	Campo d'applicazione	94
Titolo 2:	DISPOSIZIONI GENERALI	96
Articolo 3	Contabilità quale base della redazione del rendiconto	96
Articolo 4	Esigenze in materia di contabilità	96
Articolo 5	Firma e conservazione	97
Articolo 6	Lingua e moneta	98
Titolo 3:	RENDICONTO	98
Capitolo 1: Disposizioni generali		98
Articolo 7	Relazione sulla gestione	98
Articolo 8	Scopo del rendiconto	98
Articolo 9	Principio della continuità dell'esercizio	100
Articolo 10	Principi del rendiconto regolare	101
Articolo 11	Deroghe	102
Articolo 12	Particolarità dell'organizzazione	103
Capitolo 2: Conto individuale		103
Sezione 1: Disposizioni generali		103
Articolo 13	Contenuto e forma	103
Articolo 14	Definizioni	104
Sezione 2: Bilancio		105
Articolo 15	Requisiti per l'iscrizione di elementi patrimoniali	105
Articolo 16	Funzione e articolazione	105
Articolo 17	Passaggio dal lungo termine al breve termine	109
Articolo 18	Indicazioni complementari	110
Sezione 3: Conto economico		111
Articolo 19	Funzione e articolazione	111
Articolo 20	Indicazioni complementari	112
Sezione 4: Conto dei flussi di tesoreria		113
Articolo 21	Funzione e contenuto	113
Sezione 5: Allegato		113
Articolo 22	Articolazione e contenuto	113
Articolo 23	Partecipazioni e ripartizione della cifra d'affari	116
Sezione 6: Valutazione		116
Articolo 24	Principi	116
	1. Considerazioni generali	116
	2. Valutazione separata e valutazione globale	119
	3. Principio della realizzazione e principio della valutazione prudente	120
Articolo 25	Attivi in generale	121
	1. I costi storici in quanto base	121
	2. Deprezzamenti risultanti dall'utilizzazione e altri deprezzamenti durevoli	121
	3. Disposizioni speciali in materia di valutazione	122
Articolo 26	Crediti, debiti e valori quotati in borsa	122
Articolo 27	Scorte e lavori in corso	123
	1. Valutazione al prezzo d'acquisizione o al costo di produzione	123
	2. Principio del valore più basso	124
	3. Lavori di lunga durata	124
Articolo 28	Partecipazioni in organizzazioni controllate	125
	1. Principio di valutazione	125
	2. Registrazione delle variazioni di valore	125

	3. Trattamento del goodwill al momento di acquisizioni di partecipazioni	126
Articolo 29	Immobilizzazioni finanziarie	126
Articolo 30	Valori immateriali	127
Articolo 31	Correzioni di valore	128
Articolo 32	Accantonamenti	128
	1. Considerazioni generali	128
	2. Condizioni richieste per la costituzione di accantonamenti	129
	3. Indicazione di eventuali impegni futuri se il loro importo non può essere stimato	129
	4. Adeguamento degli accantonamenti esistenti negli esercizi seguenti	130
Articolo 33	Strumenti finanziari derivati	130
	1. Definizione e importanza degli strumenti finanziari derivati	130
	2. Norme di rendiconto internazionali e nazionali	131
	3. Idee direttrici per il trattamento degli strumenti finanziari derivati nella LRR	131
Articolo 34	Rapporto con il diritto fiscale	133
	Sezione 7: Rendiconto di grandi organizzazioni	134
Articolo 35	Definizione	134
	1. Considerazioni generali	134
	2. Bilancio complessivo, cifra d'affari e media di dipendenti quali criteri per determinare la grandezza di un'organizzazione	134
	3. Adeguamento dei criteri di grandezza	135
Articolo 36	Normative tecniche	135
	1. Normative tecniche generalmente riconosciute come esigenza supplementare per il rendiconto delle grandi organizzazioni	135
	2. Obbligo di applicare integralmente una normativa tecnica generalmente riconosciuta	136
	3. Facoltà di regolamentazione del Consiglio federale	136
Articolo 37	Rapporto con la presente legge	137
	Capitolo 3: Il conto consolidato	137
Articolo 38	Allestimento obbligatorio (del conto consolidato)	138
Articolo 39	Eccezioni	139
Articolo 40	Cerchia da consolidare	139
Articolo 41	Normative tecniche	140
	Capitolo 4: Rapporto annuale	140
Articolo 42	Funzione e contenuto	140
	Titolo 4: REVISIONE	141
	Capitolo 1: Revisione obbligatoria	141
Articolo 43	Organizzazioni soggette alla revisione obbligatoria	141
	Capitolo 2: Il revisore contabile	142
	Sezione 1: Esigenze	142
Articolo 44	Qualificazioni	142
Articolo 45	Ulteriori esigenze	143

Sezione 2: Organo d'abilitazione	143
Articoli 46/47 Competenza; Procedura d'abilitazione e ordinanza relativa agli articoli 44, 46 e 47	143
Sezione 3: Obiettività ed incompatibilità	144
Articolo 48 Principi	144
Articolo 49 Portata dell'incompatibilità	147
Articolo 50 Persone giuridiche o società di persone quali revisori contabili	147
Sezione 4: Designazione	148
Articolo 51 Durata del mandato	148
Articolo 52 Registro di commercio	148
Articolo 53 Designazione e revoca da parte del giudice	148
Sezione 5: Attribuzioni	148
Articoli 54-56 Verifica e rapporto di verifica; Rapporto complementare; Notifica obbligatoria	148
Articolo 57 Approvazione dei conti e impiego dell'utile	149
Articolo 58 Diritto d'informazione e tutela del segreto	149
Sezione 6: Revisione volontaria	149
Articolo 59 Disposizioni applicabili	149
TITOLO 5: PUBBLICITÀ	150
Articolo 60 Consultazione	150
Articolo 61 Pubblicazione	151
Titolo 6: PERDITA DI CAPITALE, ECCEDEXENZA DI DEBITI ED INSOLVENZA	152
Capitolo 1: Perdita di capitale	152
Articolo 62 Perdita di capitale in società di capitale e società cooperative	152
Capitolo 2 Eccedenza di debiti ed insolvenza	152
Articolo 63 Bilanci intermedi e convocazione dell'assemblea	152
Articolo 64 Avviso del giudice da parte dell'organo di gestione supremo	153
Articolo 65 Avviso del giudice da parte del revisore contabile	154
Articolo 66 Misure adottate dal giudice	154
TITOLO 7: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	154
Capitolo 1: Disposizioni transitorie	154
Articolo 67 Applicazione della legge	154
Articolo 68 Ordini di grandezza	154
Articolo 69 Struttura del conto annuale	155
Articolo 70 Nuove valutazioni	155
Capitolo 2: Disposizioni finali	155
1. Considerazioni generali	155
2. Disposizioni del CO che sono state abrogate	156
3. Disposizioni del CO i cui titoli o la cui terminologia sono stati adeguati	156
4. Disposizioni del CC e del CO che sono state adeguate all'avamprogetto	157
Articolo 71 Codice civile	157
Articolo 65	157
Articolo 77	157
Articolo 83	157

Articolo 72	Codice delle obbligazioni	157
	Articolo 554	157
	Articolo 557	157
	Articolo 558	158
	Articolo 596	158
	Articolo 625	158
	Articolo 627	158
	Articolo 659a	158
	Articolo 664	158
	Articolo 670	159
	Articolo 671	159
	Articolo 671b	160
	Articolo 672	160
	Articolo 673	162
	Articolo 674	162
	Articolo 698	162
	Articolo 731	163
	Articolo 781	163
	Articolo 805	163
	Articolo 819 (variante I)	163
	Articolo 819 (variante II)	163
	Articolo 836	163
	Articolo 907	163
	Articolo 910	164
	Articoli 957 - 963	164
	Articolo 964	164
Allegato:	Elenco delle abbreviazioni	167

AVAMPROGETTO DI LEGGE FEDERALE SUL RENDICONTO E LA REVISIONE CONTABILE (LRR) DEL 29 GIUGNO 1998

TITOLO PRIMO: OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina la redazione del rendiconto di organizzazioni di diritto privato.

² Include la tenuta della contabilità nonché la revisione e la pubblicità del rendiconto.

³ Stabilisce inoltre le misure da adottare in caso di perdita di capitale, eccedenza di debiti e insolvenza delle organizzazioni.

Articolo 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica alle organizzazioni seguenti:

- a. ditte individuali, società di persone e persone giuridiche iscritte o tenute a farsi iscrivere nel registro di commercio;
- b. associazioni e fondazioni, anche se non iscritte o non tenute a farsi iscrivere nel registro di commercio, nella misura in cui la loro grandezza o la natura delle loro attività richiedono la tenuta di una contabilità e la redazione di un rendiconto. Il Consiglio federale stabilisce i criteri.

² La presente legge non si applica alle organizzazioni sottoposte alla vigilanza dello Stato in virtù del loro campo d'attività, sempreché le norme cui soggiacciono siano esaustive. Qualora si rinvii a disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti materie disciplinate dalla presente legge, si applica la presente legge.

³ Negli articoli seguenti, il termine "organizzazione(i)" designa le organizzazioni che soggiacciono alla presente legge.

TITOLO SECONDO:DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3 Contabilità quale base della redazione del rendiconto

¹ Il rendiconto si fonda sulla contabilità.

² La contabilità può essere tenuta per scritto, su supporto elettronico o in modo analogo.

³ La situazione delle singole poste del bilancio deve essere documentata mediante un inventario o in altro modo.

Articolo 4 Esigenze in materia di contabilità

¹ La contabilità registra le operazioni delle organizzazioni in vista della redazione del rendiconto e dell'accertamento dei debiti e dei crediti. Tiene conto delle esigenze della revisione.

² Osserva i principi di una tenuta regolare dei conti ed è adeguata alla natura e alla grandezza dell'organizzazione.

³ Garantisce segnatamente:

- a. il rilevamento sistematico delle operazioni da registrare;
- b. la prova documentata delle registrazioni contabili;
- c. la facilità di consultazione;
- d. la possibilità di una verifica.

Articolo 5 Firma e conservazione

¹ Il conto individuale, il conto consolidato e il rapporto annuale sono firmati dal presidente dell'organo di gestione supremo e dal responsabile della redazione del rendiconto.

² L'organizzazione deve conservare per dieci anni un originale firmato del conto annuale e del rapporto annuale nonché i documenti contabili. Il termine di conservazione decorre dalla fine dell'esercizio.

³ I documenti contabili possono essere conservati su supporti d'immagini o di dati, sempreché possano essere resi leggibili in ogni momento. Il Consiglio federale può precisare le condizioni.

Articolo 6 Lingua e moneta

¹ Il rendiconto è redatto in una delle lingue nazionali o in inglese.

² I valori sono espressi in moneta svizzera o nella moneta più importante per l'attività dell'organizzazione. I corsi di conversione applicati sono menzionati nell'allegato.

TITOLO TERZO: RENDICONTO

Capitolo 1: Disposizioni generali

Articolo 7 Relazione sulla gestione

¹ L'organizzazione stende una relazione sulla gestione entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio.

² La relazione sulla gestione si compone del conto annuale e del rapporto annuale. Il conto annuale comprende il conto individuale e, se del caso, il conto consolidato.

³ Oltre ai dati dell'esercizio vanno indicati i valori corrispondenti dell'esercizio precedente.

Articolo 8 Scopo del rendiconto

¹ Il rendiconto deve offrire un quadro fedele della situazione economica dell'organizzazione, in particolare del suo stato patrimoniale e finanziario e dei risultati d'esercizio, affinché i terzi possano farsene un'opinione attendibile (principio della *fair presentation*).

² Quando l'applicazione di talune disposizioni della presente legge comporta un'informazione insufficiente o fallace rispetto allo scopo del rendiconto, nell'allegato vanno fornite indicazioni complementari.

Articolo 9 Principio della continuità dell'esercizio

¹ Il rendiconto si fonda sull'ipotesi che l'organizzazione continuerà le sue attività per un periodo prevedibile, ma almeno per 12 mesi.

² Se l'organizzazione intende cessare in tutto o in parte l'attività o prevede che non potrà evitarlo, nel settore interessato occorre fondarsi sul valore di alienazione. Vanno inoltre costituiti accantonamenti per coprire le spese connesse con la cessazione dell'attività.

³ Le deroghe al principio della continuità dell'esercizio vanno indicate nell'allegato. Occorre inoltre descrivere la loro influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati d'esercizio.

Articolo 10 Principi del rendiconto regolare

¹ Il rendiconto è retto in particolare dai principi seguenti:

- a. la completezza;
- b. l'essenzialità;
- c. l'attribuzione corretta dei costi e dei ricavi ai singoli esercizi contabili;
- d. la continuità nella presentazione e nella valutazione;
- e. il divieto di compensare attivi e passivi come pure ricavi e costi;
- f. l'ottica economica.

² Salvo diversa disposizione, possono essere considerati soltanto i ricavi e le rivalutazioni già realizzati o facilmente realizzabili in ogni momento.

³ Costi e deprezzamenti vanno imputati al periodo in cui sono stati occasionati.

Articolo 11 Deroghe

In casi fondati, sono ammesse deroghe al principio della continuità. Le deroghe vanno motivate nell'allegato. Occorre inoltre quantificare la loro influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati d'esercizio.

Articolo 12 Particolarità dell'organizzazione

¹ Il conto annuale è adeguato alle particolarità dell'organizzazione nel rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge.

² In particolare, le designazioni e la presentazione vanno disposte in modo da tener conto delle particolarità del ramo in cui opera l'organizzazione.

Capitolo 2: Conto individuale

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 13 Contenuto e forma

¹ Il conto individuale si compone del bilancio, del conto economico, del conto dei flussi di tesoreria e dell'allegato.

² Bilancio e conto economico possono essere redatti in forma di conto o in forma scalare.

³ Non occorre menzionare separatamente le poste senza alcun importo o con un importo irrilevante per l'esercizio.

Articolo 14 Definizioni

¹ Per immobilizzazioni s'intendono i valori detenuti in vista di un'utilizzazione a lungo termine.

² Per partecipazioni s'intendono le quote del capitale di altre organizzazioni, che sono detenute come immobilizzazioni e procurano un'influenza determinante; quest'ultima è presunta se le quote rappresentano almeno il 20 per cento del capitale sociale o il 20 per cento dei diritti di voto.

³ Per lungo termine s'intende un periodo superiore a dodici mesi.

Sezione 2: Bilancio

Articolo 15 Requisiti per l'iscrizione a bilancio

¹ L'organizzazione deve iscrivere negli attivi del bilancio gli elementi patrimoniali di cui può disporre in virtù di eventi passati se l'afflusso di fondi che comporteranno è probabile e se il loro valore può essere valutato con sufficiente attendibilità.

² Deve iscrivere nei passivi del bilancio gli impegni risultanti da eventi passati se il deflusso di fondi che comporteranno è probabile e se il loro importo può essere valutato con sufficiente attendibilità.

Articolo 16 Funzione e articolazione

¹ Il bilancio espone la situazione patrimoniale e finanziaria alla data della sua chiusura.

² L'attivo del bilancio contiene almeno le poste seguenti:

Attivo circolante

1. Liquidità
2. Valori quotati in borsa e detenuti a breve termine
3. Crediti da forniture e servizi
4. Altri crediti
5. Scorte
6. Ratei e risconti attivi e altro attivo circolante

Attivo fisso

7. Immobilizzazioni materiali
8. Immobilizzazioni finanziarie
9. Immobilizzazioni immateriali

10. Capitale sociale non versato, sempreché nel passivo non sia palesemente dedotto dal capitale sociale

³ Il passivo del bilancio contiene almeno le poste seguenti:

Capitale estraneo a breve termine

11. Debiti per acquisti e prestazioni

12. Debiti finanziari

13. Ratei e risconti passivi, accantonamenti a breve termine e altri debiti

Capitale estraneo a lungo termine

14. Debiti finanziari

15. Altri debiti

16. Accantonamenti a lungo termine

Capitale proprio

17. Capitale sociale, capitale dei soci o del proprietario, conformemente alle disposizioni applicabili al tipo di organizzazione e alla categoria di diritti di partecipazione in questione

18. Riserve di rivalutazione

19. Riserve da utili, da cui va distintamente dedotto il valore d'acquisto delle quote proprie

20. Altre riserve obbligatorie, conformemente alle disposizioni applicabili all'organizzazione in questione

21. Riserve da capitale (versamenti supplementari dei soci)

22. Utile o perdita dell'esercizio

Articolo 17 Passaggio dal lungo termine al breve termine

Le parti dell'attivo fisso o del capitale estraneo a lungo termine che giungono a scadenza durante l'esercizio seguente devono figurare nell'attivo circolante o nel capitale estraneo a breve termine.

Articolo 18 Indicazioni complementari

¹ Le poste seguenti devono figurare separatamente e con il relativo importo nel bilancio o nell'allegato:

1. Importo complessivo dei titoli compresi nell'attivo circolante, al loro valore di borsa.

2. Per i crediti e debiti:

per ciascuna posta prescritta dalla legge, quelli verso imprese in cui l'organizzazione detiene una partecipazione.

3. Per le scorte:
 - a. i prodotti in corso di fabbricazione e le prestazioni non ancora fatturate;
 - b. i prodotti finiti e le merci;
 - c. gli acconti versati;
 - d. gli acconti ricevuti e direttamente dedotti, nella misura in cui non figurano nei debiti.
4. Per le immobilizzazioni materiali:
 - a. i fondi e le costruzioni;
 - b. gli impianti tecnici e il macchinario;
 - c. gli acconti versati e le immobilizzazioni materiali in corso.
5. Per le immobilizzazioni finanziarie:
 - a. i crediti;
 - b. le partecipazioni;
 - c. le altre immobilizzazioni finanziarie;
 - d. per i valori quotati in borsa:

il loro valore di borsa, nella misura in cui non sono iscritti a bilancio con un altro valore.
6. Per le immobilizzazioni immateriali:
 - a. il goodwill;
 - b. le spese per lo sviluppo iscritte all'attivo;
 - c. gli acconti versati.
7. Evoluzione del valore lordo delle poste dell'attivo fisso ed evoluzione degli ammortamenti e delle rettifiche di valore cumulati (schema delle immobilizzazioni).
8. Per i debiti, relativamente a ciascuna posta interessata:
 - a. quelli verso istituti di previdenza a favore del personale dell'organizzazione;
 - b. gli effetti cambiari.
9. Per gli accantonamenti:
 - a. gli accantonamenti per imposte;
 - b. gli accantonamenti per la previdenza a favore del personale;
 - c. gli altri accantonamenti importanti, ciascuno indicato singolarmente.

10. Per i debiti finanziari a lungo termine:
i prestiti, con indicazione degli importi, dei saggi d'interesse, delle scadenze e delle altre condizioni.
11. Per il capitale proprio:
 - a. gli importi delle singole categorie di capitale (capitale sociale, capitale dei soci o del proprietario);
 - b. le quote proprie detenute da organizzazioni del medesimo gruppo.
12. Nelle poste "ratei e risconti" e negli altri attivi e altri debiti, i singoli importi più importanti.

² Il capoverso 1 non si applica alle organizzazioni che non raggiungono i valori di cui all'articolo 43, sempre che non siano società di capitali.

Sezione 3: Conto economico

Articolo 19 Funzione e articolazione

¹ Il conto economico espone l'evoluzione dei risultati dell'organizzazione durante l'esercizio. Può essere compilato secondo il metodo dei costi totali (conto economico della produzione) o il metodo dei costi delle vendite (conto economico della vendita).

² Il conto economico della produzione contiene almeno le poste seguenti:

1. Importo netto dei ricavi da forniture e servizi
2. Variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione e delle prestazioni non fatturate
3. Lavori effettuati dall'organizzazione per sé stessa e iscritti all'attivo; altri ricavi d'esercizio
4. Spese per il materiale
5. Spese per il personale
6. Ammortamenti e rettifiche di valore su immobilizzazioni d'esercizio
7. Altri costi d'esercizio

Utile o perdita d'esercizio, come risultato intermedio

8. Onere e reddito finanziari
9. Onere e reddito estranei all'esercizio
10. Onere e reddito straordinari

Utile o perdita ante imposte, come risultato intermedio

11. Imposta in base all'utile
12. Utile o perdita

³ Il conto economico della vendita contiene almeno le poste seguenti:

1. Importo netto dei ricavi da forniture e servizi
2. Prezzo di acquisizione o costo di produzione dei prodotti e delle prestazioni venduti
3. Spese di amministrazione e costi di distribuzione
4. Altri ricavi d'esercizio
5. Altri costi d'esercizio

Utile o perdita d'esercizio, come risultato intermedio

6. Onere e reddito finanziari
7. Onere e reddito estranei all'esercizio
8. Onere e reddito straordinari

Utile o perdita ante imposte, come risultato intermedio

9. Imposta in base all'utile
10. Utile o perdita

Articolo 20 Indicazioni complementari

¹ Le poste seguenti devono figurare separatamente nel conto economico o nell'allegato:

1. Imposte sul risultato straordinario
2. Modifiche di valore su quote valutate in base al valore del capitale proprio
3. Rettifiche di valore sull'attivo circolante
4. Spiegazioni concernenti l'onere e il reddito straordinari

² Se il conto economico è compilato secondo il metodo dei costi delle vendite, nel conto economico o nell'allegato vanno inoltre indicati:

1. Le spese per il personale
2. Gli ammortamenti e le rettifiche di valore sulle immobilizzazioni d'esercizio nel loro insieme

³ I capoversi 1 e 2 non si applicano alle organizzazioni che non raggiungono i valori di cui all'articolo 43, sempre che non siano società di capitali.

Sezione 4: Conto dei flussi di tesoreria

Articolo 21 Funzione e contenuto

¹ Il conto dei flussi di tesoreria espone separatamente i flussi di fondi derivanti dall'attività aziendale, da operazioni nel settore finanziario e da operazioni nel settore degli investimenti.

² Se lo allestisce su base consolidata, l'organizzazione può rinunciare a integrare il conto dei flussi di tesoreria nel conto individuale.

³ Le organizzazioni che non raggiungono i valori di cui all'articolo 43 non sono tenute ad allestire un conto dei flussi di tesoreria, sempre che non siano società di capitali.

Sezione 5: Allegato

Articolo 22 Articolazione e contenuto

¹ L'allegato completa e illustra le altre parti del conto annuale.

² Contiene:

1. Informazioni sui principi applicati per la stesura del conto annuale, nella misura in cui non si tratta di principi imperativi per legge, come pure indicazioni sulla normativa tecnica utilizzata, comprese eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 37 capoverso 3
2. Informazioni e spiegazioni complementari in merito a poste del bilancio, del conto economico e del conto dei flussi di tesoreria
3. Altre informazioni.

³ Se non figurano separatamente nel bilancio, nella voce "Altre informazioni" dell'allegato vanno inoltre indicati:

1. la ditta commerciale e la sede delle organizzazioni in cui è detenuta direttamente o indirettamente una partecipazione e la quota del capitale e dei diritti di voto
2. Il saldo complessivo degli attivi e degli impegni derivanti da operazioni di leasing analoghe a contratti di vendita e il saldo di tali impegni suddiviso per scadenze a un anno, a due fino a cinque anni e a oltre cinque anni
3. Separatamente, l'importo complessivo delle fidejussioni, degli impegni di garanzia e delle costituzioni di pegni a favore di terzi
4. L'importo complessivo degli attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni propri, come pure gli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà
5. Il metodo utilizzato per la conversione di valute estere

6. Gli affari straordinari pendenti e i rischi straordinari
7. Gli eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio
8. Spiegazioni su altri eventi che hanno esercitato un'influenza importante o straordinaria sul conto annuale
9. Rinvii e indicazioni conformemente all'articolo 34
10. L'effettivo medio del personale, convertito in impieghi a tempo pieno
11. Per le quote proprie dell'organizzazione:
il valore complessivo e il numero delle quote detenute dall'organizzazione, comprese quelle in possesso di organizzazioni del suo gruppo e, separatamente, il valore complessivo delle quote acquistate e alienate
12. L'importo dell'aumento autorizzato e dell'aumento condizionale del capitale cui non si è ancora proceduto

Articolo 23 Partecipazioni e ripartizione della cifra d'affari

¹ Un'organizzazione può rinunciare a fornire nell'allegato indicazioni su singole partecipazioni o sulla ripartizione della cifra d'affari se tali informazioni possono comportare per essa o per un'altra organizzazione appartenente allo stesso gruppo gravi pregiudizi.

² Il revisore contabile deve essere informato dei motivi.

Sezione 6: Valutazione

Articolo 24 Principi

¹ Agli attivi e ai debiti si applica il principio della valutazione separata.

² Nella valutazione occorre tener conto delle prospettive di realizzazione.

³ La valutazione degli attivi e dei debiti va effettuata con prudenza, ma non deve indurre alla costituzione di riserve arbitrarie.

Articolo 25 Attivi in generale

¹ Il valore di un attivo si determina in base al prezzo di acquisizione o al costo di produzione del medesimo.

² Gli attivi sono oggetto di ammortamenti per tener conto del deprezzamento risultante dalla loro utilizzazione e di rettifiche di valore, operate in funzione del valore degli attivi per l'organizzazione, per tener conto di altri deprezzamenti durevoli.

³ Sono salve le disposizioni speciali in materia di valutazione di cui agli articoli seguenti.

Articolo 26 Crediti, debiti e valori quotati in borsa

¹ I crediti sono valutati al loro valore nominale tenendo conto della loro recuperabilità.

² I debiti sono valutati al loro valore nominale.

³ Gli attivi e i debiti quotati in borsa, quali i titoli e le merci, sono valutati al corso della data di chiusura del bilancio, sempreché non si tratti di immobilizzazioni (art. 29). Le poste in valuta estera sono valutate al tasso di cambio della data di chiusura del bilancio.

Articolo 27 Scorte e lavori in corso

¹ Le scorte e le prestazioni non ancora fatturate sono valutate al loro prezzo di acquisizione o al loro costo di produzione.

² Se tenendo conto dei costi che devono ancora essere sostenuti il valore di alienazione ottenibile alla data di chiusura del bilancio è inferiore al prezzo di acquisizione o al costo di produzione, va tuttavia considerato tale valore.

³ Per i lavori di cui si prevede una durata superiore a dodici mesi, oltre al prezzo di acquisizione e al costo di produzione, va tenuto proporzionalmente conto di ulteriori costi e di un eventuale utile, nella misura in cui la copertura o la realizzazione sono sufficientemente garantite.

Articolo 28 Partecipazioni in organizzazioni controllate

¹ Le partecipazioni in organizzazioni controllate (art. 38) sono valutate al valore delle quote di capitale proprio, anche se tale valore è superiore al prezzo di acquisizione.

² Le modifiche di valore su tali partecipazioni sono iscritte nel risultato finanziario del conto economico.

Articolo 29 Immobilizzazioni finanziarie

¹ Le immobilizzazioni finanziarie, eccettuati i crediti a lungo termine e le partecipazioni in organizzazioni controllate ma inclusi i valori detenuti al fine di riscuotere pigioni, canoni di leasing o di licenza o percepire proventi analoghi, possono essere valutate al valore di rendimento ma al massimo al valore di alienazione, anche se questi valori sono superiori al prezzo di acquisizione o al costo di produzione.

² Un valore superiore al prezzo di acquisizione o al costo di produzione è direttamente accreditato alla riserva di rivalutazione; un eventuale deprezzamento è direttamente addebitato alla riserva di rivalutazione sino a concorrenza di rivalutazioni precedenti senza incidenze sul risultato.

³ È tenuto adeguatamente conto dei costi e delle imposte sul plusvalore in caso di realizzazione.

Articolo 30 Valori immateriali

¹ I valori immateriali sono valutati al loro prezzo di acquisizione o al loro costo di produzione, tenendo conto degli ammortamenti e dei deprezzamenti.

² Questi valori sono verificati e adeguati annualmente.

Articolo 31 Correzioni di valore

¹ Gli ammortamenti operati in caso di deprezzamento dovuto all'utilizzazione e le rettifiche di valore effettuate in caso di ulteriori deprezzamenti sono iscritti come oneri del conto economico. Gli ammortamenti e le rettifiche di valore non possono essere iscritti nel passivo. Sono salve le disposizioni speciali applicabili alle singole categorie di attivi.

² Se viene meno il motivo che li ha originati, gli ammortamenti e le diminuzioni di valore sono sciolti in modo analogo.

³ Le riserve di rivalutazione realizzate sono accreditate ai ricavi.

Articolo 32 Accantonamenti

¹ Se in base a eventi passati v'è motivo di prevedere che gli esercizi futuri saranno gravati da oneri, sono costituiti a carico del conto economico accantonamenti per un importo quanto più possibile equivalente agli oneri prospettati. Gli accantonamenti non possono includere correzioni di valore degli attivi.

² Se l'importo non può essere stimato, le informazioni essenziali sono presentate nell'allegato.

³ Gli accantonamenti esistenti sono adeguati all'evoluzione.

Articolo 33 Strumenti finanziari derivati

¹ La valutazione è compiuta secondo la normativa tecnica utilizzata, oppure, qualora l'obbligo di rendiconto derivi esclusivamente dalla presente legge, conformemente a una normativa tecnica ammessa ai sensi dell'articolo 36.

² Nell'allegato è indicato l'importo complessivo degli strumenti finanziari derivati e delle poste analoghe non pareggiati alla data di chiusura del bilancio. I valori di sostituzione positivi e negativi e i volumi contrattuali, suddivisi in strumenti su saggi d'interesse, divise e altri strumenti, sono indicati separatamente.

³ Nell'allegato è inoltre indicato in che modo durante l'esercizio si è vigilato sui rischi risultanti da strumenti finanziari.

Articolo 34 Rapporto con il diritto fiscale

¹ Nel bilancio del conto individuale, ma non nel bilancio consolidato, gli attivi possono essere valutati a un valore inferiore e gli accantonamenti a un valore superiore a quelli prescritti dalle disposizioni della presente legge, sempre che simili deroghe risultino da principi fiscali applicabili e che, per essere riconosciute, debbano essere considerate nel bilancio e nel conto economico.

² Se la disposizione di cui al capoverso 1 è applicata, occorre farne menzione nell'allegato.

³ Le grandi organizzazioni ai sensi dell'articolo 35 devono inoltre indicare nell'allegato in quali poste del bilancio e del conto economico l'applicazione delle prescrizioni di diritto fiscale comporta valutazioni diverse da quelle prescritte dalle disposizioni della presente legge, specificando l'importo di tali differenze. Devono spiegare in che modo le differenze di valutazione incidono globalmente sull'utile o sulle perdite nel conto economico e sul capitale proprio nel bilancio.

Sezione 7: Rendiconto di grandi organizzazioni

Articolo 35 Definizione

¹ Un'organizzazione è considerata grande se, a due date consecutive di chiusura del bilancio, raggiunge due dei valori seguenti:

- a. bilancio complessivo di 20 milioni di franchi;
- b. cifra d'affari di 40 milioni di franchi;
- c. media di 250 dipendenti a tempo pieno durante l'esercizio.

² Un'organizzazione non è più considerata grande se a due date consecutive di chiusura del bilancio non raggiunge due dei valori di cui al capoverso 1.

³ Il Consiglio federale può precisare mediante ordinanza i criteri di grandezza di cui al capoverso 1 e adeguarli al valore della moneta e alle pertinenti disposizioni dei Paesi vicini.

Articolo 36 Normative tecniche

¹ Il rendiconto delle grandi organizzazioni è redatto secondo una normativa tecnica generalmente riconosciuta, come le Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti (RPC), gli International Accounting Standards (IAS) o i Generally Accepted Accounting Principles degli Stati Uniti d'America (US GAAP). Le piccole organizzazioni possono utilizzare queste normative tecniche.

² La normativa tecnica scelta dall'organizzazione deve essere adottata integralmente e per l'intero rendiconto. È salvo l'articolo 23.

³ Il Consiglio federale può mediante ordinanza escludere l'applicazione di talune normative tecniche anche se generalmente riconosciute. Può inoltre emanare disposizioni complementari alla presente legge applicabili alle grandi organizzazioni e conformi ai principi generalmente riconosciuti.

Articolo 37 Rapporto con la presente legge

¹ L'applicazione di una normativa tecnica non consente di eludere le esigenze essenziali poste dalla presente legge.

² Se una normativa tecnica consente di scegliere tra diverse possibilità, va adottata quella che corrisponde maggiormente alla presente legge.

³ Se l'applicazione di una normativa tecnica rende necessaria una deroga alla presente legge, nell'allegato vanno fornite, sempre che essenziali, le indicazioni da questa richieste.

Capitolo 3: Il conto consolidato

Articolo 38 Allestimento obbligatorio

¹ La persona giuridica soggetta all'obbligo di rendiconto che controlla una o più altre organizzazioni soggette al medesimo obbligo o organizzazioni estere analoghe, deve allestire oltre al conto individuale un conto consolidato per l'intero gruppo.

² Una persona giuridica controlla un'organizzazione se direttamente o indirettamente:

- a. dispone della maggioranza dei voti nell'organo supremo, oppure
- b. ha il diritto di nominare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione supremo, oppure
- c. vi esercita un'influenza dominante in virtù di disposizioni statutarie o contrattuali.

Articolo 39 Eccezioni

¹ Se fa parte di un gruppo il cui conto consolidato è stato redatto e verificato secondo le disposizioni svizzere o secondo disposizioni estere equivalenti, un'organizzazione allestisce un conto consolidato soltanto qualora lo richiedano titolari di quote di partecipazione rappresentanti insieme almeno il dieci per cento del capitale o dei voti.

² Tale organizzazione comunica tuttavia il conto consolidato del gruppo secondo le disposizioni concernenti il proprio conto annuale.

Articolo 40 Cerchia da consolidare

¹ Nel conto consolidato occorre includere le organizzazioni che si trovano sotto il proprio controllo.

² Nel conto consolidato non vanno incluse le organizzazioni:

- a. alle quali la persona giuridica intende partecipare per un periodo limitato, di due anni al massimo;
- b. sulle quali la persona giuridica può esercitare soltanto un'influenza limitata.

Articolo 41 Normative tecniche

¹ Gli elementi, l'articolazione e le valutazioni del conto consolidato si attengono a normative tecniche generalmente riconosciute come le Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti (RPC), gli International Accounting Standards (IAS) o i Generally Accepted Accounting Principles degli USA (US GAAP).

² Una normativa tecnica va adottata integralmente e per l'intero conto consolidato. È salvo l'articolo 23.

³ Il Consiglio federale può per via d'ordinanza escludere dall'applicazione talune normative tecniche anche se generalmente riconosciute. Può anche emanare le disposizioni da applicare per l'allestimento del conto consolidato, tenendo conto di principi generalmente riconosciuti.

Capitolo 4: Rapporto annuale

Articolo 42 Funzione e contenuto

¹ Il rapporto annuale espone l'andamento degli affari dell'organizzazione e, se del caso, del suo gruppo, durante l'esercizio come pure la sua situazione alla fine dell'esercizio, evidenziandone gli aspetti che non figurano nel conto annuale.

² Esso espone segnatamente:

- a. lo stato delle ordinazioni e dei mandati;
- b. le attività di ricerca e di sviluppo;
- c. la situazione e lo sviluppo dei principali settori d'attività;
- d. gli eventi straordinari;
- e. le prospettive per il futuro.

³ Le organizzazioni che non raggiungono gli ordini di grandezza di cui all'articolo 43 non devono allestire alcun rapporto annuale, sempre che non siano società di capitali.

TITOLO QUARTO: REVISIONE

Capitolo 1: Revisione obbligatoria

Articolo 43 Organizzazioni soggette alla revisione obbligatoria

¹ Le organizzazioni devono far verificare il loro conto individuale da un revisore contabile conformemente alle disposizioni del presente titolo se a due date di chiusura del bilancio consecutive sono stati raggiunti due dei valori seguenti:

- a. bilancio complessivo di 4 milioni di franchi;
- b. cifra d'affari di 8 milioni di franchi;
- c. media di 50 dipendenti a tempo pieno durante l'esercizio.

L'organizzazione che a due date di chiusura di bilancio consecutive non raggiunge due dei valori summenzionati non è più soggetta alla revisione obbligatoria.

variante I

variante II

² I conti consolidati sono verificati in ogni caso.

² Sono verificati in ogni caso:

i conti individuali di società di capitali e di società cooperative;

i conti consolidati.

³ Il Consiglio federale può in via d'ordinanza precisare il rilevamento degli ordini di grandezza di cui al capoverso 1 e adeguarli al valore della moneta e alle pertinenti disposizioni dei Paesi circostanti.

Capitolo 2: Il revisore contabile

Sezione 1: Esigenze

Articolo 44 Qualificazioni

Nel caso della variante I art. 43

¹ La verifica dev'essere effettuata da un revisore contabile abilitato.

² Il Consiglio federale definisce i requisiti per l'abilitazione e i casi di revoca.

Nel caso della variante II art. 43

¹ Il revisore contabile deve avere le qualifiche corrispondenti alla natura e la grandezza delle organizzazioni verificate.

² La verifica dei conti individuali di organizzazioni che raggiungono gli ordini di grandezza di cui all'articolo 43 capoverso 1, nonché del conto consolidato è effettuata da revisori contabili abilitati.

³ Il Consiglio federale definisce i requisiti per l'abilitazione e i casi di revoca.

Articolo 45 Ulteriori esigenze

¹ Possono essere designati revisori contabili una o più persone fisiche o giuridiche oppure società di persone.

² Almeno un revisore contabile deve avere in Svizzera il suo domicilio, la sua sede o una succursale iscritta nel registro di commercio.

³ Qualora vi siano più revisori contabili, ciascuno assume la totalità degli obblighi della presente legge.

Sezione 2: Organo d'abilitazione

Articolo 46 Competenza

¹ L'abilitazione dei revisori contabili è rilasciata da un organo d'abilitazione.

² Il Consiglio federale designa i membri dell'organo d'abilitazione e provvede affinché la loro maggioranza siano revisori contabili abilitati.

³ L'organo d'abilitazione soggiace alla vigilanza del dipartimento competente.

Articolo 47 Procedura d'abilitazione

¹ La procedura d'abilitazione e di revoca è retta dalle disposizioni della legge sulla procedura amministrativa. Il Consiglio federale può emanare altre prescrizioni procedurali. Può segnatamente definire la composizione che l'organo d'abilitazione deve avere per pronunciare.

² Il Consiglio federale stabilisce i documenti che il richiedente deve mettere a disposizione dell'organo d'abilitazione. I documenti necessari possono segnatamente essere:

- a. attestati di capacità;
- b. certificati di lavoro;
- c. certificato di buona condotta civile e morale;
- d. estratti del registro delle esecuzioni e fallimenti;
- e. estratto del casellario giudiziale.

³ Il dipartimento competente fissa gli emolumenti per la procedura d'abilitazione.

Sezione 3: Obiettività ed incompatibilità

Articolo 48 Principi

¹ Il revisore contabile deve poter formare il suo giudizio senza alcun preconcetto.

² Rispetto all'organizzazione di cui verifica i conti, lo statuto di revisore contabile è incompatibile con:

- a. la funzione di organo, membro di un organo o di dipendente,
- b. una partecipazione finanziaria essenziale propria o d'un parente stretto, un debito o un credito;
- c. una relazione di parentela stretta con membri di un organo;
- d. la partecipazione all'attività contabile.

³ Sono ammessi lo statuto di debitore e creditore in relazione a prestazioni professionali bancarie o finanziarie, sempre che tali prestazioni possano essere ottenute da terzi alle medesime condizioni.

Articolo 49 Portata dell'incompatibilità

1 Non deve sussistere motivo d'incompatibilità né presso la persona giuridica o la società di persone che fungono da revisore contabile, né presso i dirigenti della medesima e neppure per una persona che partecipa alla verifica.

2 Nessun dipendente del revisore contabile può essere organo, membro di un organo o dipendente dell'organizzazione sottoposta alla verifica.

3 Le organizzazioni che appartengono allo stesso gruppo dell'organizzazione di revisione o dell'organizzazione sottoposta a revisione sono a queste assimilate.

Articolo 50 Persone giuridiche o società di persone quali revisori contabili

Nel caso della variante I art. 43

1 Una persona giuridica o una società di persone possono essere revisori contabili soltanto se la maggioranza dei voti nell'organo supremo e nell'organo di gestione da questo designato è detenuta da revisori contabili abilitati.

2 Essa provvede affinché la verifica sia diretta da persone abilitate.

Nel caso della variante II art. 43

1 Ove la verifica debba essere effettuata da un revisore contabile abilitato, una persona giuridica o una società di persone possono essere revisori contabili soltanto se la maggioranza dei voti nell'organo supremo e nell'organo di gestione da questo designato è detenuta da revisori contabili abilitati.

2 In tal caso, essa provvede affinché la verifica sia diretta da persone abilitate.

Sezione 4: Designazione

Articolo 51 Durata del mandato

1 Il revisore contabile è designato per la verifica di uno fino a tre esercizi. Il suo mandato termina con l'approvazione del conto annuale. È ammessa la rielezione.

2 Nel dare le proprie dimissioni, il revisore contabile ne indica i motivi all'organo di gestione supremo dell'organizzazione; questo, all'assemblea successiva, li comunica all'organo che designa i revisori contabili.

3 L'organo di designazione può revocare un revisore contabile in qualsiasi momento e con effetto immediato.

Articolo 52 Registro di commercio

¹ L'organo di gestione supremo notifica senza indugio al registro di commercio la designazione e il termine del mandato del revisore contabile.

² Se la notifica non avviene entro trenta giorni, il revisore contabile uscente stesso notifica il termine del suo mandato.

³ Qualora l'ufficiale del registro di commercio apprenda che un'organizzazione non dispone di alcun revisore contabile, le impartisce un termine per designarlo.

Articolo 53 Designazione e revoca da parte del giudice

¹ Se il termine impartito dall'ufficiale del registro di commercio trascorre infruttuosamente, quest'ultimo chiede al giudice che sia designato un revisore contabile.

² Il giudice può designare un revisore contabile al massimo per un anno.

³ Qualora un revisore contabile non adempia o non adempia più un requisito formale per la sua designazione secondo la presente legge, il giudice lo revoca ad istanza di una persona interessata.

Sezione 5: Attribuzioni

Articolo 54 Verifica e rapporto di verifica

¹ Il revisore contabile verifica se il conto annuale (conto individuale e se del caso il conto consolidato) è conforme alla presente legge, segnatamente se la situazione patrimoniale, finanziaria e i risultati d'esercizio sono esposti fedelmente.

² Redige un rapporto scritto sull'esito della verifica. Se del caso, nel rapporto indica la normativa tecnica seguita dall'organizzazione precisando se questa è stata adottata integralmente e per tutto il rendiconto. Conferma inoltre di adempiere i requisiti per la revisione ai sensi della presente legge.

³ Raccomanda all'organo competente di approvare con o senza riserve il conto annuale oppure di respingerlo. Stabilisce inoltre se la proposta destinata all'organo competente concernente l'impiego dell'utile è conforme alla legge e all'ordinamento interno dell'organizzazione.

Articolo 55 Rapporto complementare

Il revisore contabile può redigere all'attenzione dell'organo di gestione o di vigilanza competente un rapporto complementare con indicazioni concernenti

la contabilità, il rendiconto, il sistema interno di controllo, lo svolgimento e il risultato della verifica.

Articolo 56 Notifica obbligatoria

1 Se nel corso della sua verifica il revisore contabile constata infrazioni alla legge o all'ordinamento interno dell'organizzazione, lo notifica per scritto all'organo di gestione supremo.

2 Se vi sono indizi che l'organo supremo di gestione è implicato nelle infrazioni o se detto organo non adotta alcuna misura adeguata, la nota va anche all'assemblea dei soci oppure, nel caso di una fondazione, all'autorità di vigilanza.

Articolo 57 Approvazione dei conti e impiego dell'utile

1 L'organizzazione può approvare il conto annuale e decidere circa l'impiego dell'utile soltanto se dispone di un rapporto di verifica del conto annuale e in presenza di un revisore contabile.

2 Le decisioni di cui al capoverso 1 sono nulle se non si dispone di alcun rapporto di verifica ed impugnabili se il revisore è assente.

3 L'organo d'approvazione può con voto unanime rinunciare alla presenza di un revisore contabile.

Articolo 58 Diritto d'informazione e tutela del segreto

1 Gli organi di gestione dell'organizzazione sottoposta a verifica consegnano al revisore contabile tutti i documenti necessari e gli forniscono le informazioni di cui necessita, su domanda anche per scritto.

2 Nella redazione del rapporto e quando fornisce informazioni, il revisore contabile mantiene il segreto su quanto constatato nel corso della verifica, sempre che non sia obbligato a fornire ragguagli in merito.

Sezione 6: Revisione volontaria

Articolo 59 Disposizioni applicabili

Nel caso della variante I art. 43

1 Se un'organizzazione lascia effettuare una revisione senza esservi obbligata, sono applicabili le disposizioni della presente legge, ad ecce-

Nel caso della variante II art. 43

Se un'organizzazione lascia effettuare una revisione senza esservi obbligata, sono applicabili le disposizioni della presente legge.

zione dell'articolo 44 capoverso 1.

² In tal caso il revisore contabile deve avere le qualifiche corrispondenti alla natura e la grandezza delle organizzazioni verificate

TITOLO QUINTO: PUBBLICITÀ

Articolo 60 Consultazione

Tutte le organizzazioni sono tenute a garantire ai creditori che dimostrano di avere un interesse degno di protezione, la consultazione della relazione sulla gestione nonché, se del caso, del rapporto del revisore contabile.

Articolo 61 Pubblicazione

¹ Le grandi organizzazioni ai sensi dell'articolo 35 sono tenute a pubblicare il loro conto annuale con il rapporto del revisore contabile nel Foglio ufficiale svizzero di commercio oppure ad inviarne un esemplare, a spese del richiedente, ad ogni persona che ne faccia richiesta entro un anno dalla data di chiusura di cui all'articolo 7 capoverso 1.

² Le organizzazioni tenute a redigere un conto consolidato devono consentire l'accesso al conto consolidato e al rapporto del revisore contabile invece che al conto individuale, sempre che nel suo insieme il gruppo superi gli ordini di grandezza determinanti.

TITOLO SESTO: PERDITA DI CAPITALE, ECCEDENZA DI DEBITI ED INSOLVENZA

Capitolo 1: Perdita di capitale

Articolo 62 Perdita di capitale in società di capitale e società cooperative

Se dall'ultimo bilancio annuale risulta che la metà del capitale azionario di una società anonima, del capitale sociale di una società a garanzia limitata o del capitale sociale di una società cooperativa non è più coperta da quote, l'organo di gestione supremo ne informa senza indugio i soci e comunica loro le misure di risanamento da adottare.

Capitolo 2: Eccedenza di debiti ed insolvenza

Articolo 63 Bilanci intermedi e convocazione dell'assemblea

¹ Se esiste fondato timore che in base al conto individuale un'organizzazione abbia un'eccedenza di debiti o sia insolubile, l'organo supremo di gestione:

- a. allestisce immediatamente un bilancio intermedio del conto individuale stimando i beni secondo il valore d'esercizio e di liquidazione e lo sottopone alla verifica del revisore contabile;
- b. convoca nel contempo l'assemblea generale dei soci e le propone misure di risanamento.

² Se l'organizzazione non dispone di alcun revisore contabile, per la verifica dei bilanci intermedi l'organo di gestione supremo designa una persona competente.

Articolo 64 Avviso del giudice da parte dell'organo di gestione supremo

¹ Se dai bilanci intermedi del conto individuale risulta che l'organizzazione ha un'eccedenza di debiti o è insolubile, l'organo di gestione supremo avvisa il giudice.

² Non occorre avvisare il giudice qualora:

- a. i creditori dell'organizzazione accettino, per l'insufficienza d'attivo stimata secondo il valore d'esercizio, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori e di soprassedere all'incasso dei loro crediti; oppure
- b. vi siano prospettive concrete che il sovraindebitamento o l'insolvenza siano eliminati entro 60 giorni dall'allestimento dei bilanci intermedi o dalla constatazione d'insolvenza.

³ Ove vi sia l'obbligo di fare versamenti suppletivi, il giudice va avvisato soltanto se le persone soggette a tale obbligo non rimediano all'eccedenza di debiti o all'insolvenza entro 60 giorni dalla constatazione.

Articolo 65 Avviso del giudice da parte del revisore contabile

Se in caso di eccedenza di debiti o di insolvenza l'organo di gestione supremo non adempie i suoi obblighi di cui agli articoli 63 e 64, il revisore dei conti individuali o la persona competente ai sensi dell'articolo 63 capoverso 2 avvisa il giudice.

Articolo 66 Misure adottate dal giudice

¹ Ricevuto l'avviso secondo gli articoli 64 o 65 il giudice dichiara il fallimento. Può tuttavia differirlo, ad istanza dell'organo di gestione supremo o di un creditore, quando il risanamento appaia probabile. In tal caso prende le misure appropriate per la conservazione del patrimonio.

² Il giudice può designare un commissario e privare gli organi del loro potere di disposizione o subordinare le loro decisioni all'approvazione del commissario. Definisce in modo dettagliato le attribuzioni del commissario.

³ Il differimento del fallimento è pubblicato solo se la tutela dei terzi lo esige.

TITOLO SETTIMO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Capitolo 1: Disposizioni transitorie****Articolo 67 Applicazione della legge**

¹ Le prescrizioni della presente legge vanno applicate al più tardi per l'esercizio che inizia due anni dopo la sua entrata in vigore.

² L'obbligo di consolidamento secondo la presente legge è applicabile al più tardi per l'esercizio che inizia tre anni dopo la sua entrata in vigore.

³ Le disposizioni contemplate in statuti, regolamenti, contratti di società e altri basi legali delle organizzazioni che contraddicono la presente legge sono nulle a partire dall'applicazione delle nuove prescrizioni.

Articolo 68 Ordini di grandezza

Per determinare la grandezza dell'organizzazione secondo gli articoli 35 e 45, all'introduzione della legge ci si fonda sul bilancio complessivo e sulla cifra d'affari degli anni precedenti.

Articolo 69 Struttura del conto annuale

¹ Nel primo anno d'applicazione della legge si può rinunciare alla continuità nella presentazione e alla menzione dei dati corrispondenti degli anni precedenti.

² Nel primo allestimento dello schema delle immobilizzazioni secondo l'articolo 20 capoverso 1 numero 7 ci si potrà basare su valori di stima che vanno tuttavia spiegati nell'allegato. La medesima procedura può essere ap-

plicata per altre voci di bilancio che non possono essere determinate esattamente, come le riserve da capitale.

Articolo 70 Nuove valutazioni

¹ La differenza risultante dalla prima nuova stima degli attivi e passivi potrà essere contabilizzata direttamente nelle riserve da utili o di rivalutazione eludendo il conto economico. In tal caso occorre tuttavia costituire accantonamenti per eventuali oneri fiscali latenti. È possibile rinunciare ad una nuova valutazione alle condizioni di cui all'articolo 34.

² Per i fondi e le partecipazioni rivalutati secondo la precedente versione dell'articolo 670 CO, l'importo rivalutato va ripreso nel bilancio quale nuovo prezzo d'acquisto. La riserva di rivalutazione costituita a suo tempo resta immutata e il suo impiego è retto dal precedente articolo 671b CO.

Capitolo 2: Disposizioni finali

Articolo 71 Codice civile

Il Codice civile svizzero è modificato come segue:

Articolo 65

¹ L'assemblea sociale risolve circa l'ammissione o l'esclusione dei soci, elegge la direzione e se del caso il revisore contabile, approva la relazione sulla gestione e decide ...

² Essa esercita la sorveglianza sopra l'attività degli organi di gestione e, unitamente al revisore contabile, li può sempre revocare, impregiudicate le ragioni ...

Articolo 77

... conformemente agli statuti. Sono salve le disposizioni in merito all'eccedenza di debiti e all'insolvenza contemplate nella legge federale sul rendiconto e la revisione contabile.

Articolo 83

¹ ... dall'atto di fondazione. Se del caso, il revisore contabile è eletto dal consiglio di fondazione.

² Se l'organizzazione prevista non è sufficientemente determinata o se non è conforme alla legge, l'autorità di vigilanza deve ordinare le misure necessarie.

Articolo 72 Codice delle obbligazioni

Il Codice delle obbligazioni è modificato come segue:

Articolo 554

capoverso 2

5. se del caso il nome o la ditta del revisore contabile indicandone il domicilio, la sede o una succursale iscritta nel registro di commercio.

Articolo 557

- ³ I soci eleggono se del caso il revisore contabile e approvano la relazione sulla gestione.

Articolo 558

B. Conto
economico

- ¹ Per ogni esercizio annuale e in conformità del conto economico e del bilancio sarà determinata la parte spettante ad ogni socio.

Articolo 596

capoverso 2

6. se del caso il nome o la ditta del revisore contabile indicandone il domicilio, la sede o una succursale iscritta nel registro di commercio.

Articolo 625

- ¹ ... alla composizione del consiglio d'amministrazione in conformità ...

Articolo 627

numero 13.

abrogato

Articolo 635a

Un revisore contabile ...

Articolo 640

capoverso 3

3. la prova che sono stati nominati gli amministratori e il revisore contabile, con l'indicazione ...

Articolo 641

10. [se del caso] il nome o la ditta del revisore contabile, con l'indicazione ...

Articolo 652a

capoverso 1

5. l'ultimo conto annuale col rapporto di verifica e, ove ...

Articolo 652f

- ¹ Il revisore contabile verifica ...

Articolo 653f

- ¹ ... lo richiede, un revisore contabile abilitato verifica ...

Articolo 653i

- ¹ Dopo che un revisore contabile abilitato abbia ...

- ² ... che la relazione del revisore contabile contiene le indicazioni richieste.

Articolo 659a

- ² La società è tenuta a dedurre per le azioni proprie un importo dalla riserva da utili.

Articoli 662, 662a, 663, 663a e 663b

Abrogati

Articolo 663c

[...]

B. Rapporti di partecipazioni in caso di società con azioni quotate in borsa.

Articoli 663d, 663e, 663f, 663g, 663h, 664, 665, 665a, 666, 667, 669 e 670

Abrogati

Articolo 671

C. Riserve,
I. Riserve da capitale

¹ Alla riserva da capitale vanno assegnati:

1. il ricavo proveniente dall'emissione di titoli ed eccedente il loro valore nominale, dopo copertura delle spese d'emissione (aggio);
2. il saldo dei versamenti effettuati su azioni annullate, diminuito dell'eventuale perdita subita con le azioni emesse in loro sostituzione (utile d'annullamento).

Articoli 671a e 671b

abrogati

II. Riserva legale

Articolo 672

¹ Occorre costituire una riserva legale a cui va assegnato il 5 per cento dell'utile dell'esercizio, previa deduzione di un'eventuale perdita riportata.

² La riserva legale va alimentata sino a che abbia raggiunto il 50 per cento del capitale azionario sottoscritto o il 20 per cento della somma di bilancio. Nelle società il cui scopo consiste prevalentemente nella partecipazione ad altre imprese (società holding) la riserva legale va alimentata finché raggiunge il 20 per cento del capitale azionario sottoscritto.

Articolo 673

III. Ulteriori riserve

¹ Gli statuti possono prevedere la costituzione di ulteriori riserve e determinarne la destinazione e l'impiego.

² L'assemblea generale delibera sulla costituzione e lo scioglimento di riserve non previste nella legge e negli statuti. Può prendere decisioni che superano le esigenze di queste ultime, sempre che ciò sia giustificato per garantire durevolmente la prosperità dell'impresa tenendo conto degli interessi degli azionisti.

Articolo 674

IV. Deduzione di perdite

¹ Le perdite dell'esercizio in rassegna o di precedenti esercizi possono essere riportate.

² Le perdite degli esercizi precedenti vanno compensate con gli utili dell'esercizio in rassegna.

³ Se si compensano perdite con riserve, la compensazione deve seguire il seguente ordine:

1. riserve da utili e altre riserve secondo l'articolo 673 tenendo conto delle corrispondenti destinazioni;
2. riserve legali;
3. riserve da capitale.

Articolo 693

capoverso 3

1. la nomina del revisore contabile;

Articolo 695

² Questo divieto non si applica ai revisori contabili.

Articolo 696

IV. Diritti di controllo degli azionisti
1. Comunicazione della relazione sulla gestione e della relazione del revisore contabile

¹ ... dagli azionisti, la relazione sulla gestione e quella del revisore contabile. ...

³ Non concerne il testo italiano.

Articolo 697

¹ ... sugli affari della società e al revisore contabile sull'esecuzione e il risultato della sua verifica.

Articolo 697h

abrogato

Articolo 698

capoverso 2

2. la nomina degli amministratori e [se del caso] del revisore contabile;
3. l'approvazione della relazione sulla gestione;
4. la deliberazione sull'impiego dell'utile, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili.

Articolo 699

¹ L'assemblea generale è convocata dal consiglio d'amministrazione e, quando occorra, dal revisore contabile; il diritto di convocarla ...

Articolo 705

¹ L'assemblea generale può revocare i membri del consiglio d'amministrazione e il revisore contabile, come pure gli altri procuratori e mandatari ch'essa avesse nominati.

Articoli 725 - 725a

abrogati

Articolo 726

VII. revoca e
sospensione

Titolo precedente l'articolo 727: **C. II**
revisore contabile

Articoli 727, 727a, 727b, 727c, 727d, 727e, 727f, 728, 729, 729a, 729b, 729c e 730

abrogati

Articolo 731

¹ Lo statuto e l'assemblea generale possono estendere le attribuzioni del revisore contabile. Non possono tuttavia affidargli attribuzioni incompatibili con la sua funzione o tali da compromettere la sua imparzialità.

Articolo 731a

abrogato

Articolo 732

² ... La relazione di revisione dev'essere allestita da un revisore contabile abilitato. Questi ...

Articolo 745

³ ... qualora un revisore contabile abilitato confermi ...

Articolo 755

Tutti coloro che si occupano della verifica del conto annuale, della costituzione, dell'aumento ...

Articolo 762

¹ ... il diritto di delegare una o più persone a rappresentarla nel consiglio d'amministrazione o presso il revisore contabile.

² ... il diritto di revocare i membri del consiglio d'amministrazione ed i revisori contabili designati dalla corporazione ...

³ I membri del consiglio d'amministrazione e i revisori contabili designati ...

(Le seguenti proposte di modifica concernenti le società a garanzia limitata si basano sul diritto vigente. Tali modifiche dovranno essere ulteriormente adeguate al nuovo testo di legge)

Articolo 777

6. ... mediante un revisore contabile;

Articolo 781

capoverso 1

10. [se del caso] il nome o la ditta del revisore contabile indicandone il domicilio, la sede o una succursale iscritta nel registro di commercio.

Articolo 805

II. Riserve

Le disposizioni sulle riserve della società anonima si applicano per analogia alla società a garanzia limitata.

Articolo 810

capoverso 1

3. [se del caso] la nomina del revisore contabile, con riserva ...
4. l'approvazione della relazione sulla gestione, come pure la determinazione dell'impiego degli utili netti;

Articolo 817

abrogato

Articolo 818

VII. Divieto di concorrenza

Articolo 819

C. Controllo da parte dei soci

Variante I [senza revisore contabile per le piccole sagl]

¹ Se della gestione non sono incaricati tutti i soci, quelli di essi che ne sono esclusi hanno lo stesso diritto di controllo che spetta ai soci della società semplice i quali non hanno la facoltà d'amministrare.

Variante II [revisore contabile obbligatorio]

¹ Ad ogni socio spettano i medesimi diritti di controllo che agli azionisti.

2 Invece di che, lo statuto può prevedere un revisore contabile, il quale dovrà sorvegliare anche la regolare tenuta del libro delle quote. Qualora sia istituito un revisore contabile, spettano ai soci gli stessi diritti di controllo che agli azionisti.

2 Lo statuto può attribuire al revisore contabile la verifica della regolare tenuta del libro delle partecipazioni.

Articolo 832

4. gli organi incaricati dell'amministrazione e se del caso della revisione, ...

Articolo 836

1 ... loro cittadinanza; inoltre, se del caso il nome o la ditta del revisore contabile indicandone il domicilio, la sede o una succursale iscritta nel registro di commercio.

Articolo 856

1 ... convocata per approvare la relazione sulla gestione, ... facilmente consultati dai soci, la relazione sulla gestione e se del caso la relazione del revisore contabile.

2 ... una copia della relazione sulla gestione.

Articolo 857

1 I soci sono in diritto di richiamare l'attenzione del revisore contabile sulle partite ...

Articolo 858

1 Il calcolo dell'avanzo netto dell'esercizio si fa in base al conto annuale.

Articolo 879

capoverso 2

2. la nomina dell'amministrazione e se del caso del revisore contabile;

3. l'approvazione della relazione sulla gestione ...

Articolo 890

¹ L'assemblea generale può revocare gli amministratori e il revisore contabile, nonché gli altri ...

Articolo 902

V. Doveri

Articoli 903 e 906

abrogati

Articolo 907

C. Controllo,
I. Obblighi particolari del revisore contabile

¹ Qualora i soci siano personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, il revisore contabile deve verificare se l'elenco dei soci è tenuto regolarmente.

² Lo statuto e l'assemblea generale possono estendere le attribuzioni del revisore contabile. Non possono tuttavia affidargli attribuzioni incompatibili con la sua funzione o tali da compromettere la sua imparzialità.

Articoli 908 e 909

abrogati

Articolo 910

II. Verifica della gestione

Lo statuto può disporre la verifica periodica della gestione da parte di periti.

Articolo 916

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e del controllo o della revisione dei conti, come pure ...

Articolo 926

capoversi 1 e 3 Non concerne il testo italiano

Articoli 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963 e 964

abrogati

Capitolo 3: Referendum ed entrata in vigore

Articolo 73

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

AVAMPROGETTO DI ORDINANZA SULL'ABILITAZIONE DI REVISORI CONTABILI (OAR) DEL 29 GIUGNO 1998

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 44, 46 e 47 della legge sul rendiconto e la revisione del ...

ordina

Articolo 1 Condizioni per l'abilitazione delle persone fisiche

¹ Una persona fisica è abilitata ad esercitare la funzione di revisore contabile se dispone della necessaria formazione e gode di una reputazione integra.

² Dispongono della formazione necessaria le persone che:

- a. sono titolari di un diploma federale di esperto contabile¹;
- b. sono titolari di un diploma estero che consente loro di svolgere il controllo di legge dei documenti contabili ai sensi dell'ottava direttiva CEE² oppure di un altro diploma straniero riconosciuto equipollente al diploma federale di revisore contabile, con almeno tre anni di esperienza professionale nel settore e che dispongono delle necessarie conoscenze del diritto svizzero;
- c. sono titolari di un diploma federale di perito fiduciario, perito fiscale o di contabile/controller e vantano almeno cinque anni di esperienza professionale nel settore;
- d. hanno concluso studi universitari in economia aziendale, scienze economiche o diritto oppure una formazione presso una scuola superiore per quadri dell'economia e dell'amministrazione riconosciuta della Confederazione e vantano almeno dodici anni di esperienza professionale nel settore.

³ L'esperienza professionale deve consistere in particolare nella verifica di conti individuali, conti consolidati o altri documenti contabili finanziari analoghi. Almeno i due terzi dell'esperienza professionale dev'essere stata acqui-

¹ Prima: perito contabile.

² Ottava direttiva del Consiglio del 10 aprile 1984 (84/253/CEE) basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (GUCE N. L 126 del 12.5.1984, p. 20-26).

sita presso un revisore contabile abilitato o presso un revisore contabile estero comparabile.

Articolo 2 Condizioni per l'abilitazione di persone giuridiche e di società di persone

¹ Le persone giuridiche e le società di persone devono dimostrare che almeno un quinto delle persone che svolgono la revisione dei conti sono abilitate.

² Devono inoltre disporre di una struttura gestionale che garantisca una sorveglianza sufficiente dei singoli mandati.

Articolo 3 Documenti

Il candidato revisore contabile deve fornire all'organo d'abilitazione i seguenti documenti:

- a. attestato di capacità;
- b. certificati di lavoro;
- c. certificato di buona condotta civile e morale;
- d. estratto del registro delle esecuzioni e fallimenti;
- e. estratto del casellario giudiziale.

Articolo 4 Organo d'abilitazione

¹ La competenza per l'abilitazione dei revisori contabili spetta all'organo d'abilitazione.

² L'organo d'abilitazione è composto di cinque membri e tre supplenti. Si organizza autonomamente ed emana i necessari regolamenti. I regolamenti devono essere approvati dal dipartimento competente.

³ L'elezione e la durata del mandato dei membri dell'organo d'abilitazione sono retti dall'ordinanza sulle commissioni³.

Articolo 5 Durata e revoca dell'abilitazione

¹ Le persone fisiche sono abilitate a tempo indeterminato, le persone giuridiche e le società di persone per cinque anni.

² Se un revisore contabile non adempie più i requisiti di cui agli articoli 1 e 2, l'organo d'abilitazione gli revoca l'abilitazione.

³ RS 172.31

Articolo 6 Elenco

L'organo d'abilitazione tiene un elenco dei revisori contabili abilitati. L'elenco dev'essere accessibile al pubblico.

Articolo 7 Disposizioni transitorie

¹ Le persone che all'entrata in funzione dell'organo di abilitazione soddisfano i requisiti di cui all'articolo 1 sono considerate abilitate.

² Le persone fisiche e giuridiche e le società di persone che all'entrata in vigore della presente ordinanza adempiono i requisiti di cui all'ordinanza del 15 giugno 1992⁴ sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati hanno diritto all'abilitazione, sempre che la domandino entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

³ L'esperienza professionale acquisita presso una persona fisica o giuridica o una società di persone che hanno diritto all'abilitazione ai sensi del capoverso 2 è computata.

Articolo 8 Diritto vigente: abrogazione

L'ordinanza del 15 giugno 1992⁵ sui revisori particolarmente qualificati è abrogata.

Articolo 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

⁴ RS 221.302

⁵ RS 221.302

**RAPPORTO ESPLICATIVO
CONCERNENTE GLI AVAMPROGETTI DI UNA
LEGGE FEDERALE SUL RENDICONTO E LA
REVISIONE CONTABILE (LRR)
E DI UN'ORDINANZA SULL'ABILITAZIONE DEI
REVISORI CONTABILI (OARC)
DEL 29 GIUGNO 1998**

**PARTE 1: MANDATI E METODO DI LAVORO DELLA
COMMISSIONE**

1. Mandati

Il Dipartimento di giustizia e polizia ha istituito il 18 dicembre 1995 una commissione peritale per l'elaborazione di nuove prescrizioni legali sul rendiconto e la redazione dei rapporti di imprese nonché sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati (Commissione peritale del diritto contabile) e le ha conferito i tre mandati seguenti.

1.1. Rendiconto e redazione dei rapporti (pubblicità)

La Commissione peritale elabora un avamprogetto per un nuovo disciplinamento del rendiconto e della redazione dei rapporti di imprese, compresa la pubblicazione dei conti annuali (pubblicità). La Commissione peritale allestisce inoltre un rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto, accompagnato da un breve commento articolo per articolo.

Il Dipartimento ha dato le **istruzioni seguenti** concernenti questo mandato:

- Le nuove prescrizioni concernenti il rendiconto e la redazione dei rapporti (pubblicità) devono essere applicabili a tutti i tipi di società di diritto privato con personalità giuridica (SA, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata, società cooperativa). La Commissione peritale esamina se e in che misura le norme siano pure applicabili anche alle imprese con altra forma giuridica e alle fondazioni.
- Sono da prendere in considerazione le prescrizioni della prima e della quarta direttiva CEE nel campo del diritto delle società.

- La Commissione peritale esamina se le esigenze concernenti le piccole, le medie e le grandi imprese debbano essere strutturate diversamente, conformemente alle opzioni previste dal diritto europeo.
- Il nuovo disciplinamento deve comprendere le prescrizioni riguardanti il conto di gruppo. In merito, occorre prendere in considerazione le disposizioni della settima direttiva CEE nel campo del diritto delle società.
- La Commissione peritale esamina quali possibilità possano essere create per le imprese che stabiliscono i loro conti annuali secondo le norme IAS (*International Accounting Standards*). Si cercherà in questo caso di elaborare un disciplinamento compatibile con le esigenze dell'Unione Europea.
- All'atto dell'elaborazione delle proposte normative occorrerà prendere in considerazione gli interventi parlamentari che concernono il campo della contabilità (attualmente è depositata una mozione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale, che domanda di prendere in considerazione i rischi di prodotti finanziari derivati nel bilancio).

La Commissione peritale esamina se e in che misura il nuovo disciplinamento debba essere incorporato nel diritto delle obbligazioni o se sia da preferire l'emanazione di una legge sul rendiconto e la pubblicità. Rimane in seguito da esaminare se e in che misura il disciplinamento possa essere effettuato sotto forma di ordinanza. Occorrerà determinare quali disposizioni debbano figurare a livello della legge, a causa della loro importanza fondamentale. Le norme di delega devono essere elaborate in collaborazione con la Divisione II della legislazione dell'Ufficio federale di giustizia.

1.2. Requisiti dei revisori particolarmente qualificati

La Commissione peritale è incaricata di elaborare un avamprogetto di revisione dell'ordinanza sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati. Essa allestisce un rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto, nonché un breve commento articolo per articolo.

Le **istruzioni** concernenti questo mandato sono le seguenti:

- All'atto della rielaborazione dell'ordinanza, devono essere prese in considerazione le esigenze dell'ottava direttiva dell'Unione Europea nel campo del diritto societario, nella misura in cui le stesse non siano ancora soddisfatte dal diritto vigente. Occorrerà in particolare esaminare se per l'imposizione dei requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati sia auspicabile creare un sistema di abilitazione, in analogia con le disposizioni dell'Unione Europea. Occorrerà in questo caso prevedere, in qualità di autorità di vigilanza e di abilitazione, una commissione o un organo di abilitazione in seno al quale le organizzazioni professionali interessate siano rappresentate in modo appropriato.

- Nel vigente diritto della SA, la norma di delega (articolo 727b capoverso 2 CO) non può essere sufficiente come base legale né per una procedura di abilitazione, né per disposizioni concernenti l'indipendenza dei revisori. Pertanto, essa all'occorrenza dovrà essere completata in collaborazione con la Divisione II della legislazione dell'Ufficio federale di giustizia.
- In analogia con il nuovo disciplinamento del rendiconto e della pubblicità, occorre armonizzare, per le diverse organizzazioni, le esigenze concernenti i revisori. Nel disciplinamento legale delle diverse forme di società devono essere incorporate nella legge le norme di delega o di rimando corrispondenti.
- I principi del disciplinamento devono figurare nella legge. Il disciplinamento di dettaglio può essere effettuato nell'ordinanza in vigore. Nell'ipotesi in cui la Commissione peritale proponga un disciplinamento sotto forma di ordinanza per il rendiconto e la pubblicità, occorrerà esaminare se le disposizioni concernenti i requisiti dei revisori possano essere integrate nella stessa ordinanza.

1.3. Adeguamenti nel diritto delle obbligazioni

Nel diritto delle obbligazioni si deve procedere agli adeguamenti necessari al disciplinamento futuro (rendiconto, pubblicità, qualifiche dei revisori).

La Commissione peritale allestisce un avamprogetto di legge federale con le modifiche necessarie per la revisione del diritto delle obbligazioni. Redige inoltre un rapporto esplicativo generale, compreso un breve commento articolo per articolo.

2. Il metodo di lavoro della Commissione

2.1. Composizione della Commissione

La Commissione peritale era composta da:

Presidente

Peider Mengiardi, dott. in diritto, Basilea/Oberwil (BL)

Membri

Ann-Kristin Achleitner, prof., dott. in diritto, dott. in scienze economiche, San Gallo/Oestrich-Winkel (D)

Giorgio Behr, prof., dott. in diritto, avvocato, esperto contabile diplomato, Sciaffusa

Peter Bertschinger, licenziato in scienze economiche, esperto contabile diplomato, Zurigo

Ancillo Canepa, esperto contabile diplomato, diplomato in economia aziendale, Zurigo

Angelo Digeronimo, diplomato in scienze politiche, esperto per le questioni fiscali all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna

Jean Nicolas Druey, prof., dott. in diritto, San Gallo

Carl Helbling, prof., dott. in scienze economiche, esperto contabile diplomato, Zurigo

Beat Kappeler, licenziato in scienze politiche, giornalista economico, Herrenschwanden

Arnold Knechtle, dott. in diritto, avvocato, Gruppo delle Holding Industriali Svizzere, Berna

Daniel Lehmann, licenziato in diritto, Unione svizzera delle arti e mestieri, Berna

Georges Muller, prof., dott. in diritto, avvocato consulente, Losanna

Alfred Stettler, prof., dott. in scienze economiche, École des HEC, Losanna

Segreteria

Roland Jeitziner, avvocato e notaio, Ufficio federale di giustizia, Berna

Philippe Gobet, avvocato, Ufficio federale di giustizia, Berna

Nicholas Turin, licenziato in diritto, Ufficio federale di giustizia, Berna.

2.2 Esperti

Hanno cooperato in qualità di esperti per strumenti finanziari derivati:

Conrad Meyer, prof, dott. in scienze economiche, Zurigo

Beat Ammann, dott. in diritto, Amministrazione federale delle finanze, Berna.

I problemi connessi con il diritto fiscale (articolo 34 dell'avamprogetto) sono stati discussi con i professori Peter Bockli, Basilea, e Robert Waldburger, San Gallo.

Per quanto concerne i problemi perdita di capitale, indebitamento eccessivo e insolvenza, nonché le norme di delega, la Commissione di esperti ha sollecitato il parere di specialisti dell'Ufficio federale di giustizia.

2.3 Basi di lavoro

Oltre al diritto vigente svizzero e estero, le basi di lavoro sono state la letteratura specializzata, le direttive CEE relative al rendiconto, una

presentazione ricapitolativa dell'Istituto svizzero di diritto comparato, Dorigny/Losanna, in merito alla trasposizione di dette direttive nei Paesi dell'Unione Europea, le norme relative al rendiconto dell'*International Accounting Standards Committee* IASC, i *Generally Accepted Accounting Principles GAAP* degli USA e le Raccomandazioni svizzere concernenti la presentazione dei conti RPC; inoltre le discussioni e decisioni interne all'Unione europea concernenti la ricerca di un avvicinamento alle norme IASC, nonché la semplificazione delle esigenze relative al rendiconto delle piccole e medie imprese; infine, le discussioni nel quadro della *World Trade Organisation* WTO in merito alle condizioni di abilitazione alla funzione di revisore secondo il *General Agreement on Trade in Services* GATS (Accordo generale sugli scambi di servizi).

2.4 Procedura

Il lavoro della Commissione di esperti si è svolto in sei fasi.

Fase I

Nella prima fase, essa ha dibattuto le questioni fondamentali allo scopo di fissare l'orientamento degli avamprogetti. Questi dibattiti si sono svolti nel corso di quattro sedute della Commissione dal febbraio al giugno 1996.

Il 12 agosto 1996, la Commissione ha sottoposto al Dipartimento federale di giustizia e polizia una **relazione intermedia** che presentava il risultato ottenuto. La stessa è stata discussa con l'Ufficio federale di giustizia il 5 settembre 1996.

Fase II

Nella seconda fase - dall'ottobre 1996 al febbraio 1997 - una sottocommissione ha preparato, con l'aiuto degli esperti in materia di strumenti finanziari derivati, un primo avamprogetto di legge e un primo avamprogetto di ordinanza. Questa sottocommissione era composta dal prof. Giorgio Behr, da Peter Bertschinger, dal prof. Jean Nicolas Druey e dal prof. Carl Helbling. Il prof. Druey si è incaricato della coordinazione.

Fase III

Dall'inizio del marzo al giugno del 1997, la Commissione ha dibattuto gli avamprogetti nel corso di cinque sedute.

Fase IV

In seguito, dal luglio all'ottobre 1997, la sottocommissione ha rielaborato gli avamprogetti in collaborazione con il presidente.

Fase V

Nel corso della fase V, nel novembre del 1997, la Commissione ha rivisto e rettificato gli avamprogetti.

Fase VI

Infine, dal dicembre 1997 al marzo 1998, la sottocommissione ha preparato il rapporto finale in collaborazione con il presidente. La Commissione di esperti ha licenziato questo rapporto nell'aprile del 1998.

I professori Georges Muller e Alfred Stettler hanno curato la traduzione francese dell'avamprogetto di legge e dell'avamprogetto di ordinanza, nonché del rapporto esplicativo.

Il 29 giugno 1998, vale a dire circa due anni e mezzo dopo il conferimento del mandato, la Commissione peritale ha consegnato al Dipartimento federale di giustizia e polizia il rapporto finale accompagnato dagli avamprogetti.

2.5 Struttura e forma del rapporto finale

2.5.1 Struttura

I principi dell'intero pacchetto legislativo sono presentati nella seconda parte qui appresso. La terza parte si occupa degli sviluppi internazionali e delle basi concettuali del pacchetto nei campi del rendiconto e della revisione. Nella quarta parte, sono commentati i singoli articoli degli avamprogetti.

2.5.2 Forma

La Commissione peritale si è adoperata per elaborare un rapporto che corrispondesse ai bisogni pratici dei destinatari. Esso dovrebbe anche servire di base alla procedura di consultazione. Ha pertanto rinunciato ad un apparato scientifico e a una bibliografia, provvedendo inoltre a contenere il volume del rapporto. Di conseguenza, ha accettato che il lettore forse non vi trovi una risposta a ogni questione di dettaglio. Nel corso delle future discussioni sull'avamprogetto vi saranno sufficienti occasioni di dibattere nei dettagli anche queste questioni.

2.5.3 Lingua

La Commissione d'esperti ha licenziato gli avamprogetti e il rapporto finale nella versione tedesca. I professori Georges Muller e Alfred Stetter sono responsabili della traduzione francese. Il testo italiano è stato curato dai servizi linguistici della Cancelleria federale.

PARTE 2: CARATTERISTICHE DEL PACCHETTO LEGISLATIVO

1. Scopo del rendiconto

1.1 La contabilità quale base del rendiconto

La contabilità è la base del rendiconto. Conformemente al diritto attuale (art. 957 ss. CO), l'avamprogetto di legge domanda che la contabilità segua i principi di una tenuta regolare dei conti (PTRC). I principi più importanti sono stabiliti nell'articolo 4.

1.2 Il rendiconto orientato in funzione dei bisogni dei destinatari

Il rendiconto costituisce una base importante per la valutazione dell'attività degli organi di gestione e in quanto tale è uno strumento per riferire sulla stessa. Ma è anche nello stesso tempo una base di decisione per i lettori del bilancio, per i datori di credito e per gli investitori.

Il rendiconto si compone in generale del conto annuale (conto economico, bilancio, conto dei flussi di tesoreria e allegato), nonché del rapporto annuale. Il diritto attuale della SA ingloba il conto annuale e il rapporto annuale sotto il termine "relazione sulla gestione" (CO articolo 662). L'avamprogetto adotta questa terminologia (articolo 7). Il conto dei flussi di tesoreria costituisce una novità come parte integrante del conto annuale.

Secondo la grandezza, la forma giuridica e la natura delle attività dell'organizzazione, i destinatari del rendiconto sono i detentori di quote o i beneficiari di fondazioni, le parti contraenti, in particolare i datori di credito e gli altri creditori, gli analisti finanziari, gli investitori potenziali e le autorità (autorità fiscali e di vigilanza). Gli organi di gestione dell'organizzazione sono tenuti a fornire informazioni e a redigere il rendiconto.

Gli interessi dei destinatari sono differenziati, indipendentemente dalla grandezza e dalla natura dell'attività. Bisogna tenerne conto per il contenuto e il grado di capillarità dell'informazione.

1.3 Trasparenza

1.3.1 Presentazione fedele della situazione economica

Secondo una concezione moderna, il rendiconto in funzione dei bisogni dei destinatari deve presentare fedelmente la situazione economica dell'organizzazione, in particolare il patrimonio, la situazione finanziaria e i risultati d'esercizio, in modo tale che terzi possano farsi un giudizio affidabile (principio di *true and fair view*). Questo punto di vista è anche un elemento

centrale del diritto dell'Unione Europea. Anche l'avamprogetto di legge si basa su questo principio.

L'espressione "*true and fair view*" viene sempre più spesso sostituita dai professionisti con la designazione più pertinente "*fair presentation*", utilizzata dapprima negli USA. L'avamprogetto di legge adotta questa formulazione (articolo 8 capoverso 1). Con il concetto "presentazione fedele" si scosta linguisticamente pure dall'espressione tedesca della quarta direttiva CEE "ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild" (un'immagine corrispondente alla situazione effettiva). Si vuole così evitare di suscitare idee false in merito al processo e alle possibilità del rendiconto. I fatti sono certamente una base del rendiconto. Tuttavia, le informazioni che appaiono nei conti non sono sempre la riproduzione diretta di fatti, ma talvolta il risultato di una valutazione dei medesimi. In questo processo di valutazione vi è, come ogni esperto sa, un significativo margine di apprezzamento.

L'esigenza di una presentazione fedele (*fair presentation*) è d'altronde strettamente apparentata con il principio molto familiare del diritto svizzero, secondo il quale ognuno è tenuto ad agire, nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi, secondo la buona fede (articolo 2 capoverso 1 CC).

1.3.2 Innovazione essenziale

Il principio della presentazione fedele della situazione economica dell'organizzazione sottoposta all'obbligo della contabilità costituisce un'innovazione essenziale dell'avamprogetto di legge. È noto che questa preoccupazione non è ancora del tutto concretata nel diritto svizzero, neppure nel diritto riveduto della SA.

1.3.3 Presentazione fedele e riserve latenti

La designazione "presentazione fedele" indica che non è in sé possibile in un lavoro espresso in cifre dare un'immagine esatta della situazione economica di un'organizzazione anche se esso è completato con informazioni dettagliate e spiegazioni nell'allegato e nel rapporto annuale. Questo non è soltanto dovuto al margine di apprezzamento, già menzionato, che presiede alla valutazione dei fatti, bensì anche alla dinamica della vita degli affari. È vero che l'evoluzione futura deve essere presa in considerazione nel rendiconto. Tuttavia, il conto economico si riferisce a un periodo ben determinato del passato, vale a dire l'esercizio annuale. Inoltre, il bilancio presenta un momento ben preciso dello stato patrimoniale, vale a dire il giorno della chiusura dell'esercizio annuale (data di chiusura del bilancio).

Bisogna inoltre considerare che la presentazione fedele si riferisce sempre a un determinato sistema di norme che può essere concepito in modi diversi. La maggior parte dei Paesi possiede un siffatto sistema di norme che è svi-

luppato nel diritto nazionale o rimanda totalmente o in parte a normative tecniche nazionali o internazionali.

Gli elementi centrali di questi sistemi sono le prescrizioni relative agli obblighi e ai limiti di iscrivere nell'attivo e nel passivo, alla valutazione, compresa la costituzione di accantonamenti, e alla struttura del conto economico, del bilancio e dell'allegato.

È un malinteso molto diffuso credere che non vi sia posto per riserve latenti in un sistema di *far presentation* (presentazione fedele). La possibilità di costituire riserve latenti dipende totalmente dal modo secondo cui sono elaborate le prescrizioni di valutazione e le norme sulla costituzione di accantonamenti. Le riserve latenti sarebbero escluse soltanto se tutti gli attivi fossero iscritti nel bilancio al loro valore di mercato e se si conoscessero esattamente in anticipo gli ammontari degli impegni di pagamento o di prestazione per i quali devono essere costituiti accantonamenti. Quest'ultima situazione non si verifica praticamente mai e la valutazione di tutti gli attivi al loro valore di mercato non viene richiesta neppure dai regolamenti più moderni d'impronta anglosassone. Questo significa che l'iscrizione nel bilancio secondo il principio dei costi storici (costi d'acquisto, rispettivamente di produzione) crea sempre riserve latenti se i valori di mercato superano, con il tempo, questi valori (si tratta delle riserve obbligatorie). Incompatibile con il principio della presentazione fedele è la costituzione arbitraria di riserve latenti, vale a dire la sottovalutazione "tacita" di attivi o la sopravvalutazione "tacita" di passivi, in altri termini la costituzione di cosiddette riserve arbitrarie. La costituzione arbitraria di riserve latenti falsa il risultato e deve perciò essere respinta dal punto di vista della presentazione fedele dei risultati d'esercizio.

Certamente, le prescrizioni di valutazione dell'avamprogetto seguono l'evoluzione internazionale con una tendenza a prendere maggiormente in considerazione i valori di mercato. Tuttavia, è sempre valido il principio della valutazione in base ai costi di acquisto, rispettivamente di produzione (articolo 25 capoverso 1). Vi sono eccezioni per casi speciali, come per esempio per elementi dell'attivo circolante quotati in borsa (articolo 26 capoverso 3). Voci importanti dell'attivo fisso, sia le immobilizzazioni materiali, sia le immobilizzazioni finanziarie (ad eccezione dei crediti a lungo termine e delle partecipazioni a imprese controllate) possono come sempre essere iscritte nel bilancio in base ai costi storici, anche se hanno una quotazione (articolo 29 capoverso 1). Quest'ultima deve tuttavia figurare nell'allegato (articolo 18 capoverso 1 numero 5 lettera d). In definitiva, la costituzione di riserve latenti sotto forma di "riserve obbligatorie" è dunque sempre possibile secondo l'avamprogetto, non però la costituzione di riserve arbitrarie.

1.3.4 Contraddizione tra alcune prescrizioni particolari della legge e la presentazione fedele

Poiché i regolamenti fissano spesso le possibilità e i limiti dell'iscrizione degli elementi nell'attivo e nel passivo, le norme di valutazione nonché le prescrizioni relative alla struttura e al grado di capillarità dei conti, può eccezionalmente capitare che l'immagine risultante non appaia fedele (*fair*) nel senso dell'articolo che definisce lo scopo. Il mondo degli affari deve tuttavia vivere con questa contraddizione; non è in effetti concepibile voler padroneggiare l'intera problematica del rendiconto con il solo articolo che definisce lo scopo (!). Inevitabilmente, questa contraddizione è presente anche nel sistema di norme dell'avamprogetto.

Riguardo a questa problematica, la quarta direttiva CEE (articolo 2 capoverso 4) domanda informazioni complementari se l'applicazione della legge non basta a dare un quadro sufficientemente fedele. Secondo l'articolo 2 capoverso 5 della quarta direttiva europea, l'utilizzatore della norma dovrebbe perfino derogare a determinate disposizioni particolari se, in casi eccezionali, la loro applicazione risultasse in contraddizione con lo scopo fissato dalla legge (l'immagine più fedele possibile).

L'esigenza di informazioni complementari non solleva problemi troppo grandi. È concretata nel presente avamprogetto di legge (articolo 8 capoverso 2). Per contro, una disposizione secondo la quale, in casi eccezionali, occorrerebbe derogare a norme legali particolari se la loro applicazione fosse inconciliabile con la presentazione più fedele possibile comporterebbe una grande incertezza del diritto e potrebbe eventualmente anche essere occasione di abusi. La Commissione di esperti ha pertanto rinunciato a una tale disposizione e accetta in questa misura una divergenza in rapporto al diritto europeo. Secondo il suo parere, le informazioni complementari nell'allegato, imposte dall'articolo 8 capoverso 2 LRR, sono all'occorrenza sufficienti per aiutare a concretare il principio della *fair presentation*.

1.3.5 Valore informativo del rendiconto

Le informazioni del rendiconto devono essere sufficientemente complete, dato che devono presentare il più fedelmente possibile il patrimonio, la situazione finanziaria e i risultati d'esercizio dell'impresa e permettere ai destinatari di farsi in merito un giudizio attendibile. Oltre a norme adeguate di valutazione, ciò necessita una struttura minima del conto economico, del bilancio e dell'allegato, all'occorrenza completata da un conto dei flussi di tesoreria e da informazioni dettagliate nell'allegato, nonché l'obbligo di delucidare nell'allegato e nel rapporto annuale i principi del rendiconto e gli avvenimenti importanti necessari per la loro comprensione.

Le informazioni da fornire e la misura secondo cui devono essere circostanziate dipendono dalla grandezza e dalla natura delle attività dell'organizzazione e necessitano un' adeguata differenziazione.

Prescrizioni minime sulla struttura e il grado di capillarità non servono soltanto all'informazione sull'organizzazione interessata ma anche alla comparabilità. È particolarmente importante per gli investitori delle imprese quotate in borsa ma anche per i detentori di quote di organizzazioni private.

Le disposizioni relativamente dettagliate dell'avamprogetto che disciplinano la struttura dei conti seguono quelle della quarta direttiva CEE. A prima vista, possono sembrare gravose per le piccole e medie imprese, ma considerate più dettagliatamente risultano necessarie e utili.

1.3.6 Argomenti contro una presentazione fedele della situazione economica

Contro una presentazione fedele della situazione economica viene spesso fatto valere che sarebbe stimolata l'avidità soprattutto dei detentori di quote e dei collaboratori se la situazione patrimoniale e i risultati d'esercizio fossero presentati in modo palese. In un mondo degli affari in cui l'accento è posto sia sull'importanza della motivazione dei collaboratori per il successo dell'impresa sia sull'orientamento delle attività in funzione dell'accrescimento del valore borsistico dell'impresa (*stakeholder value*, compreso *shareholder value*), dovrebbe tuttavia essere possibile equilibrare gli interessi in base a relazioni trasparenti. Una tale trasparenza instaura fiducia e la fiducia costituisce la miglior base per discussioni costruttive. La concezione secondo la quale il rendiconto non dovrebbe dare un'immagine fedele della situazione economica dell'impresa è dunque obsoleta.

Si fa anche valere che le riserve latenti (si tratta qui della costituzione di riserve latenti nel senso di riserve arbitrarie) sarebbero necessarie per assicurare la continuazione dell'impresa. Il diritto vigente della SA si basa pure su questa idea (art. 669 capoverso 3 CO).

È indiscutibile la necessità di riserve per la continuazione dell'impresa in periodi sfavorevoli. Ma questo obiettivo può anche essere raggiunto per mezzo di riserve palesi.

Il diritto vigente conosce già riserve obbligatorie per la protezione del capitale proprio. Esse funzionano come blocco alla distribuzione di benefici (articolo 671 CO) nell'interesse della continuazione dell'impresa. Inoltre, il vigente diritto della SA offre la possibilità di prevedere negli statuti riserve generali più elevate nonché riserve destinate a scopi particolari (articoli 672 a 674 CO). Inoltre, l'assemblea generale può decidere la costituzione di riserve non previste né dalla legge né dagli statuti nella misura in cui questo sia giustificato per assicurare la prosperità duratura dell'impresa o la ripartizione di un dividendo quanto costante possibile tenuto conto degli interessi di tutti gli azionisti (articolo 674 capoverso 2 CO). Disposizioni simili esistono nel diritto della società a garanzia limitata (articolo 805 CO) e della cooperativa (CO articolo 860). Questa concezione è ripresa nel progetto con alcune precisazioni e semplificazioni. Maggiori dettagli in merito si trovano nel commento degli arti-

coli adeguati 671-673 e 805 CO (l'articolo 860 CO sull'obbligo di formare un fondo di riserva e di accrescerlo nella cooperativa non è stato modificato)

La Commissione ha esaminato se occorresse introdurre un blocco delle ripartizioni di benefici anche per le associazioni e le fondazioni, rispettivamente un blocco dei prelievi per il commerciante individuale nonché per la società in nome collettivo e la società in accomandita; vi ha però infine rinunciato, considerate le strutture particolari di queste organizzazioni.

2. Limitazioni della trasparenza

2.1 Rapporto con il diritto fiscale

Un ostacolo del tutto particolare alla realizzazione di un rendiconto corrispondente al principio della presentazione fedele potrebbe essere il principio in vigore in Svizzera, come in altri Paesi dell'Europa continentale, secondo il quale il bilancio commerciale costituisce (di massima) la base per la tassazione (principio dell'importanza determinante del bilancio commerciale). È vero che fin quando non vi è una fiscalità di gruppo il problema sorge soltanto in relazione al conto individuale; ha tuttavia una grande portata.

Se il legislatore non dedica l'attenzione necessaria a questa questione, sorge una contraddizione troppo grande tra l'esigenza di una presentazione fedele della situazione economica dell'impresa e gli interessi fiscali dell'organizzazione interessata. Secondo la Commissione peritale, la migliore soluzione a lungo termine sarebbe la rimessa in questione del principio dell'importanza determinante del bilancio commerciale e il suo abbandono totale o parziale. Si tenderebbe in questo modo verso una soluzione quale sussiste attualmente nel mondo anglosassone nonché nei Paesi Bassi e in Danimarca. La Commissione peritale è tuttavia conscia del fatto che questo problema va risolto nel diritto fiscale e non nel diritto contabile. Essa ha di conseguenza rinunciato a formulare una tale proposta e, nel senso di una soluzione provvisoria, ha tentato di tener conto del problema per mezzo di una disposizione particolare nel diritto sul rendiconto (articolo 34). Si è basata a questo scopo sulle disposizioni particolari della quarta direttiva CEE e si è ispirata a prescrizioni simili dell'Europa continentale. A proposito di questa questione complessa rimandiamo al commento dell'articolo 34.

2.2 Clausola di salvaguardia

La trasparenza nel senso di una presentazione fedele può, in casi eccezionali, ledere interessi degni di protezione dell'impresa. Il diritto vigente della SA conosce già una clausola di salvaguardia che dovrebbe prevenire questo rischio (articolo 663h CO). Anche l'avamprogetto contiene una prescrizione corrispondente, tuttavia di contenuto limitato. Nell'allegato, un'organizzazione può rinunciare a indicare partecipazioni o il riparto della cifra d'affari se possono risultare importanti svantaggi per sé o per un'altra organizzazione ap-

partenente allo stesso gruppo (articolo 23). Per maggiori dettagli in merito rimandiamo al commento dell'articolo 23.

3. Campo di applicazione della legge

3.1 Criteri per l'obbligo della contabilità e del rendiconto

Secondo l'avamprogetto di legge e come finora (articolo 957 CO), l'obbligo della contabilità e del rendiconto vige per tutte le ditte individuali, società di persone e persone giuridiche del diritto privato che devono farsi iscrivere nel registro di commercio. Inoltre, le associazioni e le fondazioni non sottoposte all'iscrizione obbligatoria nel registro di commercio devono tenere la contabilità e redigere il rendiconto, nella misura in cui la loro grandezza o la natura delle loro attività lo renda necessario (articolo 2 capoverso 1 lettera b).

3.2 Indipendenza dalla forma giuridica, ma semplificazioni e agevolazioni per le piccole e medie imprese

L'obbligo della contabilità e del rendiconto è indipendente dalla forma giuridica dell'organizzazione, come è già di massima il caso nel diritto vigente (articolo 957 segg. CO). È vero che attualmente soltanto il diritto della SA contiene prescrizioni dettagliate. Queste ultime valgono in parte anche per la società a garanzia limitata (articolo 805 CO) benché vi sia una controversia in merito alla questione se l'articolo 805 CO rimandi alle vecchie o alle nuove norme contabili del diritto della SA riveduto nel 1991.

Secondo la Commissione peritale, è per principio giusto che per tutte le organizzazioni sottoposte all'obbligo del rendiconto siano emanate norme contabili uniformi. Ciò significa che per determinate organizzazioni sottoposte a quest'obbligo, in particolare le ditte individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita, le cooperative, nonché per determinate associazioni e fondazioni, le esigenze vengono estese rispetto allo stato attuale, nell'interesse di una più grande trasparenza.

La Commissione ha esaminato se occorra eventualmente escludere dal campo di applicazione della legge le ditte individuali e le società di persone. Vi ha rinunciato tuttavia poiché ritiene che sarebbe falso strutturare il rendiconto per questo gruppo diversamente che per le altre organizzazioni. La responsabilità illimitata non è un argomento sufficiente contro la trasparenza del rendiconto. A prescindere da questo, si sarebbero dovute prevedere per questa categoria disposizioni di sostituzione, a meno di continuare ad accontentarsi del disciplinamento molto conciso degli articoli 957 a 964 CO; ma anche questa soluzione sarebbe stata insoddisfacente.

La Commissione era unanime nel ritenere che occorresse apportare semplificazioni e agevolazioni per le piccole imprese, indipendentemente dalla forma

giuridica. Ha preso in considerazione questo desiderio sotto diversi aspetti. Per maggiori dettagli rimandiamo al numero 4.2 infra.

3.3 Leggi speciali

Per i campi di attività sui quali lo Stato esercita una sorveglianza, prescrizioni particolari di leggi speciali reggono in parte il rendiconto, la pubblicità e la revisione. Si può citare la legge sulle banche, la legge sui fondi d'investimento, la legge sulle borse, la legge sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione, la legge sulle ferrovie, la legge sull'AVS, la legge sulla previdenza professionale, nonché le ordinanze e i regolamenti che vi si riferiscono.

Occorreva determinare se questi disciplinamenti speciali dovessero essere pzoiori globalmente o soltanto nella misura in cui le loro disposizioni differissero da quelle dell'avamprogetto. La Commissione d'esperti ha deciso per un conciso disciplinamento d'eccezione. Le leggi speciali sono applicabili soltanto nella misura in cui contengano prescrizioni proprie ed esaustive. Nella misura in cui esse rimandino a disposizioni del diritto delle obbligazioni, sono applicabili al loro posto le prescrizioni della LRR che le sostituiscono (articolo 2 capoverso 2).

La Commissione peritale è consapevole che la delimitazione non sarà sempre facile. Raccomanda pertanto di esaminare l'adeguamento delle disposizioni speciali dopo l'entrata in vigore della LRR.

4. Differenziazioni

Poiché l'avamprogetto si applica di massima a tutte le organizzazioni sottoposte all'obbligo della contabilità e del rendiconto, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dalla loro grandezza e dalla natura delle loro attività, sono indispensabili differenziazioni.

4.1 Secondo la forma giuridica dell'organizzazione

Vi sono problemi legati al rendiconto che sono specifici della forma giuridica. Bisogna evidentemente tenerne conto. Il disciplinamento corrispondente si trova nel diritto dell'organizzazione interessata, ma in alcuni casi, per facilitarne la consultazione, anche nel presente avamprogetto.

L'esenzione dall'obbligo di consolidamento per le ditte individuali e le società di persone costituisce un'eccezione alla portata delle prescrizioni contabili della LRR che riguarda tutte le forme giuridiche. Si rinvia al numero 6.1 infra per la giustificazione di questa misura.

4.2 Secondo la grandezza dell'organizzazione; semplificazioni e alleviamenti per le piccole e medie imprese

Come le direttive dell'Unione Europea, l'avamprogetto distingue tra le piccole, le medie e le grandi organizzazioni. Tien conto delle diverse esigenze di queste categorie di organizzazioni sotto diversi aspetti.

I criteri di grandezza si basano su quelli della quarta direttiva CEE. Pertanto, vengono designate come medie organizzazioni quelle che raggiungono due dei valori seguenti a due date successive di chiusura del bilancio:

- totale del bilancio CHF 4 mio.
- cifra d'affari CHF 8 mio.
- media di 50 impiegati a tempo pieno nel corso dell'esercizio.

Si tratta di una grande organizzazione quando sono raggiunti due dei valori seguenti a due date successive di chiusura del bilancio:

- totale del bilancio CHF 20 mio
- cifra d'affari CHF 40 mio
- media di 250 dipendenti a pieno tempo nel corso dell'esercizio.

Il Consiglio federale è abilitato a determinare i valori e ad adeguarli al valore del denaro e alle disposizioni corrispondenti dei Paesi circostanti.

Discussioni sono attualmente in corso nell'Unione Europea in merito all'aumento dei valori. Il legislatore svizzero deve seguire il diritto dell'Unione Europea se non si vuole che il diritto svizzero, per quanto concerne questi criteri, diverga dal diritto europeo. Questi criteri saranno forse già modificati nell'Unione Europea prima delle deliberazioni del Parlamento, in modo tale che potranno essere presi in considerazione a quel momento. Una delega al Consiglio federale pare tuttavia indicata in vista di evoluzioni ulteriori.

Le disposizioni concernenti la presentazione dei conti individuali sono generalmente concepite per le piccole e medie organizzazioni. Vi sono tuttavia diverse agevolazioni per le piccole organizzazioni, che non sono società di capitali. Queste organizzazioni sono dispensate dal fornire le indicazioni complementari nel bilancio, nell'allegato (articolo 18 capoverso 2) e nel conto economico (articolo 20 capoverso 2) e dall'allestire il conto dei flussi di tesoreria (articolo 21 capoverso 3) e il rapporto annuo (articolo 42 capoverso 3).

Per le piccole organizzazioni, ad eccezione delle società di capitali e delle cooperative, non è previsto l'obbligo di verifica dei conti. Secondo una variante, perfino tutte le piccole organizzazioni sono dispensate da detto

obbligo (articolo 43 variante 1). Se esso viene mantenuto per le piccole società di capitali e cooperative, i requisiti dei revisori contabili saranno minori per queste organizzazioni che per le organizzazioni medie e grandi (articolo 44 capoverso 1 variante II).

Infine, le piccole e medie organizzazioni devono dare nell'allegato informazioni meno dettagliate di quelle delle grandi organizzazioni se, per motivi di diritto fiscale, nel conto individuale derogano alle prescrizioni di valutazione della LRR (articolo 34 capoversi 2 e 3).

Alle grandi organizzazioni si applicano prescrizioni più severe che per le medie riguardo al rendiconto (articolo 36) e alle informazioni in allegato, qualora nei conti individuali derogano alle prescrizioni di valutazione della legge, per motivi di diritto fiscale (articolo 34 capoverso 3).

4.3 Secondo la natura delle attività dell'organizzazione

Per le associazioni e le fondazioni non sottoposte all'iscrizione obbligatoria, la natura delle loro attività è determinante per la subordinazione alla legge (articolo 2 capoverso 1 lettera b). Per le altre organizzazioni ha un'influenza sulla presentazione del conto annuo e dell'allegato. La clausola d'adeguamento (articolo 12) tien conto di questo bisogno.

5. Strutturazione logica delle disposizioni contabili

5.1 Dal semplice al complesso

L'avamprogetto di legge tiene conto della necessità di differenziare anche sul piano della struttura le disposizioni contabili per i conti individuali.

Il disciplinamento legale si fonda su disposizioni contabili che valgono per tutte le organizzazioni soggette all'obbligo di tenere una contabilità e di allestire un rendiconto (art. 13-34). Come menzionato in precedenza, per le piccole organizzazioni sono state previste semplificazioni e facilitazioni e per le grandi organizzazioni esigenze supplementari.

5.2 Informazioni supplementari per le grandi organizzazioni

Le grandi organizzazioni devono fornire più informazioni rispetto alle piccole e medie organizzazioni. Questo rende necessario in particolare un perfezionamento dell'articolazione del bilancio, del conto economico e dell'allegato, come pure informazioni supplementari nell'allegato.

La Commissione di esperti rinuncia a fissare nella legge i particolari di queste informazioni supplementari.

Al fine di garantire la necessaria flessibilità in vista delle evoluzioni future e in considerazione degli interessi diversi delle organizzazioni in questione, l'avamprogetto rinvia a principi contabili generalmente riconosciuti, come le raccomandazioni RPC, gli *International Accounting Standards* IAS o i *Generally Accepted Accounting Principles* GAAP degli USA (art. 36 cpv. 1).

In un prossimo futuro, v'è d'attendarsi un'armonizzazione tra i principi dell'Unione europea (che comunque si applicano direttamente solo dopo la loro trasposizione nelle diverse legislazioni nazionali) e le norme IAS. Non si sa in che misura questi principi si scosteranno dai principi americani US - GAAP. È molto probabile che la commissione RPC armonizzerà le norme RPC con le norme IAS, adeguando lo stile e il contenuto alla situazione svizzera.

A questa soluzione molto liberale sono tuttavia posti due limiti importanti.

In primo luogo, una normativa tecnica può essere ripresa solo integralmente e per tutto il rendiconto. Sarebbe inammissibile riprendere disposizioni isolate, scelte nelle diverse normative (art. 36 cpv. 2). I principi applicati per l'allestimento dei conti annuali devono figurare nell'allegato (art. 22 cpv. 2 n. 1), come pure nel rapporto del revisore contabile che deve confermarli (art. 54 cpv. 2).

In secondo luogo, il Consiglio federale è autorizzato a determinare le normative tecniche generalmente riconosciute che sono ammesse in Svizzera. Al di là della legge, può inoltre emanare, totalmente o in parte, disposizioni applicabili alle grandi organizzazioni, ad esempio precisando, completando o ampliando singole disposizioni delle normative ammesse. In questo modo, il Consiglio federale ha la possibilità, da un lato, di canalizzare le disposizioni relative al rendiconto per le organizzazioni più grandi e, dall'altro, di adeguarle alle diverse necessità (art. 36 cpv. 3).

5.3 Disposizioni particolari per i gruppi

Per l'allestimento dei conti consolidati, si applica una tecnica legislativa identica a quella utilizzata per le norme supplementari destinate alle grandi organizzazioni (art. 41). Per ulteriori precisazioni si veda il numero 6.

6. Obbligo di allestire conti consolidati

6.1 Obbligo dell'impresa madre di allestire conti consolidati

Il diritto in vigore prevede espressamente l'obbligo di allestire conti consolidati solo per la società anonima. La Commissione di esperti propone invece di estendere questo obbligo a tutte le persone giuridiche soggette all'obbligo di rendiconto (art. 38).

Essa ha tuttavia rinunciato a imporre l'obbligo di consolidamento alle società di persone e agli imprenditori individuali. Su questo punto siamo eurocompatibili poiché, secondo l'articolo 4 della Settima direttiva, solo le imprese madri organizzate in forma di società di capitali hanno l'obbligo di allestire conti consolidati.

Gli Stati membri dell'Unione europea hanno risolto il problema diversamente. Per la maggioranza, hanno liberato dall'obbligo di allestire conti consolidati le società in nome collettivo e le società in accomandita i cui soci non sono società di capitali, come pure gli imprenditori individuali. Considerato che i casi in questione sono piuttosto rari e vista la responsabilità illimitata, la Commissione di esperti ritiene che le ditte individuali, come pure le società in nome collettivo e le società in accomandita possano essere dispensate dall'obbligo di allestire conti consolidati; in questo ambito ristretto, le leggi del mercato dovrebbero bastare per spingere l'impresa madre a esporre fedelmente la sua situazione patrimoniale, finanziaria e i risultati d'esercizio.

6.2 Condizioni per l'obbligo di allestire conti consolidati

Secondo il diritto attuale della SA, la condizione per l'obbligo di allestire conti consolidati è la direzione unica da parte di una società madre (art. 663e CO). La Settima direttiva CEE (art. 1) si sofferma in primo luogo su elementi che consentano un controllo della società madre sulle società figlie. Questi due situazioni concomitanti si ritrovano a livello internazionale. L'avamprogetto fa riferimento al controllo, dal momento che questa nozione è più comprensibile di quella della direzione unica (art. 38).

6.3 Esenzione dall'obbligo di allestire conti consolidati

Se una società madre è inclusa nel conto consolidato di un gruppo e questo conto è stato redatto e verificato in applicazione del diritto svizzero o di disposizioni estere equivalenti, essa non è tenuta ad allestire un conto consolidato, sempre che comunichi il conto consolidato del gruppo agli aventi diritto secondo le disposizioni applicabili al suo conto annuale. Deve tuttavia allestire un conto consolidato se richiesto da titolari di quote di partecipazione che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o dei voti (art. 39).

Contrariamente al diritto in vigore, i piccoli gruppi non sono esentati dall'obbligo di allestire conti consolidati. La Commissione di esperti è convinta che sussiste anche per loro la necessità di allestire conti consolidati perché il pericolo di una presentazione fuorviante della situazione patrimoniale e finanziaria, come pure dei risultati d'esercizio non è inferiore per i gruppi piccoli rispetto ai gruppi grandi.

Secondo una concezione moderna, tradotta nelle norme IAS ma in disaccordo con la Settima direttiva CEE (art. 14), tutte le organizzazioni soggette

all'obbligo di rendiconto sono incluse nella cerchia da consolidare, indipendentemente dalla natura delle loro attività.

Non rientrano nella cerchia da consolidare le organizzazioni alle quali la persona giuridica partecipa solo per un periodo limitato, come pure le organizzazioni sulle quali la persona giuridica può esercitare soltanto un'influenza limitata (art. 40 cpv. 2).

6.4 Principi d'allestimento dei conti consolidati

L'avamprogetto di legge rinuncia a elaborare principi autonomi per l'allestimento dei conti consolidati e rinvia su questo punto ai principi generalmente riconosciuti, come le Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti RPC, gli *International Accounting Standards* IAS o i *Generally Accepted Accounting Principles* degli USA (US - GAAP) (art. 41). Cfr. a questo proposito il numero 5.2.

7. Strumenti finanziari derivati

7.1 Insufficienza dei principi elaborati sinora

Con gli strumenti finanziari derivati, abbiamo a che fare con una materia relativamente nuova e molto complessa. I principi elaborati sinora concernenti una contabilità e un rendiconto regolari non sono sufficienti per far fronte a questo settore. È necessario sviluppare regole speciali concernenti la documentazione, la contabilizzazione, la stima, la pubblicità e la verifica.

7.2 Assenza di un'opinione chiara

Attualmente non esiste tuttavia ancora un'opinione chiara, sia sul piano internazionale sia in Svizzera. Questo è dovuto in primo luogo all'esperienza tuttora insufficiente in questa materia.

I tentativi di trovare una soluzione però non mancano. A livello internazionale, è soprattutto l'*International Accounting Standards Committee* ad occuparsi del problema. In Svizzera, vi sono regolamentazioni particolari per le banche, i commercianti di valori mobiliari e le istituzioni di previdenza professionale, che non concordano tuttavia su tutti i punti. La Commissione professionale delle RPC tratta la materia nella RPC 10.

In un prossimo futuro, questa raccomandazione sarà probabilmente determinante per le imprese quotate in borsa che non sono banche o commercianti di valori mobiliari.

7.3 Abbozzo di soluzione

Considerata questa situazione, la Commissione di esperti ritiene che sarebbe errato disciplinare ora la materia in modo particolareggiato nella legge o nell'ordinanza. È tuttavia necessario sancire qualche principio nella legge. L'articolo 33 soddisfa questa esigenza. L'attuazione dei principi deve provvisoriamente essere affidata alle istanze specializzate. Si tratta in particolare della IASC a livello internazionale, della FASB negli USA e della Commissione professionale delle RPC in Svizzera.

In futuro, sarà senza dubbio necessario controllare l'evoluzione per via d'ordinanza. L'avamprogetto contiene la base legale per un'ordinanza del Consiglio federale. Per ulteriori precisazioni su questo metodo di legiferare si vedano i numeri 5, 6 e 8.

8. Necessità di una legislazione quanto più semplice e flessibile possibile

La strutturazione logica delle regole che disciplinano i conti individuali, come pure la scelta di limitarsi ai principi essenziali, sia per le norme concernenti le grandi organizzazioni e i gruppi sia per quelle che riguardano gli strumenti finanziari derivati, tengono conto della necessità di formulare una legge semplice e flessibile.

8.1 Semplicità

La semplicità è un concetto relativo visto che si tratta di una materia complessa e molto specializzata. Se si avesse voluto definire nella legge o nell'ordinanza il rendiconto per le grandi organizzazioni e per i gruppi, come pure per elementi speciali dei conti annuali, come ad esempio gli strumenti finanziari derivati, o trasporvi i principi di una contabilità e un rendiconto regolari, si sarebbero dovute emanare disposizioni molto particolareggiate. Se si avesse voluto integrare tutto nella legge, ne sarebbe risultata una legislazione molto voluminosa e specializzata ma soprattutto una regolamentazione inflessibile; entrambe queste caratteristiche non sono auspicabili.

8.2 Flessibilità

La concezione scelta garantisce un sistema di regole sufficientemente flessibile per tener conto dell'evoluzione dinamica sul piano nazionale e internazionale, come pure dei bisogni delle diverse organizzazioni. Un'integrazione dettagliata, nella legge, di tutte le regole che disciplinano il rendiconto sarebbe inadeguata. Per quanto riguarda i principi di contabilità e rendiconto, esistono una letteratura voluminosa e una prassi abbastanza ben collaudata che si fonda su regole di organizzazioni professionali. Per quanto concerne le normative tecniche generalmente riconosciute, ogni volta che le loro

disposizioni non bastano, il Consiglio federale può emanare per via d'ordinanza le disposizioni particolareggiate necessarie.

8.3 Assenza di una commissione di rendiconto

Per lo sviluppo del diritto contabile, si potrebbe prendere in considerazione, allineandosi su modelli esteri, la costituzione di una commissione di rendiconto, sia essa pubblica, semiprivata o privata.

Al termine di un intenso dibattito, la Commissione di esperti ha deciso di rinunciare a un'istituzione di questo tipo. La Commissione ritiene che la funzione di commissione di rendiconto possa essere assunta dalla fondazione istituita nel 1984 per le Raccomandazioni sulla presentazione dei conti RPC, in seno alla quale sono rappresentate tutte le cerchie interessate al rendiconto. La Commissione delle RPC gode già attualmente di un riconoscimento professionale e svolgerà anche in futuro, senza alcun dubbio, i suoi compiti con perizia e grande diligenza.

8.4 Decisione preliminare facente autorità riguardo all'interpretazione delle disposizioni sul rendiconto?

Non è raro che il revisore contabile e la direzione di organizzazioni i cui conti sono verificati interpretino la legge in modo diverso quando non c'è una prassi ben collaudata. Questo può provocare ritardi nella consegna del rapporto di verifica e, in alcune circostanze, azioni di responsabilità civile quando ne risulta un danno. Per tale motivo occorre chiarire in anticipo questioni d'interpretazione nei casi importanti.

La Commissione ha esaminato l'opportunità d'istituire un'istanza statale a cui affidare il compito di interpretare la legge in modo autorevole in simili situazioni. Pur avendone riconosciuta la necessità, essa ha rinunciato a presentare una proposta. Il problema ha una portata fondamentale che supera di molto il settore del diritto contabile; dovrebbe di conseguenza essere esaminato in un altro contesto.

9. Pubblicità

9.1 Nozione

L'avamprogetto si fonda sulla distinzione tra adempimenti informativi o esposizione palese dei dati e pubblicità.

La conformità agli adempimenti informativi (*disclosure*) si riferisce all'elaborazione del rendiconto. Deve esporre fedelmente la situazione economica, in particolare la situazione patrimoniale, finanziaria e i risultati d'esercizio, in modo che terzi possano farsi su questa base un'opinione fon-

data (principio della *fair presentation*). La pubblicità designa il modo in cui le informazioni del rendiconto sono pubblicate.

Questa terminologia corrisponde alle espressioni utilizzate negli ambienti professionali. Si oppone tuttavia alla terminologia tedesca (non però a quella italiana) dell'Unione europea (Quarta direttiva, art. 47) e al CO (art. 697h), che designano il fatto di rendere pubblici i dati contenuti nei conti annuali con il termine di "Offenlegung" (l'italiano del CO parla di "pubblicazione"). L'avamprogetto utilizza l'espressione "pubblicità".

9.2 Assenza di eurocompatibilità delle disposizioni concernenti la pubblicità

La Quarta e la Settima direttiva CEE vanno molto lontano per quanto concerne la pubblicità. Esse esigono, per principio, che il conto annuale, il rapporto annuale e il rapporto di verifica siano depositati presso l'ufficio del registro di commercio (art. 47 della Quarta direttiva e art. 38 della Settima direttiva).

Le direttive CEE prevedono comunque facilitazioni per casi speciali. Il rapporto annuale non deve ad esempio essere depositato nella misura in cui chiunque possa consultarlo (art. 47 cpv. 1 della Quarta direttiva CEE). La possibilità di depositare un bilancio e un allegato in forma abbreviata sussiste anche per le imprese medie. Queste devono tuttavia fornire all'ufficio del registro di commercio il conto economico completo, il rapporto annuale e il rapporto di verifica (art. 47 cpv. 3 della Quarta direttiva CEE). La Settima direttiva disciplina la pubblicità per i gruppi. Le disposizioni sono all'incirca uguali a quelle valide per i conti individuali (art. 38 della Settima direttiva).

Secondo il diritto riveduto della SA, le società quotate in borsa e quelle che sono debentrici di un prestito in obbligazioni (questa categoria di società non va confusa con le cosiddette grandi società) devono pubblicare i conti annuali, i conti di gruppo e le relazioni dei revisori nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o trasmetterli, in un esemplare e a sue spese, a chiunque ne faccia domanda nell'anno seguente l'approvazione da parte dell'assemblea generale (art. 697h CO). Tutte le altre società anonime devono mettere a disposizione degli azionisti la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori o inviare loro un esemplare su richiesta (art. 696 CO). I creditori sono autorizzati a consultare i conti annuali, i conti di gruppo e le relazioni dei revisori, per quanto dimostrino un interesse degno di protezione (art. 697h cpv. 2 CO).

Il problema risiede nel fatto che in questo settore permangono grandi differenze tra il diritto europeo e il diritto svizzero, probabilmente anche rispetto alla concezione giuridica svizzera.

Nella ricerca della soluzione legale bisogna in primo luogo chiedersi chi dovrebbe essere legittimato a consultare i documenti dei conti annuali. Il diritto

europeo impone la pubblicità e di conseguenza la possibilità di consultazione per tutti: i titolari di parti, i creditori, i fornitori, i collaboratori, gli analisti finanziari, i futuri investitori e le autorità. Occorre tuttavia osservare che gli obblighi di pubblicità trasposti nei diversi Stati membri non sono rispettati ovunque. Gli specialisti ritengono che, ad esempio in Germania, più dell'80 per cento delle piccole e medie imprese non adempiono i loro doveri di pubblicità. Esse si rifiutano di trasmettere i documenti agli uffici del registro di commercio e questo è tollerato nella prassi. Questa situazione dà da pensare. Mostra che le disposizioni europee relative alla pubblicità sono sproporzionate e quindi inadeguate.

Attualmente l'Unione europea si sta impegnando per ridurre le esigenze in materia di pubblicità per le piccole e medie imprese.

9.3 Soluzione svizzera

In queste circostanze, la Commissione di esperti sostiene una soluzione originale che si fonda sulle regole di pubblicità del diritto riveduto della SA ma che si applica a tutte le organizzazioni soggette all'obbligo di contabilità e rendiconto, pur differenziando a seconda della grandezza dell'organizzazione. Di conseguenza, accetta per le società di capitali piccole e medie una regolamentazione attualmente non eurocompatibile (la Quarta e la Settima direttiva CEE riguardano solo le società anonime, le società a responsabilità limitata e le società cosiddette GmbH & Co. KG).

Le grandi organizzazioni e i gruppi devono pubblicare il loro conto annuale e la relazione dei revisori nel Foglio ufficiale svizzero di commercio oppure inviarne un esemplare a sue spese a ogni persona che ne faccia richiesta entro un anno dalla data di chiusura (art. 61). Le altre organizzazioni, piccole e medie, devono garantire ai creditori che dimostrano di avere un interesse degno di protezione la consultazione della relazione sulla gestione nonché, se del caso, del rapporto del revisore contabile (art. 60).

10. Revisione

10.1 Inclusione nella legge di tutto il diritto relativo alla revisione

Il mandato affidato alla Commissione di esperti consisteva nell'esaminare i requisiti professionali per i revisori particolarmente qualificati, alla luce dell'Ottava direttiva CEE. Rientrano in questa problematica le disposizioni relative alle esigenze professionali per i revisori contabili, quelle relative alla loro indipendenza, alla procedura di abilitazione, come pure all'organizzazione delle società di revisione.

La Commissione è stata tuttavia incaricata anche di elaborare le esigenze nei confronti dei revisori in modo uniforme per le diverse corporazioni, analoga-

mente al disciplinamento relativo al rendiconto e alla pubblicità. Si sono quindi rese necessarie anche disposizioni sull'obbligo di revisione.

In queste condizioni, è apparso opportuno disciplinare in questa nuova legge tutto il diritto relativo alla revisione. In tal modo si facilita la visione d'insieme e si può presentare una materia unitaria in modo completo. In questa parte presentiamo l'essenziale delle principali innovazioni. Maggiori dettagli concernenti la revisione sono contenuti nella Parte 3, come pure nel commento dei singoli articoli.

10.2 Revisione obbligatoria; due varianti

Nonostante ampie discussioni, la Commissione di esperti non è riuscita ad accordarsi su una sola proposta in merito a questa questione. Per tale motivo propone due varianti:

Variante I

Revisione obbligatoria per tutte le organizzazioni soggette all'obbligo di contabilità e rendiconto, ad eccezione di tutte le piccole organizzazioni.

Variante II

Revisione obbligatoria per tutte le organizzazioni soggette all'obbligo di contabilità e rendiconto, ad eccezione di tutte le piccole organizzazioni, per quanto esse non siano società di capitali o cooperative.

I vantaggi e gli svantaggi delle due varianti saranno esposti nella Parte 3. Entrambe le varianti sono eurocompatibili.

10.3 Requisiti concernenti i revisori contabili; procedura d'abilitazione

Anche in questo settore occorre differenziare.

Per le piccole organizzazioni - se e nella misura in cui esse sottostanno all'obbligo di verifica - le esigenze sono definite sul modello dell'articolo 727a CO (art. 44 cpv. 1 della variante II). Questa soluzione è eurocompatibile.

Per i revisori contabili delle organizzazioni medie e grandi e dei gruppi è stata introdotta una procedura d'abilitazione, in sintonia con il diritto europeo. Un'ordinanza del Consiglio federale definisce nei particolari le condizioni d'abilitazione (art. 44 e 47). Per maggiori informazioni si veda la Parte 3.

10.4 Indipendenza dei revisori contabili

Rispetto al disciplinamento nel diritto riveduto della SA, le esigenze d'indipendenza sono definite in modo leggermente diverso. Lo scopo è l'obiettività (art. 48). Se questa esigenza non è soddisfatta, possono

risultarne azioni legali in materia di responsabilità. Alcuni dei possibili motivi di dipendenza comportano l'incompatibilità. L'avamprogetto li menziona nell'articolo 48 capoverso 2. Una violazione di queste disposizioni può essere punita con la revoca (art. 53 cpv. 3).

Non si prevede di enunciare altri motivi di dipendenza nell'ordinanza. Una regolamentazione esaustiva non sarebbe possibile e risulterebbe peraltro inopportuna visto che le concezioni in questo settore mutano spesso. L'attuazione è lasciata al giudice.

10.5 Strutture del capitale e della direzione delle società di revisione

In considerazione dell'Ottava direttiva CEE, la legge contiene anche disposizioni relative alle strutture del capitale e della direzione delle società di revisione (art. 50).

11. Eurocompatibilità

11.1 Assenza di un diritto uniforme nell'Unione europea

Il problema dell'eurocompatibilità è già stato menzionato in diverse occasioni. Esponiamo qui di seguito ancora alcune riflessioni fondamentali.

Occorre in primo luogo constatare che non esiste un diritto contabile uniforme nell'Unione europea. Le direttive CEE non sono applicabili direttamente. Devono essere trasposte nel diritto nazionale. Dal momento che esse offrono numerose alternative, i disciplinamenti nazionali presentano differenze essenziali.

In secondo luogo, le direttive, estremamente complesse, non sono necessariamente coerenti e sono sovente frutto di compromessi tra concezioni fondamentali a tratti fortemente divergenti riguardo al rendiconto, in Gran Bretagna da un lato, e nell'Europa continentale (con diverse sfumature) dall'altro. Vi si aggiunge a volte la considerazione degli interessi dei singoli Paesi. Tutto ciò evidentemente non facilita la comprensione.

In terzo luogo, vi sono differenze tecniche di trasposizione delle direttive CEE nel diritto nazionale. In linea di principio, occorre chiarire se la compatibilità deve essere garantita solo quanto al contenuto o anche quanto alla forma. Il principio di sussidiarietà corroborerebbe un'interpretazione che lasci un certo margine alla prassi di ogni Paese nell'ambito dell'obiettivo fissato.

11.2 Il diritto contabile europeo è attualmente in discussione

Le direttive europee sono relativamente rigide. Inoltre, da diversi anni non vengono più rivedute. Perciò attualmente non corrispondono a tutte le esigenze del mondo degli affari. Ci si chiede innanzitutto se sia possibile applicare i principi di rendiconto riconosciuti sul piano internazionale, ad esempio gli IAS e gli US - GAAP, quando non sono nemmeno compatibili con le direttive CEE. La Germania ha ad esempio autorizzato l'applicazione delle norme IAS alle transazioni sul mercato dei capitali. La regolamentazione in parte diversa su singoli punti ha provocato discussioni, attualmente in corso, su un'armonizzazione tra le norme IAS e le direttive europee. Attualmente si sta discutendo su un eventuale allentamento delle disposizioni abbastanza rigide per le piccole e medie imprese, in particolare delle disposizioni relative alla pubblicità. Per tale motivo, e viste le necessità delle imprese attive sul piano internazionale e quelle delle piccole e medie imprese, si presume che nei prossimi anni l'Unione europea accorderà un margine di manovra più ampio ai suoi Paesi membri.

Rinviamo alla Parte 3 per spiegazioni più particolareggiate su questa evoluzione.

11.3 Disposizioni dell'Unione europea non trasposte

Conformemente al suo mandato, la Commissione peritale si è sforzata di tener conto nella misura del possibile delle direttive europee. Viste le difficoltà d'interpretazione e le diverse possibilità di attuare la trasposizione, non è sempre facile affermare se, in un caso concreto, una determinata disposizione è o non è eurocompatibile.

In singoli casi, la Commissione si è volontariamente scostata dalle direttive CEE, ad esempio nel settore della pubblicità e riguardo all'accettazione delle norme IAS e di altri principi generalmente riconosciuti in materia di rendiconto, anche nella misura in cui essi contraddicono le disposizioni europee. Esistono inoltre alcune divergenze riguardo al contenuto dell'allegato.

La verifica del rapporto annuale (relazione sulla gestione) è un caso tipico nel quale le direttive europee sono state trasposte unicamente per quanto attiene al senso. Secondo la Quarta direttiva CEE (art. 51), i revisori contabili devono altresì controllare che il rapporto annuale concordi con i conti annuali (i conti individuali). Lo stesso vale per i conti consolidati in applicazione dell'articolo 37 della Settima direttiva CEE.

La Commissione di esperti ritiene che questa disposizione sia inadeguata e difficilmente attuabile. È estremamente difficile qualificare espressioni verbali di carattere generale che si riferiscono alla situazione patrimoniale, finanziaria e ai risultati d'esercizio. Ciò nonostante, il senso e lo scopo delle

disposizioni sono presi in considerazione, dal momento che l'allegato, secondo il diritto svizzero, contiene informazioni quantificabili che secondo le direttive europee devono essere contenute nel rapporto annuale.

11.4 Disposizioni non richieste dal diritto europeo

Le direttive europee relative al rendiconto si riferiscono, tranne qualche eccezione, unicamente alle società di capitali. Dal momento che adotta una regolamentazione contabile indipendente dalla forma giuridica, l'avamprogetto contiene norme di rendiconto e di pubblicità applicabili agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo, alle società in accomandita e alle cooperative, come pure ad alcune associazioni e fondazioni, che vanno oltre la regolamentazione attuale senza che il diritto europeo lo esiga.

Anche alcune disposizioni materiali, come ad esempio il conto del flusso di tesoreria, non sono richieste dal diritto europeo.

12. Perdita di capitale, eccedenza di debiti e insolvenza

Le conseguenze della perdita di capitale e dell'eccedenza di debiti sono attualmente disciplinate solo nel diritto della SA, della Sagl e della cooperativa. Dal momento che il problema del sovraindebitamento esiste per tutte le organizzazioni soggette all'obbligo di contabilità e rendiconto, è opportuno disciplinarlo in relazione all'allestimento dei conti annuali. È stata inoltre inclusa anche la problematica relativa all'insolvenza. Per maggiori dettagli a questo proposito si veda il commento degli articoli 62-66.

13. Classificazione delle nuove disposizioni nell'ordinamento giuridico

13.1 Unità di materia

La contabilità, il rendiconto, la pubblicità e la revisione, come pure i provvedimenti in caso di perdita di capitale, eccedenza di debiti e insolvenza sono in stretta relazione reciproca e costituiscono una materia uniforme. Devono di conseguenza essere trattati come tali anche nella legge. Questo basta già a giustificare una presentazione unitaria.

Dal momento che l'avamprogetto contiene regole generali applicabili a tutte le organizzazioni soggette all'obbligo di contabilità e rendiconto, indipendentemente dalla loro forma giuridica, questo tipo di presentazione si impone in modo del tutto naturale. Questa concezione implica che numerose disposizioni del CO e in parte anche del CC (associazioni e fondazioni) devono essere abrogate o rivedute.

Risulta tuttavia coerente e logica anche l'esigenza secondo cui le disposizioni specifiche per determinate forme giuridiche rimangano o, se del caso, vengano integrate nel diritto di queste singole forme giuridiche.

Non è tuttavia sempre facile procedere alla suddivisione tra le disposizioni che devono rimanere nel diritto di ogni forma giuridica interessata e quelle che devono essere integrate nella LRR. La Commissione peritale si è lasciata guidare dalle esigenze pratiche del lettore. Di conseguenza, disposizioni specifiche di una forma giuridica che sarebbero rimaste troppo isolate nel diritto specifico di questa stessa forma sono contenute nella LRR. Per ulteriori dettagli a questo proposito si veda il commento delle disposizioni finali.

Rimangono evidentemente salve le disposizioni specifiche per forme giuridiche che non sono state riprese nella LRR.

13.2 Integrazione nel Codice delle obbligazioni o legge indipendente?

Se ci si sofferma unicamente sul disciplinamento generale per tutte le organizzazioni soggette all'obbligo di contabilità e rendiconto e a una presentazione unitaria della materia, è secondario chiedersi dove incorporare questa normativa tecnica nell'ordinamento giuridico. La decisione deve tener conto anche di considerazioni pratiche. Non sarebbe facile aggiungere 73 articoli all'attuale Codice delle obbligazioni.

Dal profilo della sistematica, queste disposizioni dovrebbero essere riprese nel titolo trentesimosecondo del CO il quale contiene tuttavia attualmente solo otto articoli. Il legislatore dovrebbe in tal caso operare numerose aggiunte a questi articoli. Un collocamento delle nuove disposizioni alla fine del Codice delle obbligazioni non è soddisfacente dal profilo sistematico. Per tale motivo la Commissione di esperti sostiene l'adozione di una legge indipendente sul rendiconto e la revisione contabile (LRR).

Le modifiche del CC (associazioni e fondazioni) e del CO sono definite nelle disposizioni finali. La Commissione di esperti preferisce questa procedura per gli adeguamenti piuttosto che l'emanazione di una legge speciale concernente le modifiche del CC e del CO.

14. Diritto transitorio

Il diritto transitorio deve risolvere alcune questioni difficili. Indipendentemente dal momento a partire dal quale saranno applicabili le nuove disposizioni legali, sorgono problemi riguardo alla soppressione momentanea del principio della continuità. I problemi riguardano in primo luogo la comparabilità delle informazioni con quelle dei conti annuali dell'anno precedente. Assumono inoltre un'ampia portata le ripercussioni della nuova stima degli attivi e dei passivi. L'avamprogetto prevede che la prima stima secondo le nuove disposizioni possa essere svolta direttamente a carico delle riserve risultanti

dall'utile o a favore delle riserve di rivalutazione, senza passare dal conto economico.

Per ulteriori particolari su questo punto si veda il commento dell'articolo 70.

L'articolo 34, che disciplina il rapporto con il diritto fiscale, è applicabile anche in questo caso.

15. Responsabilità dell'organizzazione, dei suoi organi di gestione e del revisore contabile

La Commissione di esperti aveva in un primo tempo pensato di trattare nella LRR anche la responsabilità del revisore contabile, dal momento che questa materia è attualmente disciplinata solo nel diritto della SA. Alla fine vi ha rinunciato perché sarebbe andata oltre il suo mandato. La responsabilità del revisore contabile deve essere considerata in relazione a quella di altre persone responsabili dell'organizzazione soggetta all'obbligo di verifica. A questo proposito, la situazione è diversa per ogni forma giuridica e necessita di un trattamento differenziato, se possibile in ognuno dei diritti delle diverse forme giuridiche. Indipendentemente da questo, è stato inoltre fatto notare che una commissione di esperti incaricata di occuparsi di questa questione dovrebbe avere una composizione leggermente diversa dalla commissione responsabile dei rendiconti.

PARTE 3: SVILUPPI INTERNAZIONALI E BASI CONCETTUALI DELL'AVAMPROGETTO

1. Rendiconto

1.1. Evoluzione internazionale

Da decenni, l'evoluzione nel settore del rendiconto e della revisione contabile è innanzitutto determinata da USA, Gran Bretagna, Canada e Australia. In questi Paesi, già da parecchio tempo il rendiconto è orientato secondo i bisogni dei mercati finanziari. *Per i finanziatori*, vale a dire gli azionisti o i soci come fornitori di capitale proprio e le banche o i creditori di prestiti come fornitori di capitali estranei, il *rendiconto* (il *financial accounting*, il rendiconto finanziario) è allestito *indipendentemente dal rendiconto per le autorità fiscali*.

Nei Paesi menzionati non esiste alcuna regolamentazione legale e nemmeno rudimentale del rendiconto. La determinazione dei particolari nonché lo sviluppo e l'adeguamento ai nuovi bisogni sono affidati o delegati a organi di normalizzazione. Organizzati per la maggior parte secondo il diritto privato, questi organi di normalizzazione includono nella loro composizione i principali gruppi d'interesse. Essi comprendono principalmente revisori ufficiali dei conti (revisori), specialisti finanziari dell'industria e dell'industria finanziaria, professori universitari e analisti finanziari. I revisori ufficiali dei conti occupano a volte una posizione dominante in seno a questi organi.

Tale struttura caratterizzata da organi di normalizzazione privati e da un grande riserbo dello Stato si spiega in parte con il sistema giuridico di questi Paesi, vale a dire la *common law*. Ciò nonostante, al di là di questo fenomeno, si osserva un ritegno voluto da parte dello Stato a disciplinare una materia che si modifica velocemente e si sviluppa in parte in modo imprevedibile. Si presume che un organismo privato o di economia mista attiri molto più facilmente gli specialisti necessari per poter reagire rapidamente alle nuove evoluzioni nel settore contabile. Negli USA, ad esempio, la grande e potente autorità di sorveglianza delle borse (SEC) affida volontariamente all'organismo privato FASB il compito di emanare nuove norme contabili; si riserva tuttavia il diritto di fissare essa stessa regole nel caso in cui il FASB non reagisca ai nuovi sviluppi o vi reagisca in una direzione che non conviene alla SEC.

In tutti questi Paesi, i rendiconti devono presentare la situazione economica in modo appropriato nel senso di una *true and fair view* o - secondo la formulazione attualmente in uso negli Stati Uniti - nel senso di una *fair presentation*. La normativa tecnica si orienta il più delle volte in funzione del mercato dei capitali e di conseguenza degli investitori. Ne risulta una sorta di ottica economica del rendiconto che pone l'accento su un'attribuzione

corretta degli utili e delle spese agli esercizi interessati e su una valutazione adeguata degli attivi e dei debiti. Questo tipo di rendiconto si caratterizza inoltre per la scelta molto limitata riservata alle imprese, laddove nella prassi sarebbero possibili diversi metodi, come pure per un'informazione supplementare molto dettagliata nell'allegato.

Ad eccezione di alcuni Paesi, ad esempio i Paesi Bassi, in Europa (continentale) il rendiconto costituisce sempre la base per la riscossione delle imposte. Questo concetto è detto principio dell'importanza determinante del bilancio commerciale per il bilancio fiscale. Gli sforzi dell'Unione europea intesi ad armonizzare il rendiconto hanno addirittura rafforzato questo principio poiché esso è presupposto in diversi punti (soprattutto nella Quarta direttiva). Inoltre, è stata accordata un'importanza primordiale - nuovamente confermata dalle direttive europee - alla protezione dei creditori e di conseguenza al principio della prudenza. Nonostante la proclamazione, nella Quarta direttiva CEE, della *true and fair view* come scopo supremo del rendiconto, l'elemento centrale non è una visione orientata verso la realtà economica e verso l'allestimento del "giusto" risultato d'esercizio ma piuttosto verso la protezione dei creditori grazie alla costituzione di riserve di valutazione. Ciò nonostante, a partire dagli anni Ottanta, i mercati finanziari europei hanno esercitato pressioni sulle imprese. Alcune di esse, tra le più grandi, si sono basate molto presto soprattutto sulle norme US - GAAP per offrire agli investitori internazionali le informazioni che desideravano, mediante rendiconti migliorati.

Per rispondere a queste esigenze e non dover rimandare semplicemente ai principi americani, negli anni Settanta le cerchie dei revisori ufficiali dei conti hanno istituito la IASC. Mediante le norme IAS si voleva offrire una via per l'armonizzazione internazionale del rendiconto, orientata verso una *fair presentation*, vale a dire verso una presentazione fedele della situazione economica. Tuttavia, sino agli anni Ottanta, le IAS sono state utilizzate in primo luogo dai Paesi in sviluppo come unica fonte di diritto contabile e non, come era stato auspicato, dalle società multinazionali. In Svizzera, nonostante il numero (relativamente) elevato di gruppi multinazionali, si conoscevano solo norme contabili rudimentali e la IASC ha trovato un primo gruppo di società note che hanno convertito i loro rendiconti secondo le norme IAS. Un'evoluzione simile si è avuta in Italia (ma solo per i grandi gruppi) e in altre nazioni industrializzate.

Dall'inizio degli anni Novanta, le principali piazze finanziarie del mondo hanno tentato di elaborare norme contabili uniformi sul piano internazionale, per il tramite dell'Organizzazione internazionale delle commissioni titoli (OICV/IOSCO) e in collaborazione con la IASC. Le norme IAS sono state adeguate in primo luogo limitando le possibilità di scelta per le imprese e disciplinando alcune questioni lasciate sino ad allora al loro apprezzamento, ad esempio il trattamento dei prodotti finanziari derivati, dei valori immateriali e degli impegni in relazione alla previdenza professionale; in tal modo si intendeva offrire alle imprese una concezione di contabilità accettata da tutte le

autorità di sorveglianza delle principali borse. Da allora non è più necessario allestire due o più conti annuali né adeguare in funzione della concezione del Paese di quotazione dati importanti dei conti annuali allestiti secondo la concezione del Paese d'origine. La società tedesca Daimler AG ha dovuto ad esempio scegliere quest'ultima procedura per poter quotare i suoi titoli a New York; in questo caso specifico, l'adeguamento ha comportato differenze nella determinazione dell'utile e del capitale proprio difficili da capire per gli investitori senza conoscenze particolari.

Anche la Svizzera ha partecipato ai lavori della IOSCO per il tramite della Commissione federale delle banche e dell'Istanza di ammissione della borsa svizzera. Il progetto iniziato formalmente nel 1994 dovrebbe terminare nel 1998, in collaborazione con la IASC e con l'IFAC per le norme di revisione. La IOSCO deve ora decidere se è opportuno proporre le norme rivedute della IASC (rispettivamente le ISA in quanto norme di revisione dell'IFAC) come base per un'ammissione sul piano mondiale. Evidentemente la soluzione dipende essenzialmente dalla presa di posizione degli USA (e in parte anche del Giappone); in effetti gli USA (questa affermazione non vale per il Giappone) dispongono attualmente delle norme contabili più severe e più estese, soprattutto per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni.

In sintonia con i mercati finanziari internazionali, anche altre imprese situate in numerose località del globo hanno optato per una contabilità moderna orientata verso gli investitori. In alcuni Paesi vi sono banche che esigono documenti allestiti secondo le norme IASC o una concezione contabile comparabile per decidere sul rilascio di crediti. La Svizzera ha seguito questa evoluzione procedendo a una revisione del regolamento di quotazione, in base al quale le RPC sono presentate come standard minimo.

Nell'Unione europea si applicano, per il rendiconto e la revisione, criteri differenziati a seconda della grandezza delle imprese. Negli USA, vi sono costantemente controversie sulla questione *small vs big GAAP*, vale a dire sulla necessità di avere regolamentazioni diverse per le piccole e grandi imprese. Sinora però la differenza è stata caratterizzata soprattutto dal fatto che le imprese più piccole, fintanto che questo non è richiesto dai finanziatori, non devono basarsi sulle US - GAAP (ma invece su una contabilità normale, strutturata in primo luogo in vista della dichiarazione delle imposte) e non devono inoltre sottoporre il loro conto annuale a revisione. Gli USA offrono tuttavia anche servizi particolari nel settore della revisione (verifica) dei conti annuali che considerano le esigenze più modeste delle piccole imprese. Si tratta in particolare della *compilation*, vale a dire dell'elaborazione completa del rendiconto, in tutte le sue parti, e la redazione dell'allegato da parte di un professionista, come pure della *review*, in quanto revisione critica (senza i testi completi con conferme dei saldi e informazioni da parte di terzi, come banche, fornitori o clienti) e analisi del rendiconto. A conclusione dei lavori della IASC e della IOSCO, l'attenzione dovrà evidentemente concentrarsi nuovamente sui bisogni particolari delle PMI; l'approccio dell'Unione europea, inteso a facilitare la procedura di rendiconto, come pure l'esenzione dalla

revisione obbligatoria per le piccole imprese, si imporrà senza dubbio sul piano internazionale dal momento che risponde molto bene alle esigenze del mercato.

L'orientamento per settore d'attività assumerà sempre più importanza nel settore del rendiconto così come in quello dell'offerta di servizi da parte dei revisori ufficiali dei conti. Già attualmente nell'Unione europea vi sono direttive particolari per il rendiconto delle banche o delle assicurazioni. La IASC sta elaborando norme contabili per il settore agroalimentare, come pure per il settore delle assicurazioni. Gli USA dispongono di numerose norme specifiche per determinati settori, applicabili soprattutto allo sfruttamento dei giacimenti energetici e di materie prime. La Commissione RPC ha elaborato una soluzione specifica per il settore assicurativo nella RPC 14. Proprio su problematiche di questo tipo il legislatore non è in grado di reagire rapidamente e in modo adeguato ai nuovi bisogni e problemi.

1.2 Novità nella LRR

Contrariamente alle disposizioni attuali sulla contabilità commerciale, la LRR non contiene solo qualche principio e non si limita inoltre alla contabilità, ad esempio a indicazioni minime concernenti il bilancio o il conto economico. La LRR disciplina con poche disposizioni la contabilità, vale a dire il sistema di registrazione delle transazioni e degli eventi con l'ausilio della doppia contabilità o, più concretamente, per mezzo della registrazione di un dato contabile da un lato nel debito e dall'altro nel credito (dare e avere). La LRR pone quindi l'accento sul rendiconto e sulla sua missione informativa. Su questo punto la legge si orienta secondo la "piramide" attualmente in uso degli obiettivi e dei principi:

- determinazione dell'obiettivo (come una sorta di norma costituzionale), definito nell'avamprogetto come scopo del rendiconto
- basi del rendiconto (poste come premesse che vanno menzionate solo se vi si deroga completamente o in parte)
- principi di un regolare rendiconto (in quanto disposizioni legali di portata generale da applicare ai casi particolari più diversi)
- elementi costitutivi del rendiconto (bilancio, conto economico, conto del flusso di tesoreria, allegato)
- presentazione e articolazione
- valutazione
- questioni particolari (come il trattamento delle operazioni di leasing o dei prodotti finanziari derivati).

Rispetto al diritto attuale della contabilità commerciale, la LRR comporta innovazioni tra cui le principali sono le seguenti:

- 1.2.1. L'*obiettivo* perseguito non mira più unicamente alla protezione dei creditori, vale a dire che lo scopo non è più di trasmettere l'immagine più sicura possibile della situazione finanziaria. L'articolo 8 esige invece *che si presenti fedelmente la situazione economica* nel senso angloamericano di *fair presentation*. L'accento non è più posto sulla prudenza, sulla sottovalutazione del risultato e dei capitali propri ma sulla presentazione il più fedele possibile, vale a dire il più vicino possibile alla realtà, alla situazione patrimoniale, finanziaria e al risultato d'esercizio. In tal modo, il principio della prudenza non assume più un'importanza preponderante; deve essere utilizzato in modo adeguato e non deve essere preso come argomento per la costituzione di riserve arbitrarie.
- 1.2.2. Dal momento che nella prassi la maggior parte delle imprese devono utilizzare i loro conti individuali anche come base per la tassazione (principio dell'importanza determinante del bilancio commerciale per il bilancio fiscale), la LRR disciplina nel suo articolo 34 il *rapporto con il diritto fiscale*. Nei conti individuali (ma non nei conti consolidati) è possibile derogare, per motivi di diritto fiscale, alle disposizioni della legge concernenti la stima. Bisognerebbe tuttavia, anche in Svizzera, giungere nei prossimi anni a separare il rendiconto dalla determinazione degli elementi imponibili, in modo che in futuro non sia più necessario ricorrere a questo tipo di facilitazione.
- 1.2.3. L'ipotesi della *continuità dell'esercizio* non vale più esclusivamente per il rendiconto della società anonima ma ora anche per il rendiconto di tutte le organizzazioni sottoposte alla legge. Si giustifica di introdurre questa concezione all'inizio della legge come principio di base e non (più) tra i principi di un regolare rendiconto, come previsto dal diritto attuale della SA (art. 662a cpv. 2 CO).
- 1.2.4. I *principi di un regolare rendiconto* valgono espressamente per tutte le organizzazioni soggette all'obbligo di rendiconto. Rispetto al diritto in vigore della SA, *l'essenzialità* figura esplicitamente nella legge e *l'ottica economica* è nuovamente messa in rilievo. La chiarezza e la prudenza non sono più menzionate (quest'ultima è ora introdotta come elemento delle regole di valutazione nell'articolo 24 capoverso 3).
- 1.2.5. Le disposizioni attuali sul rendiconto lasciano aperta la questione di per sé fondamentale della *definizione degli attivi e dei passivi*. La LRR offre una definizione semplice (art. 15). Inoltre, l'avamprogetto contiene altre definizioni legali nell'articolo 14 (investimenti, partecipazioni e nozione di "lungo termine").
- 1.2.6. La *presentazione e l'articolazione* seguono a grandi linee le regole del diritto della SA. Ciò nonostante, le disposizioni corrispondenti sono ora applicabili, oltre che per la società anonima, per il rendiconto in generale. In

primo luogo, devono figurare molte più voci nel bilancio e nel conto economico oppure come informazioni supplementari nell'allegato. Le disposizioni relative alla presentazione e all'articolazione, contenute negli articoli 16-20, si ispirano al disciplinamento della Quarta direttiva CEE.

- 1.2.7. Le *disposizioni di valutazione* continuano a fondarsi, come nel diritto attuale della SA, sui prezzi d'acquisto e di produzione, vale a dire su costi storici. Conformemente all'evoluzione internazionale, il valore di mercato serve, molto più che in passato, da filo conduttore. Questa concezione non è totalmente nuova perché, nel diritto della SA, l'articolo 667 capoverso 1 CO autorizza la valutazione dei titoli quotati in borsa al valore di mercato; è tuttavia un'alternativa offerta solo alle società anonime.
- 1.2.8. La LRR introduce l'obbligo di allestire un *conto dei flussi di tesoreria*. Questa parte del rendiconto è molto preziosa in particolare per valutare l'evoluzione della capacità di pagamento, come pure le possibilità di generare i mezzi necessari per la copertura dei debiti. Le piccole organizzazioni che non sono società di capitali non hanno l'obbligo di allestire conti del flusso di tesoreria.
- 1.2.9. *L'allegato*, introdotto con la revisione del diritto della SA nel 1991, è ormai previsto come parte integrante del rendiconto per tutte le organizzazioni sottoposte all'obbligo di allestirlo. Seguendo la tendenza internazionale e nel senso delle disposizioni attuali dell'Unione europea, viene sfruttata la possibilità di una pubblicità mirata. La LRR prevede a tal fine, seguendo la prassi attuale, tre gruppi di informazioni, vale a dire un sommario dei principi contabili applicati, particolari relativi alle voci nelle altre tre parti del rendiconto e altre informazioni.
- 1.2.10. Sinora, il diritto della contabilità commerciale non ha mai affrontato *questioni particolari*, come quelle relative al trattamento delle operazioni di *leasing* e all'iscrizione nel bilancio di *valori immateriali*; nel diritto della SA si esigeva al massimo la pubblicazione di determinate informazioni nell'allegato. La LRR tratta invece tali questioni particolari, attualmente considerate importanti. Esige in particolare che siano iscritte nel bilancio transazioni di leasing simili a operazioni d'acquisto (cosiddetto leasing finanziario) e contiene anche regole di pubblicità e di valutazione per gli *strumenti finanziari derivati* (art. 33).
- 1.2.11. La revisione del diritto della SA del 1991 ha previsto l'iscrizione all'attivo delle azioni proprie e la costituzione di una riserva per *azioni proprie* (quale parte dei capitali propri) di un importo corrispondente a quello del loro valore d'acquisto. In tal modo è stato da un lato introdotto un blocco alla ripartizione degli utili, per l'importo di questa riserva, e dall'altro si è gonfiato il bilancio dando l'impressione di disporre di un attivo che, ad esempio in caso di massiccia perdita del corso, non potrà essere realizzato in tutta la sua ampiezza. Per tale motivo la LRR esige che le azioni proprie siano registrate mediante una riduzione del capitale proprio nella

misura del loro valore d'acquisto. Questo corrisponde alla prassi angloamericana e consente di evitare gli inconvenienti di cui sopra.

- 1.2.12. Per quanto concerne i requisiti per i revisori contabili e la pubblicità del rendiconto (nel senso di informazioni fornite a terzi), il diritto attuale della SA ha introdotto *differenze a seconda della grandezza della società anonima* oppure secondo la composizione dell'azionariato (società privata o pubblica). La LRR va oltre queste disposizioni. Impone alle grandi organizzazioni di allestire il loro rendiconto secondo normative tecniche generalmente riconosciute, come le norme RPC o IAS. Dal momento che l'evoluzione in questo settore riguarda principalmente le grandi organizzazioni, il rimando a normative tecniche generalmente riconosciute garantisce l'adeguamento continuo delle disposizioni contabili. Nel caso in cui gli *organi di normalizzazione* non dovessero agire o dovessero farlo in un senso non conforme alla LRR, lo stesso Consiglio federale può intervenire per via d'ordinanza.
- 1.2.13. Sinora, solo le società anonime avevano l'obbligo di presentare *conti di gruppo*; le piccole società anonime ne erano dispensate. L'obbligo di allestire conti consolidati varrà d'ora in poi per tutte le persone giuridiche e quindi anche per le cooperative o le società a responsabilità limitata. Si è rinunciato a esentare le piccole organizzazioni.
- 1.2.14. Infine, la LRR precisa che cosa un'organizzazione deve presentare nel suo *rapporto annuale*. L'allestimento di un rapporto annuale (designato "relazione sulla gestione" nell'Unione europea) è ora richiesto a tutte le organizzazioni soggette all'obbligo di rendiconto, ad eccezione delle piccole organizzazioni che non sono società di capitali.

1.3 Modifiche nel diritto attuale relativo alla contabilità e al rendiconto

Al di là delle novità riassunte in precedenza, la LRR apporta qualche modifica essenziale alla concezione del diritto contabile applicata sino ad oggi:

- 1.3.1. Si tratta in primo luogo dello scopo, così come è formulato nell'articolo 8. In deroga all'articolo 669 CO, si *rinuncia alla possibilità di costituire riserve arbitrarie*. Questo vale tuttavia senza restrizioni solo per i conti consolidati; per i conti individuali, prevalgono in ogni caso regole e considerazioni fiscali.
- 1.3.2. La necessità di disciplinare la *rivalutazione nel senso dell'attuale articolo 670 CO* viene a cadere per il fatto che la LRR prescrive obbligatoriamente per le partecipazioni una valutazione non solo secondo i costi storici ma secondo criteri economici e autorizza generalmente una valutazione al valore di mercato per gli immobili da reddito.

- 1.3.3. La regola - stabilita sinora unicamente per le società anonime - relativa all'iscrizione nel bilancio delle *spese di costituzione, d'aumento del capitale e d'organizzazione (art. 664 CO)* viene a cadere dal momento che questi elementi rivestono nella prassi un'importanza secondaria e possono essere incorporati senza problemi e in modo adeguato nell'ambito delle disposizioni dettagliate della LRR concernenti l'articolazione e la valutazione.

2. La revisione

2.1. Integrazione nella nuova legislazione

La Commissione ritiene all'unanimità che occorre integrare nell'avamprogetto la regolamentazione relativa alla revisione contabile. È però anche vero che in questo settore si possono riprendere importanti parti del diritto della SA del 1991 poiché il diritto in materia di revisione contabile fu allora stato oggetto di un'approfondita rielaborazione.

La necessità di includere la revisione contabile nella LRR deriva dalle seguenti considerazioni:

- L'elaborazione di regole concernenti il rendiconto che non dipendano dalla forma giuridica delle organizzazioni - obiettivo dell'avamprogetto di legge - non può bloccarsi di fronte alla revisione contabile. La garanzia di qualità per i rendiconti, che la revisione contabile consente di assicurare, non ha niente a che vedere con la forma giuridica delle organizzazioni.
- Alcune parti del diritto relativo alla revisione contabile necessitano ancora di essere adeguate alle esigenze europee. È il caso in particolare della procedura d'abilitazione nel senso dell'Ottava direttiva CEE concernente il diritto delle società. Bisognerebbe inoltre approfittare dell'occasione per sottoporre ad una nuova riflessione, riformulandole, le disposizioni ambigue o fortemente controverse, come le regole relative all'indipendenza dei revisori contabili.

2.2. La situazione internazionale

Nella sua Ottava direttiva relativa al diritto societario, l'Unione europea ha formulato le esigenze per l'abilitazione dei revisori contabili; nella Quarta (art. 51) e nella Settima (art. 37) direttiva ha stabilito i casi di revisione obbligatoria da parte di un revisore abilitato; nel testo della Quinta direttiva, rimasto sinora allo stadio di progetto, ha tra l'altro determinato le esigenze relative all'indipendenza dei revisori contabili (art. 53f). In un libro verde concernente il ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore contabile nell'Unione (COM (96) 338 endg./2), la Commissione Europea ha presentato

una serie di proposte intese ad aumentare il livello delle competenze richieste ai revisori.

Nell'ambito dell'OMC/GATS, il segretariato del *Working Party on Professional Services* (WPPS) ha presentato un progetto che fissa le regole da rispettare nel settore della contabilità, della revisione e in quello fiduciario (3° progetto del 14.11.1997). Questo progetto dovrebbe sfociare in un accordo multilaterale che, secondo l'intenzione dell'OMC/GATS, dovrebbe disciplinare le questioni di trasparenza, quelle concernenti le esigenze e la procedura di abilitazione, le qualifiche e gli standard tecnici dei contabili e dei revisori. La Commissione di esperti ritiene che le sue proposte corrispondano alle esigenze attuali e future dell'OMC/GATS. L'avamprogetto di legge garantisce in particolare, nel senso dell'OMC/GATS, un sistema di abilitazione trasparente, generale e basato su criteri oggettivi.

2.3. Differenziazione in funzione della grandezza; esenzione per le piccole organizzazioni

È indiscusso che la revisione di una grande organizzazione pone esigenze totalmente diverse al revisore contabile e richiede altri modi di procedere rispetto a quelli necessari per un'organizzazione più piccola. Per tale motivo l'avamprogetto riserva alle organizzazioni più grandi la verifica da parte di persone che dispongono di un'abilitazione formale che soddisfi elevati criteri professionali. Queste organizzazioni comprendono le medie e le grandi imprese; la linea di demarcazione non sarebbe in questo caso tra le medie e le grandi organizzazioni, come per il rendiconto qualificato (applicazione di normative tecniche) e la pubblicità, ma tra le piccole e le medie organizzazioni. I criteri sono quindi uguali a quelli applicabili per l'esenzione dall'obbligo di fornire indicazioni supplementari nel bilancio e nel conto economico, come pure dall'obbligo di allestire un conto dei flussi di tesoreria e un rapporto annuale (art. 18 cpv. 2, 20 cpv. 2, 21 cpv. 3, 42 cpv. 3).

In questo contesto, la Commissione si è inoltre chiesta se non fosse opportuno esentare completamente le piccole organizzazioni dall'obbligo di verifica. L'Unione europea lascia questo punto al libero apprezzamento degli Stati membri (art. 51 cpv. 2 della Quarta direttiva relativa al diritto delle società); di conseguenza, le due varianti sono eurocompatibili.

Vi sono buoni motivi sia favorevoli sia contrari all'introduzione dell'obbligo di revisione per le piccole organizzazioni. A sostegno dell'obbligo vi è soprattutto il fatto che, in mancanza di revisione, le disposizioni relative al rendiconto minacciano in parte di rimanere lettera morta. Questa constatazione non risulta unicamente dall'esperienza quotidiana della prassi di revisione ma anche dal fatto che numerose nuove Sagl costituite dal 1992 possono continuare tranquillamente le loro attività senza che si sappia se sono sottoposte al nuovo o al vecchio diritto della SA. D'altro lato, per le organizzazioni più piccole non sussiste lo stesso interesse pubblico a disporre di rendiconti alle-

stiti secondo le regole. In una certa misura, si può fare affidamento sulle sanzioni civili e penali così come sulla difesa dei loro interessi da parte delle persone interessate (banche creditrici, ecc.). La Commissione, i cui pareri su questo punto sono assai differenziati, ha deciso di lasciare alle autorità politiche il compito di dirimere la questione delle piccole organizzazioni e propone nel frattempo due varianti (art. 43). Se si dovesse decidere di sottoporre le piccole organizzazioni all'obbligo di revisione (variante II), bisognerebbe in ogni caso limitare questo obbligo alle società di capitali e alle cooperative. Questa soluzione si giustifica se si considera che l'affidabilità del rendiconto, e di conseguenza della revisione di queste corporazioni, ha una particolare ragione d'essere viste le disposizioni relative alla protezione del capitale.

La Commissione ha inoltre preso atto dell'avamprogetto degli esperti del 29.11.1996 per una riforma del diritto della società a garanzia limitata (cfr. Böckli/Forstmoser/Rapp, Riforma del diritto della Sagl, CEDIDAC n° 34, Losanna 1997, art. 819 dell'avamprogetto), secondo il quale bisognerebbe nominare un organo di revisione per le società a garanzia limitata, indipendentemente dalla loro grandezza. Il rapporto rileva che anche in quella commissione le opinioni riguardo all'assoggettamento o meno delle piccole società all'obbligo di revisione erano contrastanti (p. 59). È in ogni caso corretto considerare che su questo punto il discrimine non può essere posto tra la SA e la Sagl, come è attualmente il caso.

2.4. Abilitazione dei revisori contabili

A differenza del diritto della SA del 1991, l'attitudine a esercitare la funzione di revisore contabile per le organizzazioni più grandi non dipende più, nell'avamprogetto, dal semplice adempimento di determinati criteri ma da un'abilitazione formale. L'avamprogetto presta particolare attenzione affinché sia la costituzione dell'organo d'abilitazione competente sia la procedura d'abilitazione, comprese le possibilità di ricorso in caso di rifiuto o di successiva revoca dell'abilitazione, si svolgano secondo criteri obiettivi.

I criteri d'abilitazione seguono in primo luogo quelli dell'ordinanza del Consiglio federale del 15.6.1992 in applicazione del diritto della SA in vigore. Come attualmente, un diploma insufficiente può essere parzialmente compensato dimostrando un'adeguata esperienza professionale. A tal proposito, non sembra più opportuno stabilire in dettaglio le esigenze nella legge; la Commissione propone pertanto un avamprogetto di ordinanza del Consiglio federale che disciplina l'argomento (cfr. in questo rapporto il commento degli art. 46 e 47).

Nella misura in cui i nuovi criteri d'abilitazione sono più severi, il proseguimento dell'esercizio della professione sarà autorizzato nel diritto transitorio per mezzo di una clausola di protezione dei diritti acquisiti (*grandfathering clause*) a favore delle persone che soddisfano le esigenze dell'ordinanza del 1992 sino all'entrata in vigore del nuovo diritto.

2.5. Indipendenza

La Commissione si è occupata intensamente e a volte anche in modo controverso della seguente questione: la legge deve determinare formalmente le esigenze d'indipendenza e, se del caso, con quale contenuto? La regolamentazione del vigente articolo 727c CO necessita in ogni caso di precisazioni, dal momento che forma in parte un circolo vizioso e, in questa misura, è priva di senso. Sull'argomento è stata tra l'altro espressa l'opinione che la determinazione nella legge di motivi formali di incompatibilità era una semplice misura di *window dressing* perché da un lato un revisore sufficientemente qualificato sul piano professionale e personale è in grado di prescindere da possibili fattori incongrui di influenza e perché, dall'altro, tali fattori sono inerenti al sistema, in particolare per la pressione sull'onorario che la direzione dell'organizzazione sottoposta a verifica può esercitare sul revisore.

L'avamprogetto parte dal principio secondo cui qualora sussistano determinati legami tra il revisore e la società sottoposta a revisione, già solo per non destare il minimo sospetto è necessario che il revisore rinunci alla sua funzione. Inoltre, il fatto che un fattore di influenza non sia menzionato esplicitamente tra i motivi legali d'incompatibilità non significa che debba essere accettato. Dal canto suo, il revisore contabile ha il dovere di neutralizzare nella misura del possibile tali influenze e questo in tutte le situazioni del genere. L'avamprogetto mette in evidenza questo punto istituendo un sistema a due livelli:

- dovere di obiettività: la sua violazione da parte del revisore contabile, o eventualmente da parte delle persone che hanno consentito la sua nomina, comporta le conseguenze del diritto della responsabilità;
- l'incompatibilità: l'esistenza di un tale motivo è sin dal principio inconciliabile con la funzione di revisore contabile.

Osservando la situazione sul piano internazionale, si constata che la salvaguardia dell'indipendenza da parte del revisore contabile stesso è un dato evidente. Vi è però una grande riluttanza a fissare tali regole nella legge. Esse rientrano più che altro parte nell'etica professionale definita e attuata in modo autonomo dalle associazioni professionali e, in parte, anche dalle diverse società di revisione. Per quanto riguarda il contenuto, occorre osservare che queste regole si dividono da un lato in pareri molto generali e concretamente difficili da utilizzare e, dall'altro, in motivi formali di incompatibilità che per certi aspetti specifici vanno molto lontano. Questi motivi d'incompatibilità arrivano persino a vietare a ogni impiegato di un gruppo internazionale di revisione di detenere una sola azione di una società i cui conti sono verificati dal gruppo, ovunque si trovi questa società nel mondo; secondo la Commissione peritale, una concezione così rigorosa è non solo inutile ma anche pericolosa, poiché suscita l'illusione di una perfezione che occulta altre possibilità di influenza non esplicitamente scartate.

2.6. Attribuzioni

Per determinare le attribuzioni del revisore contabile, ci si è potuti basare in ampia misura sulla regolamentazione del diritto della SA del 1991. Di conseguenza, il revisore contabile deve limitarsi, come in passato, alla verifica dei conti annuali. Nonostante alcune tendenze attuali, il suo compito non deve essere esteso a una revisione della gestione; gli organi di gestione competenti rimangono inoltre responsabili per l'allestimento dei conti annuali in quanto tali.

PARTE 4: COMMENTO ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI

Titolo 1: OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1 Oggetto

La Commissione ha già esposto le ragioni che l'hanno indotta a presentare una legge distinta e a non completare gli articoli 957 - 964 CO (parte 2, n. 13). Con i suoi 73 articoli l'avamprogetto avrebbe scardinato il quadro degli attuali 8 articoli. Oltre alla contabilità e al rendiconto, la legge disciplina la pubblicità, la revisione e le misure da adottare in caso d'insolvenza imminente. Essendo quattro ambiti strettamente connessi era opportuno e anzi necessario riunirli in un'unica legge.

La riunione in un'unica legge (dotata di molti articoli ma in compenso relativamente brevi) aumenta la coerenza e la trasparenza dell'argomento. Ciò permette inoltre di meglio garantire la parità di trattamento auspicata tra le diverse forme giuridiche delle organizzazioni.

Articolo 2 Campo d'applicazione

Il campo d'applicazione comprende le ditte individuali, le società di persone e le persone giuridiche, ossia tutte le forme giuridiche che consentono di condurre un'impresa. L'avamprogetto - come sinora l'art. 957 CO - si riallaccia all'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio. Visto che disciplina il rendiconto per tutte le forme giuridiche, gli articoli 957 - 964 CO possono essere stralciati.

La Commissione peritale era unanimemente d'accordo di includere le associazioni e le fondazioni nel campo d'applicazione. Le associazioni e le fondazioni non tenute a farsi iscrivere nel registro di commercio sono tuttavia interessate dalla legge soltanto se la loro grandezza e la natura della loro attività esigono la tenuta di una contabilità. In questa categoria rientrano ad esempio le fondazioni che raccolgono offerte pubbliche, grandi fondazioni ecclesiastiche, importanti associazioni sportive e culturali. Si pensa tra l'altro a fondazioni e associazioni con un bilancio complessivo di più di 4 milioni CHF o con proventi superiori a 1 milione CHF all'anno.

Alla fine del 1997 le organizzazioni soggette all'obbligo di tenere una contabilità iscritte al registro di commercio erano le seguenti (cifre tonde):

	Fine 1997
Ditte individuali	134'800
Società in nome collettivo	16'700
Società in accomandita	3'500
Società anonime	170'500
Sagl	23'100
Società cooperative	14'100
Associazioni	4'000
Fondazioni	20'700
<i>Totale</i>	<i>387'400</i>

Comprese le associazioni e fondazioni soggette all'obbligo di tenere una contabilità ma non iscritte nel registro di commercio, che dovrebbero essere alcune migliaia, si hanno oggi circa 390 - 400'000 organizzazioni che devono tenere una contabilità. Questa quantità considerevole di organizzazioni, costituita soprattutto da piccole e medie imprese (PMI) esige che le norme della LRR siano chiare e pratiche. Oneri amministrativi superflui vanno evitati. Secondo il censimento federale delle imprese del 1995, su 288'200 imprese di diritto privato 287'300 erano PMI, ove per PMI si considerano le imprese che occupano meno di 250 persone. Il 75 per cento di tutti i lavoratori in Svizzera sono impiegati in queste PMI, il che rappresenta una media di 7,5 collaboratori per impresa.

In futuro la qualità della contabilità e del rendiconto non dipenderanno più dalla forma giuridica, bensì dalla grandezza dell'impresa soggetta a quest'obbligo. Il livello di esigenze poste dal presente avamprogetto dovrebbe corrispondere a quello della quarta direttiva CEE.

Nel capoverso 2 si stabilisce che le disposizioni delle leggi speciali (per le organizzazioni che sottostanno alla vigilanza dello Stato in virtù della loro attività) sono applicabili soltanto se consistono in prescrizioni di per sé esautive. La distinzione non sarà sempre facile. Le leggi speciali dovranno possibilmente essere ulteriormente adeguate.

Titolo 2: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3 Contabilità quale base della redazione del rendiconto

L'articolo 3 stabilisce che la base del rendiconto è la contabilità. Quest'ultima, come i documenti contabili, può essere tenuta non solo per scritto ma anche "su supporto elettronico o in modo analogo". Si tiene dunque conto dei metodi moderni di trattamento e di registrazione dei dati (cfr. anche art. 5 cpv. 3).

L'obbligo di redigere un inventario, previsto sinora nell'articolo 958 CO, si riferisce secondo il capoverso 3 alla situazione delle singole poste, di massima per tutte le voci di bilancio. Il concetto di inventario non comprende pertanto solo la registrazione delle scorte, ma anche l'elenco dei saldi di crediti o debiti, la distinta dei titoli e altri documenti che giustificano in dettaglio altre poste (per es. per ratei e risconti, accantonamenti). La prova può essere fornita anche in altro modo, ad esempio con estratti dal registro, attestati di terzi, contratti, ecc. A tenore dell'articolo 5 e contrariamente al precedente articolo 961 CO, gli inventari non devono più essere firmati.

L'obbligo sancito dall'articolo 958 CO di "allestire all'inizio dell'esercizio un inventario ed un bilancio" non è più espressamente previsto, poiché pare evidente e fa parte dei principi che presiedono ad una tenuta regolare della contabilità.

Articolo 4 Esigenze in materia di contabilità

Le esigenze relative alla qualità della contabilità sono definite nei principi di una regolare contabilità, su cui esiste una ricca letteratura.

Dal punto di vista della prassi e delle norme da seguire è essenziale che la contabilità registri senza alcuna lacuna tutte le operazioni che vanno contabilizzate e che sono necessarie ai fini della contabilità, di un rendiconto regolare e all'accertamento dei debiti e crediti esistenti. Occorre inoltre tenere conto delle "esigenze della revisione", soprattutto del principio della prova documentaria e della possibilità di una verifica.

La contabilità dev'essere "adeguata alla natura e alla grandezza" dell'organizzazione (cpv. 2). Ciò significa ad esempio che per una piccola agenzia pubblicitaria ci si potrà limitare ad una contabilità molto più semplice rispetto a quella di una grande azienda con molti crediti e debiti o che gestisce il patrimonio di terzi come una compagnia d'assicurazioni.

Il capoverso 3 menziona i principi di una regolare contabilità, i quali vanno combinati con i principi di un regolare rendiconto (art. 10 cpv. 1).

La contabilità dev'essere tenuta ed organizzata in modo che tutte le operazioni da registrare possano essere rilevate (capoverso 3 lettera a). Ciò presuppone che ci si attenga ad un piano contabile. Le stesse operazioni devono essere contabilizzate allo stesso modo.

La contabilità deve inoltre soddisfare esigenze di sicurezza. Le registrazioni contabili devono essere singolarmente documentate (lettera b). Si possono tollerare eccezioni per le registrazioni interne per le quali l'iscrizione o il testo della registrazione contiene in se stesso già sufficienti informazioni (ad es. passaggio di scritture ad un altro conto, storni, registrazioni di chiusura). La contabilità dev'essere facilmente consultabile (lettera c), un'esigenza che comprende anche il concetto già menzionato di "chiarezza". Questa disposizione completa quella sulla sistematica. Al termine del capoverso 3 si stabilisce infine che la contabilità deve poter essere verificata (lettera d). Ciò significa anche che la documentazione di ogni posta va organizzata in modo da essere accessibile entro un tempo ragionevole (i documenti contabili come le fatture di fornitori devono poter essere rapidamente reperibili). Complessivamente, la contabilità dev'essere strutturata in modo da poter costituire una base sufficiente per allestire il conto annuale e fornire a tal fine una quantità adeguata d'informazioni.

Articolo 5 Firma e conservazione

Dall'articolo 961 CO non risulta chiaro chi debba firmare il conto annuale. Non si sa se la firma spetti a tutte le "persone a cui è affidata la gestione", indipendentemente dal loro numero (come in Germania), oppure se sia sufficiente la firma legalmente valida di due membri autorizzati della direzione (come normalmente d'uso in Svizzera).

La questione sarà ora chiaramente disciplinata. La firma spetta al presidente dell'"organo di gestione supremo" e al responsabile della redazione del rendiconto. Questa norma non è applicabile soltanto in caso di diritto di firma collettiva, ma anche in caso di diritto di firma individuale.

Il capoverso 2 disciplina l'obbligo di conservazione del conto annuale, del rapporto annuale e dei documenti contabili. Il termine generale di conservazione è 10 anni. In pratica, per i documenti contabili ciò significa un periodo di 11 anni, poiché il termine decorre solo dalla fine dell'esercizio.

I documenti contabili possono essere conservati "su supporti d'immagini o di dati". A questo proposito il Consiglio federale emanerà un'ordinanza. A tal fine si potrà prendere spunto dal progetto del 1997 relativo alla revisione degli articoli del CO concernenti la contabilità commerciale, nel quale sono definite le condizioni per l'ammissione di supporti d'immagini e di dati.

Articolo 6 Lingua e moneta

Il rendiconto potrà d'ora in poi essere redatto anche in inglese. Con questa novità si è voluto tener conto della crescente importanza dell'inglese nel mondo economico e venire incontro agli interessi delle imprese multinazionali. Ma ciò significa anche un'apertura ad un'economia sempre più globale nella quale l'inglese s'impone viepiù come la lingua d'affari per antonomasia.

In questo senso, per il rendiconto oltre alla valuta nazionale ci si potrà avvalere anche della "moneta più importante per l'attività dell'organizzazione". In pratica si tratterà sostanzialmente solo dell'Euro o del dollaro. In tal caso, tuttavia, i corsi di conversione utilizzati vanno indicati nell'allegato.

Affinché il presente articolo possa essere effettivamente applicato occorrerà che la modifica sia accettata anche dalle autorità fiscali della Confederazione e dei Cantoni.

Titolo 3: RENDICONTO

Capitolo 1: Disposizioni generali

Articolo 7 Relazione sulla gestione

La terminologia del presente articolo è stata ripresa dalla riforma del diritto della SA del 1991 (art. 662 cpv. 1 CO).

Come già prevedeva l'articolo 662a capoverso 1 CO per la SA, nel conto annuale occorre per ogni posta indicare i valori corrispondenti dell'esercizio precedente. Se i dati dell'esercizio precedente devono essere adeguati per renderli comparabili oppure se non sono comparabili, occorre fornire spiegazioni nell'allegato (come lo prevede anche la quarta Direttiva CEE nell'art. 4 cpv. 4).

Articolo 8 Scopo del rendiconto

L'articolo 8 introduce una delle modifiche più importanti nel diritto contabile svizzero. In sintonia con le usanze internazionali e anche con quanto prescrivono la quarta e la settima Direttiva CEE, d'ora innanzi si applicherà anche in Svizzera il principio della *true and fair view* o della *fair presentation*. L'espressione *true and fair view* è utilizzata soprattutto in Gran Bretagna, mentre la nozione di *fair presentation* ricorre prevalentemente negli Stati Uniti. A livello internazionale s'impone sempre più il concetto di *fair presentation*.

Il concetto di *fair presentation* significa che i conti presentano le seguenti qualità (che possono però variare leggermente a seconda della normativa tecnica scelta, RPC, IAS, US GAAP):

- assenza d'arbitrarietà nella valutazione, ossia nessuna riserva latente nel senso di riserva arbitraria;
- sufficiente trasparenza nella valutazione, articolazione ed esposizione palese dei dati;
- informazioni chiare, corrette e complete, soprattutto nell'allegato;
- primazia della prospettiva economica nel trattamento delle operazioni;
- possibilità per chi consulta i conti di farsi un'opinione attendibile sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sui risultati d'esercizio.

Nell'articolo 8 il concetto di *fair presentation* è stato tradotto con l'espressione "offrire un quadro fedele", in francese "présenter d'une manière fidèle" e in tedesco "getreu darstellen". Per quanto concerne la versione tedesca, la Commissione ritiene questa traduzione più appropriata di quella figurante nella quarta Direttiva CEE "ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild" (art. 2 cpv. 3). È vero che tale formulazione dell'UE è stata sinora generalmente utilizzata - come ad es. nella versione tedesca delle RPC (n. 2 cifra 1), dal codice commerciale tedesco (§264 capoverso 2 HGB) - ma è altrettanto certo ch'essa potrebbe indurre in errore chi non è specialista. Infatti, le cifre contenute nel conto annuale non risultano sempre direttamente dai fatti ("Tatsachen"), ma possono a volte essere il risultato di un apprezzamento. Quanto al testo italiano, esso corrisponde alla designazione figurante nella quarta Direttiva CEE.

Il capoverso 2 stabilisce che in determinati casi occorre fornire indicazioni supplementari nell'allegato se l'applicazione di singole disposizioni della legge può dar adito ad interpretazioni fallaci. Si possono citare i seguenti esempi:

- lo scioglimento di riserve latenti (costituite per motivi fiscali) può falsare i risultati se non si fornisce in proposito alcuna spiegazione nell'allegato;
- la stima di partecipazioni a consorzi, come comunità di lavoro, deve se del caso essere menzionata nell'allegato;
- il conto annuale consolidato di imprese completamente diverse può fornire un risultato fallace; in questo caso occorrerebbe presentare ulteriori indicazioni nell'allegato;

- nel caso di un'opera di beneficenza, per la stima delle scorte e degli impianti possono applicarsi principi speciali; questi andrebbero evidenziati nell'allegato.

Articolo 9 Principio della continuità dell'esercizio

Il concetto della continuità d'esercizio è talmente importante per il rendiconto che è stato accolto in un articolo a se stante. La continuità dell'esercizio è un vero e proprio postulato per la redazione del bilancio e non solo uno dei principi di un regolare rendiconto, come quelli menzionati all'articolo 10. Anche nella quarta Direttiva CEE si suppone per la valutazione che "la società continui le proprie attività" (art. 31 cpv. 1 lett. a).

Sotto il profilo temporale, la continuità deve essere assicurata almeno per 12 mesi, ossia almeno fino alla chiusura dell'esercizio che segue l'anno in rassegna. In questo periodo occorre segnatamente garantire sufficiente liquidità e che non sopraggiunga alcun sovraindebitamento. La garanzia può essere fornita da terzi mediante promesse di liquidità, lettere di patrocinio, convenzioni di retrocessione di grado, ecc. D'altra parte, la continuità dell'esercizio dopo un anno non deve però parere praticamente impossibile al momento del rendiconto; si esige anche una visione più lungimirante.

Qualora ci si basi sui valori di liquidazione, il capoverso 2 stabilisce espressamente che occorre tenere conto, mediante la costituzione di accantonamenti, delle spese connesse con la cessazione dell'attività, come ad esempio eventuali imposte, come l'imposta sul plusvalore immobiliare. È pure autorizzato ridurre il valore degli attivi in questione al loro valore di liquidazione, ossia di effettuare una messa in bilancio al valore netto di realizzo (dunque previa deduzione delle spese di una procedura d'incanto, dei costi di un intermediario o delle imposte). Occorre costituire accantonamenti per tutto il processo di cessazione dell'attività, segnatamente per le perdite e per le spese risultanti dall'attività in fase di cessazione, per la rescissione da contratti, per un piano sociale adeguato e per altri costi prevedibili in simili occasioni.

Nell'allegato occorrerà menzionare le poste per le quali si è derogato al principio di continuità e la loro incidenza quantitativa globale. La formulazione dell'articolo 9 capoverso 3 riprende ampiamente quella dell'articolo 31 capoverso 2 della quarta Direttiva CEE.

Considerato il carattere determinante del conto individuale per il bilancio fiscale (cfr. art. 34) ci si può domandare se - per non rinunciare a perdite fiscalmente deducibili - mantenere la valutazione secondo la continuità dell'esercizio indicando i valori di liquidazione solo nell'allegato. È possibile, ma in tal caso occorre - per non indurre in errore il lettore del bilancio - fornire nell'allegato un bilancio completo ai valori di liquidazione, specificando che per ragioni fiscali queste indicazioni figurano nell'allegato e non nel bilancio.

Articolo 10 Principi del rendiconto regolare

I principi di un regolare rendiconto sono stati ampiamente ripresi dall'articolo 662a CO, introdotto nel 1991 e da allora affermatosi come valido. La continuità dell'esercizio come postulato - e non solo come principio - è disciplinata nell'articolo 9. Quanto alle modifiche occorre osservare quanto segue.

Il concetto di "prudenza" è stato abbandonato poiché troppo connotato nel senso di una costituzione di riserve latenti. Il principio di prudenza è evocato direttamente nelle prescrizioni sulla valutazione (art. 24 cpv. 3).

Viene introdotta "l'attribuzione corretta dei costi e dei ricavi ai singoli esercizi", poiché riveste grande importanza nell'ottica della fair presentation.

Altrettanto nuovo è il principio dell'"ottica economica". Questa formulazione, ripresa dal diritto fiscale, è già stata impiegata nell'articolo 24 capoverso 2 lettera k dell'ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (ordinanza sulle banche), nella versione del 12 dicembre 1994. L'ottica economica, designata a livello internazionale come "substance over form" sottolinea il concetto di *fair presentation*. Non si tratta in primo luogo di valutare le operazioni dal punto di vista giuridico, poiché ciò che è determinante sono gli obiettivi economici e le conseguenze di tali operazioni.

L'ottica economica importa soprattutto per determinare il risultato. Secondo il principio applicato sinora della realizzazione, i ricavi e le plusvalenze incidono sul conto economico soltanto se realizzati. Per le forniture e i servizi la realizzazione avviene di regola al momento della fatturazione o della vendita in contanti - e quindi non già al momento della conclusione del contratto e neppure solo al momento dell'incasso.

Ora la prospettiva di una facile realizzazione sarà già sufficiente (cpv. 2) per registrare una plusvalenza nel conto annuale, sempre che non sia disposto altrimenti. Questo principio valeva sinora soltanto per i titoli quotati in borsa (art. 667 CO).

Ciò sarà d'ora in poi valido facoltativamente anche per determinate immobilizzazioni finanziarie come carte valori o immobili detenuti per ricavarne reddito (ossia dividendi, pigioni, ecc.)

Nella LRR gli attivi non sono più valutati, come nell'attuale diritto delle obbligazioni, esclusivamente in base al costo d'acquisto o al costo di produzione. L'articolo 15 LRR definisce infatti gli attivi come gli elementi patrimoniali di cui un'organizzazione può disporre in virtù di eventi passati e che comporteranno in futuro un afflusso di fondi. L'accento si sposta quindi sui valori di reddito e di liquidazione. Di conseguenza, la possibilità di rendimento o di alienazione dev'essere considerata in modo più differenziato.

La LRR lo fa nella misura in cui per gli attivi che non sono utilizzati per l'attività aziendale riconosce la facile realizzabilità come criterio sufficiente

per una valutazione al valore d'alienazione o di rendimento. Per i titoli quotati in borsa ciò è praticamente indiscusso; per gli immobili che sono esclusivamente locati a terzi e che quindi garantiscono un afflusso di reddito continuo (pignoni), il valore netto dei proventi futuri riflette fondamentalmente considerazioni analoghe alla quotazione in borsa dei titoli. In ogni caso questo valore - la legge lo esige espressamente - non può essere superiore al valore d'alienazione di un siffatto immobile. Si tiene così conto del fatto che il mercato per gli oggetti da reddito è generalmente meno liquido di quello della borsa valori, ma anche degli oneri connessi con l'alienazione.

Riflessioni analoghe possono essere applicate per la registrazione di utili relativi a mandati il cui adempimento è previsto entro più di dodici mesi. Visto che il contratto garantisce un risultato globale (tenendo conto, per la valutazione globale, di un eventuale sorpasso dei costi preventivati), è autorizzata una registrazione parziale dell'utile (a seconda dell'avanzamento dei lavori), sempre che la copertura o la realizzazione dell'utile prospettato siano sufficientemente garantite (art. 27 cpv. 3).

Conformemente al capoverso 3 e come sinora i costi e i deprezzamenti vanno imputati al periodo in cui sono stati occasionati (causalità). La perdita risultante da un'operazione deve dunque essere già imputata al periodo in cui ad esempio è stato concluso il contratto svantaggioso (nel corso di un esercizio precedente) e non solo all'esercizio in cui la perdita è stata realizzata. Il presupposto è evidentemente che la perdita sia riconoscibile al momento del bilancio. Un evento è riconoscibile se in base alle esperienze passate è probabile che si verificherà del tutto o parzialmente - non dev'esserci pertanto certezza assoluta che si realizzerà o sulle sue circostanze particolari (per esempio per crediti che non saranno coperti, valutazione individuale o forfetaria delle rettifiche di valore).

Questo approccio attenua il principio d'imparità applicato sinora in Svizzera - ossia la differenza del momento di contabilizzazione delle perdite e dei proventi, secondo cui le perdite sono registrate già al momento della loro causa (e del riconoscimento della perdita), mentre i redditi soltanto al momento della realizzazione. Anche le norme RPC e soprattutto IAS e US GAAP, che non conoscono il principio d'imparità del diritto svizzero (ma anche tedesco), consentono la contabilizzazione dei redditi e delle plusvalenze, sempre che siano facilmente realizzabili in qualsiasi momento.

Articolo 11 Dergoghe

In determinati casi giustificati è lecito derogare al principio della continuità (articolo 10 capoverso 1 lettera d) - l'unico fra i sei principi menzionati all'articolo 10 capoverso 1 a tollerare deroghe. In tal caso le eccezioni vanno menzionate e quantificate nell'allegato.

Casi giustificati possono ad esempio essere:

- adeguamento alla nuova legge (cfr. art. 69);
- adeguamento a nuove norme contabili (per es. RPC o IAS);
- passaggio ai valori di liquidazione, oppure
- ristrutturazione della società, con conseguente impossibilità di paragone (vendita parziale, fusione, trasformazione in un'altra forma giuridica, ecc.).

Articolo 12 Particolarità dell'organizzazione

L'articolo 12 riprende il contenuto dell'articolo 663h capoverso 2 CO con una nuova formulazione. Il conto annuale deve dunque essere adeguato alle particolarità dell'organizzazione e del settore interessati, pur garantendo il contenuto minimo.

A titolo di esempio si possono menzionare:

- brevetti (invece di immobilizzazioni immateriali);
- diga XY (invece di immobilizzazioni materiali);
- onorari (invece di cifra d'affari);
- foresta (invece di fondi);
- costruzioni in corso (invece di merce in fase di lavorazione).

Capitolo 2: Conto individuale

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 13 Contenuto e forma

A tenore dell'attuale articolo 662 capoverso 2 CO, il conto annuale comprende il conto economico, il bilancio e l'allegato. Anche la quarta e la settima Direttiva CEE esigono un conto perdite e profitti, un bilancio e un allegato. Questo principio è stato ugualmente trasposto nel diritto nazionale degli Stati membri dell'UE.

Nelle Direttive CEE e nelle pertinenti leggi degli Stati membri dell'UE si usa l'espressione di conto perdite e profitti. La revisione del 1991 del diritto della SA in Svizzera ha introdotto il concetto di conto economico, che secondo la Commissione va mantenuto. Anche in lingua inglese non vi è una designa-

zione uniforme visto che negli Stati Uniti si parla di *Income Statement* mentre in Gran Bretagna di *Profit and loss account*.

L'articolo 13 capoverso 2 sottolinea che il bilancio e il conto economico possono essere stesi oltre che nell'usuale forma di conto anche in forma scalare.

Pare evidente che le poste senza importo o con un importo insignificante non devono essere menzionate separatamente. Gli importi di esigua entità vengono uniti alla voce più affine sotto la rubrica diversi. Il conto annuale può essere esposto anche in cifre tonde (in franchi o in migliaia di franchi per le grandi organizzazioni).

Articolo 14 Definizioni

Le prescrizioni concernenti l'articolazione di cui agli articoli 16 e 18 mostrano la necessità di definire alcuni concetti:

- immobilizzazioni (cpv. 1):

sono considerati tali i valori utilizzati a lungo termine come le immobilizzazioni materiali, finanziarie o immateriali e che servono dunque costantemente all'organizzazione in questione. Per la distinzione tra attivo fisso e attivo circolante è determinante l'intenzione dell'organizzazione e lo scopo dell'impiego.

- partecipazioni (cpv. 2):

Questo concetto è ripreso dall'attuale articolo 665a CO con la differenza che in futuro una partecipazione sarà considerata tale se raggiunge il 20 per cento dei diritti di voto (come sinora) oppure il 20 per cento del capitale sociale. Il calcolo include anche il capitale di partecipazione. Se la quota sia nei diritti di voto sia nel capitale è inferiore al 20 per cento, va messa a bilancio con le altre immobilizzazioni finanziarie. Anche l'articolo 17 della quarta Direttiva CEE si avvale del concetto di partecipazione quando la quota supera il 20 per cento del capitale sociale (non sono menzionati i diritti di voto).

È pertanto necessario che queste partecipazioni siano detenute come immobilizzazioni. Come nel vigente diritto della SA si unisce un criterio soggettivo - l'intenzione di un investimento a lungo termine - con un criterio oggettivo - l'influenza determinante. La legge presume un'influenza determinante non appena la partecipazione supera il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto.

- a lungo termine (cpv. 3):

S'intende un periodo superiore a dodici mesi. È qui adottata un'usanza generale, applicata anche a livello internazionale.

Sezione 2: Bilancio

Articolo 15 Requisiti per l'iscrizione di elementi patrimoniali

L'articolo 15 definisce i requisiti e gli obblighi in materia di iscrizione a bilancio. Gli elementi patrimoniali e gli impegni risultano da eventi passati che in futuro, ossia dopo la data di chiusura del bilancio, comporteranno verosimilmente un flusso di fondi a profitto o a carico dell'organizzazione senza controprestazioni corrispondenti. Gli elementi patrimoniali e gli impegni devono inoltre poter essere stimati in modo sufficientemente affidabile, sia nella prospettiva dei costi d'acquisto o di produzione sia in quella dei valori di rendimento o di liquidazione.

Possibili casi limite dell'iscrizione a bilancio sono ad esempio:

- prezzo pagato per il trasferimento di uno sportivo;
- oneri relativi alla ricerca e allo sviluppo di un prodotto;
- accantonamenti per assicurare se stessi (autoassicurazione);
- costi di prospezione.

Articolo 16 Funzione e articolazione

L'articolazione era già stata migliorata in occasione della revisione del diritto della SA nel 1991, segnatamente con l'affermazione esplicita dei tre principi fondamentali della chiarezza, della continuità - anche nell'articolazione - e del divieto di compensazione (principio dell'esposizione al lordo). Nel messaggio a sostegno della revisione del diritto della SA ciò era stato giustificato tra l'altro rilevando che nonostante fosse univocamente formulato nell'articolo 959 CO, il principio della chiarezza del bilancio non ha esplicato l'effetto auspicato sull'articolazione. Partendo dalla medesima riflessione si procede ora ad un'ulteriore precisazione dell'articolazione, poiché se è vero che gli articoli 663 e 663a CO hanno permesso di conseguire miglioramenti rispetto a prima, occorre pure ammettere che in molti casi non consentono di chiarire aspetti importanti.

L'articolo 16 presenta il contenuto del bilancio. L'articolazione minima esposta, che secondo gli articoli 18 e 22 va completata con ulteriori dettagli che

possono anche figurare nell'allegato, si attiene alla quarta Direttiva CEE che estende assai le esigenze in materia di articolazione.

L'esposizione e l'articolazione sono molto importanti per il livello di precisione e la facilità di consultazione del rendiconto e sono soprattutto messe in evidenza nel concetto dell'UE; le IAS e le US GAAP lasciano qui maggiore libertà, anche se l'IASC, sotto l'influenza europea, ha recentemente reso più rigorose le sue prescrizioni sull'articolazione.

Contrariamente a quello dell'UE, il presente schema d'articolazione non propone dapprima un'ampia articolazione per le grandi organizzazioni per poi stabilire che le piccole organizzazioni possono avvalersi di un bilancio più breve. L'articolo 16 definisce piuttosto l'articolazione minima, che va poi completata conformemente all'articolo 18.

Lo schema d'articolazione di cui alla quarta Direttiva CEE fu a suo tempo fortemente influenzato dal precedente diritto tedesco della SA e secondo un parere ampiamente condiviso risulta oggi eccessivo soprattutto per le medie imprese (le piccole imprese ne sono parzialmente esonerate). Le norme angloamericane, l'IAS e gli ultimi sviluppi attribuiscono meno importanza al livello di dettaglio dell'articolazione, ponendo l'accento piuttosto sulla fornitura di indicazioni supplementari nell'allegato. L'articolazione proposta dalla Commissione segue ampiamente la quarta direttiva ritenendola oggi adeguata al mandato di cui è stata investita e alla situazione in Europa.

L'articolazione del bilancio secondo l'articolo 16 va considerata insieme alle indicazioni supplementari che vanno fornite nel bilancio o nell'allegato. Lo schema proposto nell'articolo 16 menziona le posizioni più usuali, articolate in attivi circolanti, attivi fissi, capitale estraneo e capitale proprio a breve e lungo termine, come era già il caso nel vigente articolo 663a CO. Occorre di massima attenersi all'ordine e alla terminologia qui proposti. Le eventuali deroghe possono essere giustificate dalla particolarità dell'impresa (come prevede anche la quarta Direttiva CEE, art. 4 cpv. 2). Se un elemento patrimoniale all'attivo o al passivo figura sotto più poste dello schema d'articolazione, la sua appartenenza alle altre poste, sempre che significativa per giudicare il conto annuale, dovrà essere indicata nell'allegato (così anche l'art. 13 della quarta Direttiva CEE).

Anche il piano contabile generale per le PMI pubblicato nel 1996 a cura dell'Unione svizzera delle arti e mestieri (Berna), prevede un'articolazione del conto annuale di un livello di dettaglio comparabile. Lo schema proposto nell'articolo 16 non dovrebbe presentare dunque alcun problema particolare per le PMI.

Articolazione del capitale proprio

L'articolazione del capitale proprio dipende fortemente dalle singole forme giuridiche delle imprese. Raggiunge il suo massimo sviluppo nelle SA. Nelle ditte individuali e società di persone, come pure nelle fondazioni e nelle asso-

ciazioni questa posizione non figura generalmente nel bilancio. Si parla piuttosto di “quote del socio”, “patrimonio dell’associazione” o di “capitale della fondazione”.

I numeri 17 - 21 dell’articolazione per l’esposizione del capitale proprio necessitano un commento speciale poiché prevedono modifiche essenziali rispetto al diritto vigente. Nuova è la distinzione delle riserve in riserve di rivalutazione (n. 18), riserve da utili (n. 19), altre riserve obbligatorie (n. 20) e riserve da capitale (n. 21).

17. Secondo questa disposizione il capitale azionario e il capitale di partecipazioni vanno esposti separatamente nel bilancio.
18. Le riserve di rivalutazione si riferiscono a rivalutazioni secondo l’odierno articolo 670 CO e dovranno pure in futuro essere costituite per rivalutazioni che eccedono il valore d’acquisto (art. 29 cpv. 2). Secondo l’articolo 29 capoverso 2 anche i ricavi provenienti da rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie (eccettuati i crediti e le partecipazioni a lungo termine verso organizzazioni controllate) possono essere imputati alla riserva di rivalutazione (e non al conto economico).
19. Le riserve da utili comprendono le riserve costituite attingendo all’utile e il riporto dell’utile. Da tali riserve occorre dedurre palesemente il valore delle proprie quote, il che rappresenta una modifica importante della prassi per l’allestimento dei conti.
20. In virtù di questo numero vi è ad esempio l’obbligo di far figurare la riserva legale costituita in applicazione dell’articolo 672 CO in una voce specifica del diritto della SA. Contrariamente al diritto vigente la nozione di “riserva legale” non è un concetto generico che ingloba tutte le riserve obbligatorie.
21. Le riserve da capitale includono i versamenti effettuati da soci che superano il valore nominale del capitale sociale, ad esempio l’importo che eccede il valore nominale dell’azione e pagato dall’azionista alla liberazione delle azioni sottoscritte (aggio). Ciò avviene soprattutto in caso di aumenti del capitale.

Trattamento contabile delle quote proprie (azioni proprie)

Rispetto al vigente diritto della SA il fatto di non poter più iscrivere all’attivo le proprie quote e di doverle dedurre dalle riserve da utili costituisce una novità. Si raccomanda di iscrivere l’importo delle proprie quote come posta negativa in una colonna preliminare e di fornire le spiegazioni nell’allegato. Cade pertanto l’obbligo di costituire una riserva separata per le proprie azioni.

Sinora una società doveva per le proprie azioni acquistate costituire “una riserva a sé stante il cui ammontare corrisponde al loro valore

d'acquisto" (art. 659a cpv. 2). Siffatta riserva per le azioni proprie poteva sinora "essere sciolta nella misura dei valori d'acquisto" soltanto se le azioni sono "alienate o annullate" (art. 671a).

Riallacciandosi alla prassi internazionale la Commissione propone che le quote proprie non siano poste all'attivo al loro valore d'acquisto, bensì iscritte sotto il proprio capitale come posta negativa e di dedurle distintamente dalle riserve da utili. In tal modo il patrimonio non è artificialmente aumentato mediante quote proprie. Contrariamente al diritto attuale non è neppure più necessario stornare una parte delle riserve libere in una riserva per azioni proprie (che funge da blocco alla ripartizione dell'utile). In queste condizioni il capitale proprio assume un valore netto più significativo. In caso di alienazione delle proprie azioni il ricavo sarà direttamente accreditato al conto "azioni proprie", senza più alcuna incidenza sul conto economico. Un eventuale utile o perdita sarà imputato come un aggio alla riserva da capitale oppure, rispettivamente, addebitato alla medesima.

Esempio di registrazione contabile:

1. La società acquista in contanti per 3 milioni CHF azioni proprie per un valore nominale di 2 milioni di CHF.

	Dare	Avere
Azioni proprie (riserve da utili)	3 mio.	
Liquidità		3 mio.

2. Una parte di queste azioni proprie di un valore nominale di 0,5 mio. CHF è venduta in contanti per 1,0 mio. CHF (ossia con un guadagno di 0,25 mio. CHF):

	Dare	Avere
Liquidità	1,0 mio.	
Azioni proprie (riserve da utili)		0,75 mio.
Riserve da capitale		0,25 mio.

3. Altre azioni proprie di un valore nominale di 0,8 mio. CHF sono in seguito vendute in contanti per 0,9 mio. CHF (con una perdita di 0,3 mio. CHF):

	Dare	Avere
Liquidità	0,9 mio.	
Perdite (a carico delle riserve da capitale)		0,3 mio.
Azioni proprie (riserve da utili)	1,2 mio.	

4. Le azioni proprie rimanenti di un valore nominale di 0,7 mio. CHF devono essere registrate come segue nel conto annuale alla fine dell'esercizio:

<u>Bilancio</u>	Passivo	
	(colonna preliminare)	(colonna principale)
Riserve da utili (per es.)	6,3 mio.	
Azioni proprie	<u>-1,05 mio.</u>	5,25 mio.

Allegato

<u>Azioni proprie</u>	No. di azioni valore nominale CHF 1000	Valore (in mio. CHF)	
		Valore nominale	Valore di bilancio
Stato il 1.1.19X1	-	-	-
Acquisiti nel 19X1	2000	2,0	
Alienazioni nel 19X1	1300	1,3	
Stato il 31.12.19X1	700	0,7	1,05

Articolo 17 Passaggio dal lungo termine al breve termine

L'articolo 17 stabilisce come occorra separare gli attivi fissi e i capitali estranei a lungo termine dagli attivi circolanti e dai capitali estranei a breve termine. Poste originariamente a breve termine vanno trasferite a lungo termine se giungono a scadenza durante l'esercizio seguente.

Esempi:

- parti di un mutuo o di un prestito che giungono a scadenza l'anno successivo;
- accantonamenti che saranno verosimilmente utilizzati l'anno successivo.

Si adotta a tal fine una prospettiva economica. Ad esempio, i debiti ipotecari pur essendo denunciabili in pochi mesi sono considerati a lungo termine in quanto normalmente continuano a decorrere o possono essere collocati in ogni momento presso un altro creditore. L'evento deve inoltre essere sufficientemente certo; in generale le intenzioni di chi allestisce il bilancio non sono sufficienti.

Articolo 18 Indicazioni complementari

A complemento delle poste da esporre nel bilancio secondo all'articolo 16, occorre iscrivere nel bilancio o nell'allegato ulteriori singole voci. A seconda dei casi occorre decidere nell'elaborazione del conto annuale se risulta più chiaro fornire le indicazioni domandate nel bilancio, ad esempio in una colonna preliminare, oppure nell'allegato. Il principio della continuità esige che ci si attenga alla struttura che si è scelto. La menzione nell'allegato ha il vantaggio di limitare il bilancio all'essenziale e offre la possibilità di fornire se del caso spiegazioni testuali.

Rispetto al vigente diritto della SA si esige inoltre:

- un'articolazione più dettagliata per diverse poste di bilancio (n. 2-9, 11);
- l'indicazione della quotazione in borsa, per quanto gli importi siano stati posti a bilancio ad un altro valore (cpv. 1 n. 5 lett. d);
- uno schema delle immobilizzazioni per valutare le modifiche delle immobilizzazioni materiali e la loro stima (cpv. 1 n. 7). Questa è un'esigenza contemplata in tutte le normative tecniche che domandano la *fair presentation*, e anche dalla quarta Direttiva CEE (art. 15).

Conformemente al capoverso 2, il presente articolo non è applicabile alle piccole organizzazioni, sempre che non siano società di capitali. Si vuole in tal modo venire incontro soprattutto alle PMI che rivestono la forma giuridica di ditte individuali o di società di persone, ma anche alle piccole cooperative, fondazioni e associazioni. Anche nell'UE queste forme giuridiche non rientrano nel campo d'applicazione della quarta e settima direttiva, che concernono soltanto le società di capitali.

Sezione 3: Conto economico

Articolo 19 Funzione e articolazione

Analogamente alla quarta Direttiva CEE (art. 23/24 rispettivamente 25/26) l'articolo 19 prevede due tipi di conti economici, ossia il conto allestito secondo il metodo dei costi totali (conto economico della produzione) o il conto allestito secondo il metodo dei costi delle vendite (conto economico della vendita).

In un conto economico della produzione i costi di personale e di materiale, gli ammortamenti degli impianti e le variazioni delle scorte (di prodotti finiti e semifiniti nonché di forniture e prestazioni non ancora fatturate) sono indicati separatamente come poste specifiche.

Nel conto economico della vendita invece il primo costo dei prodotti venduti o il loro costo di produzione nonché gli oneri amministrativi e le spese di distribuzione sono indicati separatamente. L'articolo 20 stabilisce che in questo caso occorre indicare distintamente nell'allegato le spese per il personale nonché gli ammortamenti e le rettifiche di valore sulle immobilizzazioni d'esercizio.

Il vigente articolo 663 CO era fondato sul conto economico della produzione, tanto è vero che menzionava le spese per il personale e gli ammortamenti come poste distinte.

Nell'avamprogetto inoltre vari concetti sono definiti altrimenti che nel diritto della SA.

A questo proposito va osservato quanto segue:

Altri costi d'esercizio (cpv. 2 n. 7, cpv. 3 n. 5)

Concernono le abituali attività aziendali, come ad esempio:

- oneri di consulenza (ricorrenti);
- costi d'esercizio estranei al periodo dell'esercizio contabile;
- perdite subite nella vendita di impianti aziendali.

Onere e reddito estraneo all'esercizio (cpv. 2 n. 9, cpv. 3 n. 7)

Concernono le normali attività estranee alla gestione aziendale, come ad esempio:

- pigioni estranee all'esercizio;

- spese e redditi estranei all'esercizio e al periodo contabile;
- utili risultanti dalla vendita di immobili estranei all'azienda.

Onere e reddito straordinario (cpv. 2 n. 10, cpv. 3 n. 8)

Queste poste vanno ricondotte a operazioni che si distinguono dalla normale attività aziendale e effettuate raramente (*extraordinary items*). Per quanto abbiano una relazione con la normale attività aziendale, queste poste sono anche designate con il termine di spese e redditi inusuali (*unusual items*).

Esempio di poste straordinarie in senso stretto

- espropriazioni;
- danni provocati da eventi naturali non assicurati.

Esempi di poste inusuali:

- spese di ristrutturazione (unica);
- spese di fusione;
- chiusura o alienazione di un ramo d'attività.

Sia le poste straordinarie in senso stretto (assai rare e intese qui secondo la definizione che ne dà l'IAS) sia le poste inusuali della normale attività aziendale sono denominate nella LRR, seguendo l'uso generale, " onere e reddito straordinari".

Articolo 20 Indicazioni complementari

A complemento dello schema di cui all'articolo 19, nel conto economico o nell'allegato occorre indicare:

- le imposte sul risultato straordinario. In tal modo è possibile determinare le imposte sull'utile ordinario. Anche la quarta Direttiva CEE distingue tra le imposte calcolate sul risultato "proveniente dalle attività ordinarie" e quelle calcolate sul risultato "proveniente dalle attività straordinarie" (art. 23-26 e 30);
- le modifiche di valore (plusvalenze o deprezzamenti) su quote impiegate al valore del capitale proprio (equity) (partecipazioni ad organizzazioni controllate). Tali utili sono conseguiti in un'altra entità giuridica e non sono pertanto direttamente disponibili. Pare dunque opportuna una distinzione dal risultato di gestione;
- modifiche (con gli importi corrispettivi) di rettifiche di valore sull'attivo circolante. Ciò concerne soprattutto le poste "crediti" e "scorte".

Sezione 4: Conto dei flussi di tesoreria

Articolo 21 Funzione e contenuto

Sotto l'influsso della prassi angloamericana s'impone sempre più l'idea che un conto dei flussi di tesoreria (cash flow statements), chiamato anche rendiconto delle variazioni di liquidità, è pure parte integrante del conto annuale, come il bilancio, il conto economico e l'allegato. Negli Stati Uniti la FASB aveva già nel 1971 introdotto l'obbligo di allestire un conto del flusso di capitale (oggi conto dei flussi di tesoreria). Il conto dei flussi di tesoreria espone l'origine e l'impiego delle liquidità nel corso del periodo contabile e fornisce in quanto tale importanti informazioni complete. Anche le RPC e le IAS, ma non l'UE, esigono un conto dei flussi di tesoreria.

Se le circostanze sono semplici il conto può essere molto breve. Per il conto dei flussi di tesoreria non è del resto prescritto alcun schema d'articolazione. Si ritiene che l'organizzazione interessata si riferisca di regola ai principi e al livello di dettaglio utilizzati nel bilancio.

La ripartizione del conto dei flussi di tesoreria a seconda dell'attività aziendale, da operazioni finanziarie e da operazioni d'investimento rispetta le esigenze degli usi angloamericani ed internazionali (US GAAP, IAS), ma anche le RPC.

Nel capoverso 2 si rileva che è possibile rinunciare ad un conto dei flussi di tesoreria nel conto individuale della società madre, se questa lo allestisce su base consolidata. In tal modo si semplifica il rendiconto.

Le piccole organizzazioni, escluse le società di capitali, non devono redigere alcun conto dei flussi di tesoreria. Si intende in tal modo venire incontro soprattutto alle PMI che rivestono la forma giuridica di ditte individuali o di società di persone, ma anche alle piccole cooperative, fondazioni e associazioni.

Sezione 5: Allegato

Articolo 22 Articolazione e contenuto

L'articolo 22 menziona ciò che occorre far figurare nell'allegato oltre ai complementi al bilancio e al conto economico di cui agli articoli 18 e 20.

Il capoverso 2 presenta dapprima l'articolazione dell'allegato, ciò che le IAS e le Direttive CEE non conoscono:

- in una prima parte occorre indicare i principi contabili applicati per la stesura del conto annuale che completano al legge. Si pensa qui in particolare ai metodi di valutazione utilizzati e ai metodi per il calcolo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti.

Qui va inoltre menzionata la normativa tecnica applicata (RPC, IAS, US GAAP).

- la seconda parte è dedicata a singole indicazioni relative al bilancio, al conto economico e al conto dei flussi di tesoreria.
- la terza parte comprende altre indicazioni. Vi figurano gli elementi seguenti (tra parentesi comparati con il vigente art. 663b CO):
 1. l'elenco delle partecipazioni (sinora n. 7)
 2. le operazioni di leasing (sinora n. 3)
 3. le fidejussioni, gli impegni di garanzia e le costituzioni di pegni (sinora n. 1)
 4. gli attivi costituiti in pegno o ceduti (sinora n. 2)
 5. i corsi di cambio (nuovo). Per i valori espressi in valuta estera occorre indicare la base di conversione impiegata per la loro espressione nella valuta locale (come prevede pure la quarta Direttiva CEE, art. 43 cpv. 1 n. 1); cfr. articolo 6 capoverso 2.
 6. affari e rischi pendenti straordinari (nuovo)
 7. eventi posteriori alla data di chiusura del bilancio (nuovo);
 8. eventi che hanno esercitato un'influenza straordinaria sui conti annuali (nuovo);
 9. deroghe giustificate del diritto fiscale (nuovo). Osservazioni e indicazioni conformi all'articolo 34 (rapporto con il diritto fiscale);
 10. effettivo di personale (nuovo);
 11. quote proprie (sinora n. 10);
 12. capitale autorizzato e capitale condizionato (sinora n. 11).

Gli elementi nuovi rispetto all'articolo 663b CO risultano dalle riflessioni seguenti:

- gli affari pendenti non sono contabilizzati. Se del caso se ne tiene conto con un accantonamento (n. 6). Affari e rischi pendenti possono essere molto importanti per giudicare un conto.
- Eventi posteriori alla data di chiusura del bilancio (n. 7) che provocano perdite che non devono ancora essere contabilizzate (per es. perdite dovute al cambio), proventi (per es. vendita di immobili) o flussi finanziari (per es. misure di risanamento, aumenti di capitale), possono essere importanti per giudicare i conti.
- Eventi che hanno influenzato in modo straordinario i conti annuali (n. 8) vanno menzionati nell'allegato. A titolo di esempio si possono menzionare oneri e redditi importanti ma estranei all'esercizio, le conseguenze di fusioni, ristrutturazioni, liquidazioni parziali e via dicendo.
- Le deroghe motivate dal diritto fiscale (n. 9) vanno spiegate conformemente all'articolo 34. Nel commento all'articolo 34 questo punto è stato approfondito.
- Occorre indicare l'effettivo di personale (n. 10) per poter constatare se si tratta di un'organizzazione piccola, media o grande. Lo prevede anche la quarta Direttiva CEE (art. 43 cpv. 1 n. 9).

Rispetto al vigente articolo 663b CO sono anche state effettuate alcune semplificazioni e abbreviazioni:

- i valori dell'assicurazione contro gli incendi (sinora n. 4) non dovranno in futuro più essere menzionati. Se si allestisce il bilancio fondandosi sul principio della *fair presentation* questa indicazione ha poco senso. Negli standard esteri o nelle leggi dei Paesi dell'UE l'indicazione di tali valori non è mai richiesta:
- lo scioglimento delle riserve latenti (sinora n. 8). Anche queste indicazioni vengono meno col principio della *fair presentation* che non conosce riserve latenti arbitrarie. Per quanto concerne lo scioglimento di riserve latenti dovute al diritto fiscale si veda il commento all'articolo 8.
- rivalutazioni (sinora n. 9). L'abrogazione dell'articolo 670 CO consente di stralciare anche questo numero.

La quarta Direttiva CEE (art. 43) esige inoltre che nell'allegato sia indicato "l'importo delle retribuzioni corrisposte per l'esercizio, a motivo delle loro funzioni, ai membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, nonché gli impegni sorti o assunti in materia di trattamento di quiescenza nei confronti dei membri degli organi summenzionati che abbiano cessato le loro

funzioni” (n. 12) nonché “l’importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, precisando il saggio d’interesse, le condizioni essenziali ...” (n. 13). La Commissione ritiene che siffatte indicazioni, soprattutto per le PMI, sono eccessive e deroga pertanto scientemente da quanto previsto nella quarta Direttiva CEE, la quale prevede l’esonero dall’obbligo di fornire tali informazioni soltanto per le piccole società (art. 44).

Articolo 23 Partecipazioni e ripartizione della cifra d'affari

Come sinora l’articolo 663h capoverso 1 CO, la nuova legge prevede che alcune indicazioni possano essere omesse dal conto annuale, nel caso in cui siano suscettibili di comportare gravi pregiudizi per l’organizzazione sottoposta all’obbligo di rendiconto. Il revisore contabile deve essere informato dei motivi.

In compenso, questo articolo non si riferisce più a tutte le indicazioni in generale ma solo alle indicazioni su singole partecipazioni e sulla ripartizione della cifra d’affari. Dovrebbe quindi essere ammessa l’omissione delle partecipazioni la cui divulgazione potrebbe comportare pregiudizi per l’organizzazione sottoposta all’obbligo di rendiconto (ad esempio partecipazioni presso clienti, fornitori o licenziatari). Il riferimento alla ripartizione della cifra d’affari riguarda unicamente le grandi organizzazioni e i conti consolidati, dal momento che le piccole e medie imprese non hanno l’obbligo di pubblicare la ripartizione della loro cifra d’affari.

Sezione 6: Valutazione

Articolo 24 Principi

1. Considerazioni generali

Le questioni di valutazione sono fondamentali per l’esposizione della situazione economica (analogamente alle disposizioni relative all’esposizione palese, che si ripercuotono innanzitutto sull’allegato). Esse influiscono direttamente sull’importo e la composizione del capitale proprio, come pure sul risultato dell’esercizio. Le disposizioni concernenti l’articolazione influiscono invece solo indirettamente sul capitale proprio. Se ad esempio si possono dedurre gli acconti dei clienti direttamente dai prodotti in corso di fabbricazione o dalle prestazioni non ancora fatturate, il bilancio complessivo è ridotto e la parte del capitale proprio (quota di capitale proprio) è conseguentemente aumentata.

Il messaggio sulla *revisione del diritto della società anonima 1991* (qui di seguito detto messaggio sul diritto della SA) ha posto l’accento, per la valutazione, sull’idea di mantenere il capitale azionario. Per tale motivo era stata

prevista solo una valutazione sulla base dei valori storici, vale a dire il costo di produzione o il prezzo di acquisizione. Gli aumenti di valore, secondo la volontà del legislatore, “non possono apparire fintanto che non sono realizzati per alienazione (principio della realizzazione)” (messaggio sul diritto della SA, FF 1983 II 781); le perdite devono invece essere già registrate se sono riconoscibili (principio dell’anticipazione delle perdite o principio dell’imparità nel senso di un trattamento differenziato degli utili e delle perdite). Inoltre, la revisione del diritto della SA ha espressamente autorizzato, nell’articolo 669 CO, la costituzione arbitraria di riserve di valutazione o di riserve latenti. Lo scioglimento di queste riserve latenti o di valutazione deve invece essere indicato nell’allegato, in applicazione dell’articolo 663b CO.

La LRR deve *affrontare la questione della valutazione in modo più coerente, tenendo conto dello scopo del rendiconto* fissato nell’articolo 8 (offrire un quadro fedele della situazione economica o *fair presentation*). Il rendiconto deve consentire a terzi di farsi un’opinione attendibile sulla situazione economica di un’organizzazione. Gli investitori devono ad esempio essere posti in una situazione che consenta loro di decidere in merito all’acquisto o alla vendita di titoli di un’impresa. I creditori devono poter valutare l’adeguatezza del loro limite di credito e delle condizioni di credito per un cliente o un beneficiario. (Evidentemente non bisogna dimenticare che il conto annuale non presenta una valutazione dell’impresa ma fornisce unicamente informazioni importanti affinché i destinatari possano giungere a prendere le proprie decisioni). Per la valutazione, non è di conseguenza più possibile basarsi unicamente sui valori storici.

I principi di valutazione della LRR si orientano secondo i principi internazionali. I più importanti sono i seguenti:

- I costi storici continuano a servire come base della valutazione.
- Il deprezzamento risultante dall’utilizzazione e le altre perdite di valore devono essere considerate mediante ammortamenti o rettifiche di valore.
- Un valore di mercato inferiore al prezzo d’acquisizione o al costo di produzione deve essere considerato in ogni caso (principio del valore più basso).
- Conformemente allo scopo fissato nell’articolo 8, per ottenere un quadro fedele della situazione economica, non bisogna considerare unicamente le correzioni del valore storico verso il basso dovute a deprezzamenti, calo dei prezzi di mercato o ad altri eventi (anche secondo gli usi internazionali si ricorre, per indicare la presentazione o la valutazione fedele, all’espressione di *fair value*, comparabile al valore venale, vale a dire a un “valore adeguato”). Col passar del tempo, il valore può anche aumentare, ad esempio a causa dell’inflazione e soprattutto di una valutazione più elevata e generalizzata su un mercato particolare, come la borsa o il settore immobiliare. La LRR tiene conto di questa situazione prescrivendo che, di principio, il valore venale o il

valore di mercato è considerato come valore adeguato quando è più elevato del prezzo d'acquisizione o del costo di produzione. Questa concezione si applica a tutti i valori facilmente realizzabili, come ad esempio i titoli quotati in borsa dell'attivo circolante.

- Vi è un'altra eccezione importante per le immobilizzazioni effettuate allo scopo di conseguire redditi sotto forma di pigioni, canoni di licenza o altri proventi analoghi, come pure per i valori quotati in borsa detenuti con l'intenzione di un investimento a lungo termine (se questo non è il caso, i valori corrispondenti devono figurare nell'attivo circolante ed essere valutati al loro valore di borsa o di mercato). Questi valori possono essere valutati facoltativamente, come sinora, sulla base del prezzo d'acquisizione o del costo di produzione. In questi casi il valore di borsa deve però essere indicato nell'allegato. Diminuzioni di valore durevoli - ad esempio per le obbligazioni a causa dell'aumento generale del livello dei tassi - devono essere registrate con effetto sul conto economico. Al contrario, gli aumenti di valore devono (e si tratta di un'alternativa) essere registrati (in modo da influenzare il risultato) unicamente al momento della loro realizzazione mediante alienazione.

In alternativa, queste immobilizzazioni possono essere valutate rispettivamente al valore di alienazione (valore di mercato) o al valore di rendimento, anche se esso è più elevato del prezzo di acquisizione o del costo di produzione. Un eventuale plusvalore deve essere accreditato alle riserve di rivalutazione. Si ha quindi una scelta di valutazione.

- Le partecipazioni in organizzazioni controllate sono valutate al valore delle quote di capitale proprio (*equity method*). In tal modo, il valore nel bilancio dovrebbe corrispondere all'incirca alla quota del valore dell'organizzazione. In questo modo si esprime l'ottica economica per la valutazione di un gruppo.

Dal profilo giuridico, i mezzi conseguiti in una filiale vanno evidentemente a finire in un'altra organizzazione. Si potrebbe tuttavia immaginare questa situazione anche in seno a un'impresa con succursali e di conseguenza in seno alla stessa organizzazione giuridica. Per tale motivo il metodo delle quote di capitale (*equity method*), che somiglia in qualche modo al valore netto dell'attivo, mostra tutti i capitali propri accumulati nella filiale (evidentemente solo nella proporzione della partecipazione in caso di una partecipazione inferiore al 100 %) in quanto valore della partecipazione nel bilancio della società madre. Per analogia, il risultato di una filiale, che modifica quindi il valore globale di questa partecipazione nel bilancio, è iscritto come voce particolare nel conto economico della società madre (rispettivamente al 100 % o a una quota inferiore).

- In futuro, la costituzione di "riserve arbitrarie" (sottovalutazione volontaria di parti del patrimonio o iscrizione nel bilancio di accantonamenti troppo elevati o di altri passivi) è vietata dalla LRR, dal momento che il risultato dell'organizzazione ne sarebbe falsato. Questo divieto pregiudica tuttavia gli

interessi fiscali delle organizzazioni soggette all'obbligo di rendiconto fintanto che la prassi fiscale in Svizzera continuerà a riconoscere gli ammortamenti, le rettifiche di valore o gli accantonamenti solo nella misura in cui sono contenuti nei conti annuali, allestiti secondo il diritto dell'organizzazione in questione, e approvati dall'organo superiore. *In altri Paesi*, in particolare in Gran Bretagna o nei Paesi Bassi, si considerano del tutto separatamente i *rendiconti* cosiddetti *finanziari* (disciplinati dalla LRR) e i *rendiconti destinati alle autorità fiscali*. Visto il loro diverso scopo, bisogna preferire al principio dell'importanza determinante del bilancio commerciale il trattamento separato dei dati da un lato per i rendiconti finanziari e dall'altro per la tassazione fiscale.

La LRR risolve le difficoltà nella misura in cui consente che gli attivi siano presi in considerazione nel bilancio dei conti individuali a un valore inferiore e gli accantonamenti a un valore superiore a quello risultante dalle regole di questa legge, nella misura in cui le deroghe risultino dall'applicazione di principi fiscali. Queste deroghe devono essere evidenziate chiaramente nell'allegato (art. 34).

- Le riserve latenti provocate dall'inflazione (cosiddette "riserve obbligatorie") non possono invece essere evitate. Se il valore di mercato di determinati attivi, in primo luogo dell'attivo fisso, aumenta, il valore adeguato di questi attivi - e in primo luogo il loro valore di mercato o valore d'uso - supera il loro prezzo d'acquisizione o costo di produzione. Fintanto che non è possibile iscrivere nel bilancio un valore più elevato del costo storico, ne risulta necessariamente una riserva di valutazione rispetto al valore di mercato. In realtà questa considerazione è applicata per il rendiconto nella maggioranza dei Paesi e anche per un rendiconto conforme alle norme IAS o US GAAP. In sintonia con l'evoluzione internazionale, la LRR prevede comunque per alcune immobilizzazioni finanziarie, come per gli immobili da reddito (art. 29), l'utilizzazione del valore adeguato e non del valore storico più basso.

Queste considerazioni e i principi corrispondenti sono al centro degli *articoli 24-34*.

2. Valutazione separata e valutazione globale

Il *diritto attuale* si fonda sulla *valutazione* cosiddetta *globale* (cfr. anche la norma RPC 3/18 per il conto individuale). Questo significa che attivi (e passivi) dello stesso genere, che figurano nella stessa voce, possono essere valutati globalmente. È quindi permesso compensare nell'ambito di una voce del bilancio i plusvalori o i deprezzamenti rispetto ai costi storici risultanti da una valutazione adeguata (con il valore di mercato, la quota di capitale proprio, ecc.). Se, ad esempio, una partecipazione in un'impresa si è sviluppata in modo positivo mentre determinate perdite sono state registrate in un'altra impresa nella quale l'organizzazione soggetta all'obbligo di rendiconto detiene una partecipazione, non è necessaria alcuna rettifica di

valore fintanto che i due valori (adeguati) corrispondono insieme al valore contabile attuale. Dal momento che la LRR non prevede più senza restrizioni l'impiego dei costi storici come limite superiore di valutazione e che, inoltre, l'accento è posto sull'esposizione fedele della situazione economica, il principio valido sinora della valutazione globale non è più difendibile in ogni caso. Per tale motivo, *l'articolo 24 capoverso 1* stabilisce che gli attivi e i debiti siano valutati separatamente (principio della *valutazione separata*). Questa regola ha tuttavia solo una portata limitata. Le merci possono ad esempio essere valutate per articolo o per gruppo di articoli come previsto dal metodo di valutazione semplificata (cfr. MSR o RPC 3/17).

3. Principio della realizzazione e principio della valutazione prudente

La LRR non abbandona il principio della realizzazione che, con il principio dell'imparità (cfr. a questo proposito le spiegazioni concernenti gli accantonamenti in relazione all'art. 32) e il principio del valore più basso (questo principio continua a valere senza restrizioni), costituisce la concezione di base in materia di valutazione. Contrariamente all'interpretazione attuale del principio della realizzazione, non ci si basa tuttavia solo su una realizzazione già effettuata quando bisogna registrare nel bilancio e/o nel conto economico un valore più elevato o un utile rispetto ai costi storici. L'interpretazione rigida del principio della realizzazione è del resto già oggi messa in parte in discussione dalla legge stessa. In effetti, i titoli quotati in borsa possono essere valutati anche a un corso di borsa più elevato in applicazione dell'articolo 667 CO. E secondo l'articolo 670 CO, anche i fondi e le partecipazioni possono, in determinate condizioni, essere iscritti nel bilancio al loro "valore reale" se questo ha superato il prezzo d'acquisizione o il costo di produzione. In tal modo, il criterio della "facile realizzabilità" è già oggi preso in considerazione nel diritto della SA. Logicamente, la LRR mette in evidenza questa concezione e non quella del criterio inflessibile della realizzazione già avvenuta. Questo corrisponde anche all'evoluzione internazionale; sia l'IASB sia i Paesi più influenti in materia di rendiconto optano per una valutazione adeguata ai valori venali, designata come *fair value*, senza per questo favorire una considerazione aggressiva e imprudente dei plusvalori nell'attivo. *L'articolo 24 capoverso 2* riflette proprio queste considerazioni: il criterio della realizzabilità del valore in questione è considerato nella valutazione di un attivo. Questo principio deve essere applicato con misura. La valutazione va compiuta con prudenza. Il principio della prudenza non va però preso nel senso tradizionale che assume in Svizzera e in Germania e che porta in primo luogo o a una sottovalutazione volontaria degli attivi o a una sopravvalutazione dei passivi. *Una valutazione prudente implica* evidentemente un *certo ritegno* nei confronti di plusvalori stabiliti in modo corretto sul piano teorico ma che non possono essere stabiliti con sufficiente certezza sulla base dell'esperienza, pur dando prova di circospezione nella valutazione. Non bisogna tuttavia abusare

della concezione che sta alla base dell'articolo 24 capoverso 3 al fine di costituire arbitrariamente riserve latenti. Queste non sono più autorizzate.

Articolo 25 Attivi in generale

1. I costi storici in quanto base

In linea di principio, la valutazione può essere effettuata sia sulla base del prezzo di acquisizione o del costo di produzione - vale a dire i costi storici - sia sulla base di valori attuali, in particolare il valore corrente o i costi di sostituzione. Per quanto concerne i conti di gruppo, qualche impresa svizzera ha applicato fino a poco fa solo una valutazione basata completamente sui valori correnti o per lo meno per alcune voci, in particolare per quelle immobiliari, una valutazione basata sui valori di mercato. Per l'allestimento dei conti individuali, il diritto della SA ha invece preferito - tranne qualche eccezione - la valutazione sulla base dei costi storici. Anche la maggior parte delle disposizioni nazionali e internazionali in materia di rendiconto sono basate sui costi storici (ma prevedono pure, come ad esempio le norme IAS, valori più elevati per determinate voci; cfr. spiegazioni relative all'art. 24). Per tale motivo *l'articolo 25 capoverso 1* adotta questa posizione di partenza.

La definizione dei prezzi d'acquisizione e dei costi di produzione deriva dalla prassi del diritto della SA attuale, dalle Raccomandazioni professionali per l'allestimento e la presentazione dei conti annuali RPC, dal Manuale svizzero di revisione contabile della Camera fiduciaria (MSR) e da numerose pubblicazioni pertinenti; la LRR può quindi limitarsi a enunciare il principio.

Questa disposizione disciplina la prima registrazione di un valore all'attivo del bilancio. Inoltre, è uno dei principi che devono essere presi in considerazione per la prima valutazione dei bilanci seguenti.

2. Deprezzamenti risultanti dall'utilizzazione e altri deprezzamenti durevoli

Per le valutazioni successive (*subsequent evaluation*), è importante considerare l'impatto del deprezzamento di un attivo risultante dall'utilizzazione. In applicazione *dell'articolo 25 capoverso 2*, questo deve essere registrato sistematicamente, vale a dire per ogni esercizio, mediante *ammortamenti*. La legge non distingue, come è il caso ad esempio negli USA, tra la correzione di valore sistematica per i valori immateriali (detta *amortization* secondo l'uso americano) e quella per le ricchezze del suolo e valori simili (la perdita di sostanza, detta *depletion* negli USA). La nozione di "ammortamenti" comprende i due casi.

I metodi di ammortamento non sono descritti nella legge, né elencati in modo esaustivo. In questo caso bisogna basarsi sulla prassi di rendiconto, sulle raccomandazioni RPC e su altri mezzi a disposizione. Il metodo più cono-

sciuto è l'ammortamento lineare sulla durata di utilizzazione. Dal punto di vista fiscale, bisogna invece il più delle volte applicare un tasso d'ammortamento costante sul valore residuo, il che porta a un ammortamento regressivo. La prassi ricorre meno sovente agli ammortamenti in funzione dell'utilizzazione di impianti di produzione (ammortamenti dipendenti dalla produzione o proporzionali) o agli ammortamenti progressivi con importi che aumentano nel corso degli anni.

In applicazione dell'articolo 22 capoverso 2 numero 1, l'allegato deve indicare i metodi che l'organizzazione sceglie di volta in volta, in particolare i criteri scelti per stabilire la durata di utilizzazione per le principali categorie di attivo fisso.

Le immobilizzazioni o i valori immateriali possono perdere valore anche per ragioni diverse dall'utilizzazione o dal consumo della sostanza. Una tale *perdita di valore* sull'attivo fisso deve essere iscritta nel bilancio mediante una correzione di valore per quanto essa sia giudicata *persistente o durevole*. Si tratta in questo caso di una *correzione di valore* di un attivo fisso (nel senso di una valutazione più bassa) mirata e normalmente anche unica, che può essere designata come *rettifica di valore*. Possono inoltre subire una tale perdita di valore le voci dell'attivo circolante, per le quali non bisogna in genere operare ammortamenti a causa di un deprezzamento risultante dall'utilizzazione. In questi casi, *l'articolo 25 capoverso 2* richiede una rettifica di valore che tenga conto del valore che questo attivo rappresenta per l'organizzazione interessata. Questa formulazione adotta il concetto di *fair value* e corrisponde alla valutazione dell'articolo 960 capoverso 2 CO nel diritto attuale della contabilità commerciale (valore per l'azienda). Se il motivo della rettifica di valore cessa di esistere, questa deve essere sciolta nel senso di un *recupero di valore*. Questo aumento di valore può anche essere definito come accreditamento.

3. Disposizioni speciali in materia di valutazione

L'articolo 25 capoversi 1 e 2 determina i principi di valutazione degli attivi. Per voci particolari, la LRR introduce principi complementari o divergenti, come evidenziato *nell'articolo 25 capoverso 3* che fa salve disposizioni speciali.

Articolo 26 Crediti, debiti e valori quotati in borsa

La valutazione al valore nominale dei *crediti* e dei *debiti* è riconosciuta in quanto principio *nell'articolo 26 capoversi 1 e 2*. Questa disposizione non riguarda lo sconto di crediti o debiti che non fruttano interessi. In generale, lo sconto dovrebbe tuttavia influire solo sui crediti e i debiti a lungo termine che non fruttano interesse o fruttano un interesse a un tasso non conforme a quello di mercato. Per la valutazione di debiti a lungo termine i cui tassi d'interesse non corrispondono a quelli di mercato, occorre far riferimento alla

prassi (RPC, MSR, ecc.). Se la recuperabilità di un credito è dubbia, l'effetto dell'incertezza deve essere preso in considerazione sia direttamente al momento della valutazione del credito in questione, sia indirettamente mediante una rettifica di valore. Una *rettifica di valore indiretta* - spesso designata come *star del credere* - deve essere dedotta dalla voce "crediti" e non (più) essere registrata *come voce al passivo*. La correzione di valore non comporta uscite di fondi a carico dell'organizzazione e non è di conseguenza un debito; questa considerazione risulta da un lato dalle disposizioni sull'articolazione negli articoli 16 e 19, i quali non prevedono al passivo alcuna voce per le rettifiche di valore, e d'altro lato dall'articolo 25 capoverso 2 concernente le rettifiche di valore.

I *valori quotati in borsa* (sia attivi sia passivi), come i titoli e le merci, devono essere iscritti al loro corso di borsa alla data di chiusura del bilancio, sempre che figurino come poste dell'attivo circolante nel bilancio. Al contrario, per i titoli e gli altri attivi quotati in borsa che fanno *parte dell'attivo fisso*, si applica il principio generale della valutazione sulla base dei costi storici in virtù dell'articolo 25 capoverso 1. Se, ad esempio, titoli a tasso d'interesse costante sono stati acquistati in valute estere allo scopo di effettuare un investimento a lungo termine, devono continuare a essere iscritti nel bilancio degli esercizi seguenti al loro corso d'acquisizione, anche se il corso di cambio applicabile è meno favorevole. Ma se il tasso di cambio deve essere considerato come un deprezzamento a lungo termine o se, per azioni che fanno parte delle immobilizzazioni finanziarie, un corso inferiore deve essere qualificato come deprezzamento durevole sulla base dell'evoluzione generale dei mercati finanziari o di altre considerazioni, in tal caso bisogna effettuare una rettifica di valore secondo i principi generali dell'articolo 25 capoverso 2.

Articolo 27 Scorte e lavori in corso

1. Valutazione al prezzo d'acquisizione o al costo di produzione

L'*articolo 27 capoverso 1* mette innanzitutto in evidenza che le prestazioni non ancora fatturate nel settore dei servizi devono essere registrate nella voce "scorte" (merci); sulla base dell'articolo 18 numero 3, esse devono figurare con i prodotti in corso di fabbricazione (prodotti semilavorati, prodotti non finiti, ecc.) nell'allegato o direttamente nel bilancio. La valutazione si effettua al prezzo d'acquisizione o al costo di produzione, vale a dire non solo sulla base di questi costi secondo l'articolo 25 capoverso 1 ma direttamente con l'importo corrispondente della fluttuazione. In tal modo non solo si determina un valore massimo ma anche un modo di valutazione vincolante.

Ciò nonostante, la LRR lascia anche in questo caso - come per gli ammortamenti - la scelta dei metodi da applicare nei casi concreti all'organizzazione sottoposta all'obbligo di rendiconto. Questa sceglierà in funzione delle racco-

mandazioni RPC o della prassi, ad esempio secondo il Manuale svizzero di revisione contabile della Camera fiduciaria MSR. Le organizzazioni interessate sono quindi libere di scegliere uno dei diversi metodi correnti di valutazione, ad esempio quello basato sul prezzo di costo medio, il metodo LIFO o FIFO. L'organizzazione è inoltre libera di scegliere come integrare i costi indiretti di produzione nella valutazione.

Per i conti individuali, le organizzazioni applicheranno, conformemente all'articolo 34, i principi del diritto fiscale per la valutazione delle merci, come pure per la determinazione degli ammortamenti e delle rettifiche di valore.

2. Principio del valore più basso

L'articolo 27 capoverso 2 stabilisce espressamente per la valutazione delle scorte un'importante regola di valutazione, vale a dire il cosiddetto principio del valore più basso (detto anche *lower of cost or market*; cfr. a questo proposito le spiegazioni relative all'art. 24). L'importo di riferimento per il valore massimo e per il confronto con il prezzo d'acquisizione o il costo di produzione non è semplicemente il prezzo di vendita o il valore di mercato della merce in questione. Bisogna invece dedurre i costi che dovranno ancora essere assunti per la vendita e la distribuzione della merce o per la sua realizzazione (è quindi pertinente il valore netto di alienazione e non il prezzo di vendita lordo).

3. Lavori di lunga durata

In alcuni settori, il tempo necessario per completare una prestazione o un prodotto supera i 12 mesi (una durata di questo tipo è definita "lungo termine" nell'art. 14 cpv. 3). Per queste prestazioni e questi prodotti, si pongono i seguenti problemi di fondo in materia di valutazione: una parte dei costi indiretti - in particolare quelli di distribuzione e d'amministrazione - deve essere registrata? Inoltre e in primo luogo bisogna considerare il margine di utile solo dopo il completamento e la fornitura (*completed contract method CCM*) o già prima, vale a dire in proporzione al progredire dei lavori (*percentage of completion method PoC*)? Dal punto di vista economico, è evidente che il diritto al flusso totale di liquidità - vale a dire come contropartita sia dei costi di produzione nel senso stretto del termine sia dei costi indiretti e dell'utile - sorge nel corso dei lavori e non solo dopo il loro completamento; la prassi della fatturazione parziale sottolinea del resto questa considerazione. Per tale motivo l'articolo 27 capoverso 3 richiede che il prezzo d'acquisizione o il costo di produzione siano *maggiorati degli altri costi, vale a dire di un margine di utile che tenga conto del grado di avanzamento dei lavori*. Occorre evidentemente considerare in modo adeguato sia i costi futuri sino al completamento dei lavori sia le incertezze riguardo all'ampiezza dei lavori o alla soluzione dei problemi tecnici.

Articolo 28 Partecipazioni in organizzazioni controllate

Secondo l'articolo 14 capoverso 2, sono definite partecipazioni le quote che rappresentano almeno il 20 per cento di un'altra organizzazione, per quanto siano detenute come immobilizzazioni. Come nel diritto attuale della SA, un criterio soggettivo, vale a dire l'intenzione di un investimento a lungo termine, è legato a un criterio oggettivo, vale a dire l'influenza determinante. La legge presume l'influenza determinante dal momento in cui le quote rappresentano almeno il 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto.

1. Principio di valutazione

Le imprese nelle quali l'organizzazione soggetta all'obbligo di rendiconto detiene una partecipazione producono dal canto loro un utile o subiscono perdite; anche altre cause (ad esempio nuove stime) possono comportare una modifica del capitale proprio o della quota di capitale proprio. Secondo l'articolo 28 capoverso 1, le partecipazioni sono valutate al valore delle quote di capitale proprio nell'organizzazione controllata (*equity method*). In realtà, il capitale proprio non dovrebbe essere semplicemente ripreso al valore contabile corrispondente alla quota di partecipazione; un'eventuale sopravvalutazione o sottovalutazione nel senso della LRR dovrebbe essere considerata anticipatamente. Questo risulterebbe tuttavia spesso difficile nella prassi perché - secondo la quota di partecipazione - le informazioni necessarie non possono essere fornite completamente o perlomeno non in tempo utile. Anche in questo caso - come per altri attivi che devono essere valutati a un valore adeguato e non al valore storico - il valore della quota di capitale proprio deve essere applicato anche se è superiore al prezzo di acquisizione (investimento al momento della fondazione o dell'acquisto). Anche in questo caso sussiste la possibilità di valutare i conti individuali basandosi sui principi fiscali secondo l'articolo 34.

2. Registrazione delle variazioni di valore

Secondo l'articolo 28 capoverso 2, queste variazioni di valore devono figurare come elemento finanziario nel conto economico.

Al contrario, se il capitale proprio si modifica in seguito a transazioni tra l'organizzazione sottoposta all'obbligo di rendiconto e la partecipazione, il modo di agire sarà diverso e terrà conto della natura della transazione. In caso di ripartizione di utili, la diminuzione di valore della partecipazione compenserà nei conti dell'organizzazione soggetta all'obbligo di rendiconto il dividendo corrispondente ricevuto. Le transazioni in capitale (aumento o riduzione del capitale) non incidono tuttavia sul conto economico.

In applicazione dell'articolo 18 numero 5, occorre indicare separatamente nel bilancio o nell'allegato le poste che sono valutate al valore della quota di capitale proprio; lo stesso vale per il conto economico secondo l'articolo 20 nu-

mero 2. Questa iscrizione separata è necessaria perché l'organizzazione che detiene una partecipazione minoritaria non può disporre, o non senza difficoltà, della sua quota di sostanza o di una quota dell'utile netto; al contrario, è necessaria una decisione maggioritaria a tal fine. Gli altri partecipanti o un eventuale socio maggioritario possono perseguire altri scopi. Mediante iscrizioni separate, il lettore del bilancio è reso attento sull'importanza di tali poste nel risultato e nel capitale proprio.

3. Trattamento del goodwill al momento di acquisizioni di partecipazioni

Se il prezzo pagato al momento dell'acquisizione di una partecipazione è più elevato rispetto al valore della quota di capitale proprio, la differenza deve essere registrata come goodwill nei valori immateriali e valutata in applicazione dell'articolo 30. La legge rinuncia a una regolamentazione dettagliata dell'ammortamento del goodwill; le organizzazioni più grandi dovranno tuttavia prevedere un ammortamento sulla durata di utilizzazione (in generale limitata a 20 anni) sulla base di normative tecniche generalmente riconosciute come le norme RPC o IAS. Di conseguenza, non è autorizzato un ammortamento mediante il capitale proprio che non incida sul risultato.

Articolo 29 Immobilizzazioni finanziarie

Le voci dell'attivo fisso devono di principio essere valutate sulla base del prezzo d'acquisizione o del costo di produzione tenendo conto degli ammortamenti o delle rettifiche di valore necessarie. Per i valori immateriali, questa disposizione deriva espressamente dall'articolo 30 capoverso 1; per le *immobilizzazioni immateriali*, lo stesso vale in applicazione delle regole generali dell'articolo 25.

Per le *immobilizzazioni finanziarie*, la LRR distingue tra le partecipazioni, i crediti compresi nell'attivo fisso, le immobilizzazioni finanziarie quotate e non quotate in borsa. La valutazione delle partecipazioni è disciplinata nell'articolo 28 (cfr. le spiegazioni relative all'art. 28). I crediti compresi nell'attivo fisso devono essere valutati al loro valore nominale in applicazione dell'articolo 26 capoverso 1 (tenendo conto della loro recuperabilità). L'articolo 29 capoverso 1 non li concerne.

Per le *immobilizzazioni finanziarie quotate in borsa*, ad esempio azioni o valori a tasso d'interesse costante, si può applicare a scelta il principio generale della valutazione sulla base del prezzo d'acquisizione tenendo conto di eventuali deprezzamenti durevoli (art. 25 cpv. 1 e 2) o la valutazione al valore di mercato. La stessa scelta è data anche per l'attivo fisso detenuto allo scopo di riscuotere pigioni, canoni di leasing o di licenza o proventi analoghi, con la differenza che invece del valore di borsa (valore di mercato) si applica il valore di rendimento. Gli immobili da reddito fanno parte di questo gruppo, vale a dire gli edifici locati a terzi, come pure i diritti di utilizzazione concessi

a terzi per mezzo di licenze, come ad esempio i brevetti utilizzati esclusivamente da terzi. Evidentemente, gli immobili detenuti o acquistati per essere locati a terzi devono essere registrati in una prima fase al loro costo d'acquisto o di produzione; per la valutazione successiva, ad esempio al momento dell'allestimento del primo conto annuale dopo il loro acquisto, ci si può basare in alternativa sul loro valore di rendimento e non è necessario prendere in considerazione mediante ammortamenti un deprezzamento sistematico risultante dall'utilizzazione.

Dal momento che il valore di alienazione o di rendimento può essere più elevato dei costi storici, *l'articolo 29 capoverso 2* disciplina il trattamento della modifica di valore; esso non influenza il risultato dal momento che deve essere registrato direttamente in una voce del capitale proprio, vale a dire la riserva di rivalutazione. Un'eventuale perdita di valore successiva deve essere trattata in modo corrispondente. Tuttavia, se la valutazione fornisce un valore inferiore all'importo dei costi storici, la rettifica di valore diventa una voce di spesa e influenza il risultato. Al momento della vendita dell'immobile a un valore eccedente il costo storico, il plusvalore è realizzato e deve essere contabilizzato in modo da influenzare il risultato.

Articolo 30 Valori immateriali

I valori immateriali sono in parte definiti più precisamente nell'articolo 18 capoverso 1 numero 6. Questa disposizione prescrive di registrare separatamente alcune voci come il goodwill. Nel conto di gruppo, il goodwill rappresenta soprattutto l'importo pagato oltre la quota corrispondente di capitale proprio al momento dell'acquisizione di un'impresa. Nel conto individuale, il goodwill figura come un pagamento supplementare in caso di acquisizione di un'impresa sotto forma di attivi e di passivi (quindi non come l'acquisizione di una persona giuridica o di quote di essa). Un goodwill (rispettivamente un badwill se la differenza è negativa) figura anche in applicazione dell'articolo 28. Nella prassi, i marchi, i brevetti e i costi di sviluppo posti all'attivo svolgono un ruolo importante. Molti altri valori immateriali, come le concessioni per impianti speciali o diritti di utilizzazione per i sistemi via cavo, possono rivelarsi essenziali in casi speciali. *L'articolo 30 capoverso 1* prescrive imperativamente la valutazione sulla base dei costi storici e richiede inoltre di considerare eventuali deprezzamenti ma non obbligatoriamente un ammortamento sistematico. Nella realtà un ammortamento sistematico può tuttavia essere molto indicato per un goodwill, concessioni d'esercizio o di utilizzazione o per i marchi. In ogni caso, anche se si effettuano ammortamenti, *l'articolo 30 capoverso 2* esige una verifica annuale dei valori iscritti nel bilancio.

Articolo 31 Correzioni di valore

Dal momento che la LRR si fonda sui costi storici per la valutazione (art. 25 cpv. 1) ma autorizza anche o addirittura prescrive per alcuni attivi il valore adeguato (o secondo le circostanze più elevato), come il valore di mercato o di rendimento, il trattamento delle correzioni di valore, sia degli aumenti sia delle diminuzioni, deve essere disciplinato con maggiori dettagli rispetto al diritto della SA o al diritto della contabilità commerciale in vigore. Per tale motivo *l'articolo 31 capoverso 1* prevede espressamente che gli ammortamenti e le correzioni di valore debbano essere trattati come spese e di conseguenza registrati a carico del conto economico e non direttamente a carico del capitale proprio. La stessa logica vale per gli aumenti di valore, ad esempio sulla base di un corso più elevato per titoli quotati in borsa o per crediti in moneta estera ma anche per partecipazioni (per le quali la registrazione con effetto sul conto economico è stata addirittura prevista esplicitamente nell'art. 28 cpv. 2). In casi particolari - in primo luogo per le immobilizzazioni finanziarie - un aumento di valore oltre i costi storici (cfr. art. 29 cpv. 2) deve al contrario essere contabilizzato senza influenzare il conto economico, direttamente nel capitale proprio (riserva di rivalutazione). *L'articolo 31 capoverso 2* garantisce mediante una riserva che queste disposizioni speciali importanti per pochi singoli casi possano anche esplicitare i loro effetti.

Quando si verificano deprezzamenti, possono eventualmente aver luogo correzioni di valore verso l'alto in esercizi successivi. Se ad esempio si constata per un credito finanziario che la recuperabilità è sensibilmente migliorata, la rettifica di valore corrispondente deve essere completamente o parzialmente sciolta. In applicazione *dell'articolo 31 capoverso 2*, il *recupero di valore o l'accreditamento* deve aver luogo in modo analogo alla correzione del valore originale: se l'ammortamento o la rettifica di valore sono stati registrati in modo da influenzare il risultato, la correzione di valore deve essere contabilizzata come un utile. Se al contrario una correzione di valore, ad esempio per un immobile da reddito, è stata effettuata senza influenzare il risultato, un aumento di valore successivo deve essere registrato direttamente nel capitale proprio e non nel conto economico.

Articolo 32 Accantonamenti

1. Considerazioni generali

I debiti sono affrontati solo brevemente nel paragrafo concernente la valutazione perché la loro valutazione si effettua senz'altro al valore nominale (tenendo conto di eventuali influenze del corso per le monete estere). La LRR rinuncia a trattare la questione dello sconto dei debiti a lungo termine che non fruttano interesse o fruttano interessi inferiori a quelli di mercato (cfr. a questo proposito le spiegazioni relative all'art. 26). In compenso, la voce

degli accantonamenti necessita di una regolamentazione speciale sia dal punto di vista della loro valutazione sia della loro pubblicazione e del loro adeguamento negli esercizi seguenti.

2. Condizioni richieste per la costituzione di accantonamenti

Dal profilo economico (come per le IAS o simili normative tecniche), gli accantonamenti tengono conto degli impegni futuri in materia di pagamenti o prestazioni sulla base di un evento già verificatosi; l'entità e il momento dell'uscita dei fondi corrispondenti a carico dell'organizzazione non sono però ancora noti o non lo sono con precisione. A volte, anche la prestazione è imprecisa o contestata. Nel diritto attuale della SA, sono previsti accantonamenti in particolare secondo l'articolo 669 capoverso 1 CO per coprire impegni incerti e perdite probabili da affari in corso. Nonostante l'introduzione nel diritto attuale della SA della possibilità di costituire arbitrariamente riserve latenti, il messaggio sul diritto della SA (FF 1983 II 871) ha già dichiarato inammissibile la costituzione di un accantonamento generale, ad esempio per tutti i rischi generali dell'impresa. La definizione *dell'articolo 32 capoverso 1* è molto più precisa di quella del diritto della SA e corrisponde alla nozione di accantonamenti, ricordata sopra, che figura nelle principali normative tecniche riconosciute sul piano internazionale.

Bisogna in primo luogo partire da eventi che si sono già verificati. Questi ultimi fanno supporre una futura uscita di fondi a carico dell'organizzazione sotto forma di pagamenti in contanti o di prestazioni, in entrambi i casi senza controprestazione corrispondente dall'altra parte. Per quanto riguarda l'entità dell'accantonamento, bisogna scegliere l'importo più probabile (nel senso di *expected value*) e non l'importo massimo, il valore minimo o un valore medio risultante da una ponderazione di tutti gli aspetti.

3. Indicazione di eventuali impegni futuri se il loro importo non può essere stimato

In un caso concreto, si può immaginare che un'uscita di fondi futura a carico dell'organizzazione sia più o meno stabilita sulla base di eventi passati, ma con tutta la buona volontà l'importo più probabile non potrà essere valutato in modo affidabile. Se un'azione di responsabilità da prodotto è avviata contro l'organizzazione interessata, può evidentemente essere considerato all'incirca l'importo massimo; ma l'organizzazione può dal canto suo stabilire con una precisione altrettanto pertinente che le possibilità di successo dell'attore sono molto improbabili. In questo caso, non bisognerebbe costituire accantonamenti. Secondo *l'articolo 32 capoverso 2*, l'organizzazione adempie il suo obbligo di rendiconto se indica nell'allegato le principali informazioni conosciute e un margine dell'importo dei probabili impegni futuri. Nel singolo caso può tuttavia risultare difficile stabilire in che misura l'organizzazione in questione deve presentare informazioni nell'allegato. Non

si può del resto aspettarsi che si comprometta divulgando nell'allegato informazioni ad esempio in relazione ad azioni di responsabilità da prodotto.

4. Adeguamento degli accantonamenti esistenti negli esercizi seguenti

In applicazione dell'articolo 32 capoverso 3, l'importo dei diversi accantonamenti deve essere esaminato alla fine di ogni esercizio come è il caso per la valutazione degli attivi. In funzione dell'evoluzione, un accantonamento specifico deve essere aumentato o diminuito o può essere sciolto completamente.

Articolo 33 Strumenti finanziari derivati

1. Definizione e importanza degli strumenti finanziari derivati

Un Paese orientato all'esportazione come la Svizzera ha sempre dovuto considerare nel rendiconto le incertezze legate all'evoluzione dei corsi delle divise. Da qualche decennio, per l'importazione e l'esportazione, le imprese hanno coperto i loro impegni e i loro crediti completamente o in parte mediante operazioni a termine, vale a dire l'acquisto o la vendita a una data determinata (termine) di importi in moneta estera. In tal modo, tenendo conto della differenza del tasso d'interesse tra le due monete interessate, il corso di cambio poteva essere fissato a piacimento per qualche mese o addirittura per un anno. In seguito sono apparsi nuovi strumenti di copertura, come le opzioni (come contropartita di una specie di premio di assicurazione che dipende tra l'altro dalla volatilità del corso coperto, dalla durata della copertura e dal livello dei tassi d'interesse si garantisce la facoltà di acquistare o di vendere a un momento determinato un bene, come ad esempio il marco tedesco, a un corso prestabilito). Nel frattempo, le possibilità di copertura si sono sviluppate non solo sulle divise o i titoli ma soprattutto sui tassi d'interesse. In tutti questi casi, non si negozia il valore di base stesso, vale a dire l'azione o l'acquisto diretto di divise estere, ma strumenti *derivati* di questi valori nel senso di opzioni su un'azione o operazioni a termine su divise estere; da qui è nata la denominazione di *prodotti derivati* o *strumenti finanziari derivati*.

In generale, le banche sono i partner contrattuali delle imprese (importatrici o esportatrici) che intendono coprire i loro rischi. Per le banche, le transazioni su opzioni e altro non costituiscono una copertura ma un'operazione commerciale. In determinate situazioni, anche imprese dell'industria o dei servizi, così come privati, lavorano con prodotti derivati per ottenere un utile, senza che vi sia alcuna relazione con una transazione commerciale di base. Per tale motivo la dottrina e in parte anche le normative tecniche distinguono tra le operazioni di copertura e le operazioni commerciali (o speculative). Si riconosce tuttavia sempre più che tutte le transazioni e le voci devono per

principio essere trattate allo stesso modo, indipendentemente dall'intenzione commerciale che vi è alla base, e devono in particolare essere valutate allo stesso modo; vi sono eccezioni al massimo nei casi - piuttosto rari nella prassi - in cui i prodotti derivati sono acquistati allo scopo di investimento a lungo termine. Occorre inoltre considerare l'evoluzione rapida in questo settore. Nascono costantemente nuove possibilità per la copertura dei corsi di titoli o di relazioni particolari sui tassi d'interesse; anche costruzioni ibride con combinazioni di diversi strumenti e addirittura di diversi valori di base fanno parte della prassi quotidiana dei professionisti. Attualmente non è possibile stabilire un punto d'arrivo o anche solo una tendenza precisa della futura evoluzione in questo settore.

2. Norme di rendiconto internazionali e nazionali

Sino al 1998, l'*International Accounting Standards Committee* (IASC) non è giunto a elaborare o ad attuare regole di valutazione uniformi al di là delle disposizioni di classificazione e di esposizione palese. Anche gli USA, che svolgono un ruolo di punta nel settore del rendiconto, applicano per la problematica dei prodotti derivati disposizioni alquanto complesse e controverse ma soprattutto in parte insoddisfacenti. Del resto, un Paese può difficilmente elaborare da solo una soluzione occasionale in materia di valutazione, vista l'interdipendenza internazionale delle società che utilizzano grandi quantità di questi prodotti derivati. In effetti, gli organi di normalizzazione collaborano oggi in seno al cosiddetto gruppo G 4 + 1, costituito da USA, Canada, Gran Bretagna e Australia (e Nuova Zelanda, legata a quest'ultima) come pure nell'ambito dello IASC per elaborare una soluzione uniforme e soddisfacente. Infine, i rischi legati all'impiego di prodotti derivati non si risolvono, o non completamente, unicamente con la regolamentazione delle questioni di esposizione palese e di valutazione. In tutti i casi, assumono un'importanza centrale gli strumenti di controllo interno, come la limitazione delle possibilità d'impiego, i limiti o le regole di copertura, come pure la sorveglianza permanente dei modelli di base o l'esame periodico.

3. Idee direttrici per il trattamento degli strumenti finanziari derivati nella LRR

La complessità e il rapido mutamento del commercio dei prodotti derivati inducono a rinunciare a regole dettagliate nel quadro della LRR o sotto forma di ordinanza. In compenso, il legislatore deve esigere, al momento dell'impiego di prodotti derivati, il rispetto di regole generalmente riconosciute, moderne e costantemente adeguate all'evoluzione. Si offre in questo caso la possibilità di basarsi sulle Raccomandazioni professionali per l'allestimento e la presentazione dei conti annuali RPC, sugli *International Accounting Standards* IAS o su altre normative tecniche riconosciute. Le norme RPC sono emanate da una commissione di esperti nella quale sono ampiamente rappresentati gli ambienti interessati, come l'industria e il

commercio, le banche, le piccole e medie imprese, come pure i revisori contabili e la dottrina (per maggiori dettagli sulle RPC, cfr. le spiegazioni contenute nel numero 1 del commento dell'art. 36). La borsa svizzera presenta le norme RPC come lo standard minimo per il rendiconto delle società quotate. La norma RPC 10 sulle operazioni fuori bilancio fissa regole dettagliate per il trattamento, la valutazione e la pubblicazione dei prodotti derivati; questa norma è in sintonia con l'evoluzione internazionale attuale e con la tendenza internazionale che si sta profilando oggi.

Dal momento che la LRR, nel suo articolo 36, prescrive in ogni modo alle grandi organizzazioni di rispettare, oltre alle disposizioni della legge, le norme RPC o un'altra normativa tecnica generalmente riconosciuta, le regole corrispondenti devono essere applicate anche ai prodotti derivati secondo *l'articolo 33 capoverso 1*. Non è consentito scegliere le norme RPC per il rendiconto e ad esempio le regole dell'Unione europea per i prodotti derivati, dal momento che esse sono meno esigenti. Se, in applicazione dell'articolo 36, un'organizzazione non è obbligata a rispettare una normativa tecnica generalmente riconosciuta per il rendiconto, deve basarsi su una normativa di questo tipo per le questioni concernenti i prodotti derivati, ad esempio sulla norma RPC 10. L'allegato deve contenere l'informazione corrispondente.

Riguardo all'impiego di prodotti derivati, la LRR disciplina questioni che attualmente non sono più controverse. Si tratta unicamente di disposizioni relative all'esposizione palese di informazioni ben precise. In applicazione *dell'articolo 33 capoverso 2*, occorre menzionare nell'allegato l'importo totale delle poste aperte alla data di chiusura del bilancio, come pure l'importo che dovrebbe essere pagato in sovrappiù (valore di negativo) o in meno (valore di sostituzione positivo) a questa data se si concludessero nuovamente i contratti in questione o se si sostituissero con strumenti derivati corrispondenti; queste informazioni devono essere ripartite in tre categorie (usuali anche sul piano internazionale), vale a dire gli strumenti sui saggi d'interesse, sulle divise e su altri strumenti. Dettagli come la possibilità di compensare alcuni contratti devono tuttavia essere regolati basandosi sulla normativa tecnica applicata.

Nell'articolo 33 capoverso 3 la legge richiede inoltre un'informazione inequivocabile sulla natura e la funzione della vigilanza e del controllo dei rischi derivanti dall'impiego di strumenti finanziari derivati. È un ulteriore esempio dello sfruttamento da parte della LRR delle possibilità offerte dall'allegato per l'esposizione di importanti informazioni particolari in vista della valutazione della situazione economica dell'organizzazione soggetta all'obbligo di rendiconto.

Articolo 34 Rapporto con il diritto fiscale

La pertinenza dei conti individuali allestiti in applicazione di questa legge per il calcolo dell'imposta sull'utile, sui proventi o sul reddito (cosiddetto principio dell'importanza determinante del bilancio commerciale per il bilancio fiscale) è sancita nelle leggi fiscali e non può essere disciplinata in questa sede. Bisogna quindi concedere alle organizzazioni imponibili, in casi particolari, deroghe alle disposizioni di questa legge concernenti la valutazione. È il caso se, in mancanza della possibilità di deroga, il contribuente potrebbe subire pregiudizi. Tali svantaggi comprometterebbero gli obiettivi della legge e la sua accettazione. A causa dei diversi obiettivi, al principio svizzero dell'importanza determinante del bilancio commerciale bisognerebbe preferire un'evoluzione verso un trattamento separato dei dati da un lato per i rendiconti finanziari e dall'altro per la tassazione fiscale. Il diritto fiscale intende ad esempio favorire volontariamente i flussi finanziari di un'impresa prorogando di qualche anno l'intero onere fiscale; raggiunge questo obiettivo ad esempio autorizzando un ammortamento regressivo (ammortamento a tasso costante sul valore contabile residuo; dopo qualche anno l'importo di questo ammortamento è naturalmente più elevato se è effettuato sul valore totale d'acquisizione e non è calcolato sul valore contabile residuo). Al contrario, dal profilo economico, molto spesso il metodo lineare riflette meglio il deprezzamento risultante dall'utilizzazione che non il metodo regressivo.

Questa disposizione si applica solo al bilancio del conto individuale, che è determinante per la tassazione fiscale, e non al bilancio consolidato. I revisori contabili dovranno vigilare affinché non si abusino di questa disposizione.

Se questa disposizione d'eccezione viene applicata, bisogna menzionarlo nell'allegato. In tal modo si definiscono chiaramente le voci interessate e l'allegato consente di rispettare il principio della *fair presentation*.

Nella prassi si può pensare

- alla sottovalutazione autorizzata di un terzo per le scorte,
- agli ammortamenti unici su immobilizzazioni materiali (ad esempio l'80 % il primo anno),
- alle rettifiche di valore forfettarie sui crediti in Svizzera e all'estero,
- ai crediti non attivati per licenze e altro.

Per le piccole e medie organizzazioni, sono sufficienti indicazioni senza cifre. Per le grandi organizzazioni (in applicazione dell'art. 35), le indicazioni supplementari seguenti devono figurare nell'allegato:

- le poste del bilancio e del conto economico interessate con

- gli importi corrispondenti, per i quali è però sufficiente fornire cifre arrotondate e stimate,
- l'effetto globale sull'utile o sulle perdite nel conto economico, e
- l'effetto globale sul capitale proprio nel bilancio.

Sezione 7: Rendiconto di grandi organizzazioni

Articolo 35 Definizione

1. Considerazioni generali

Sul modello delle disposizioni dell'Unione europea, la Svizzera ha introdotto già nel 1992, in occasione della revisione del diritto della SA, il trattamento differenziato delle imprese, in funzione della loro grandezza, in materia di rendiconto, ma anche per le disposizioni relative alla pubblicità e alla verifica del conto annuale. L'Unione europea e il diritto vigente della SA in Svizzera considerano come criteri di grandezza il bilancio complessivo, la cifra d'affari e la media dei dipendenti occupati durante l'anno; due di questi criteri devono essere soddisfatti in due esercizi consecutivi affinché un'impresa possa essere sottoposta a regole più rigorose. L'Unione europea adotta una divisione tripartita tra le piccole, le medie e le grandi organizzazioni. In linea di principio, anche dagli articoli 663e e 727b CO risultano tre categorie per le società anonime con sede in Svizzera. Inoltre, le imprese che sono debitrici di un prestito in obbligazioni e quelle i cui titoli di partecipazione sono quotati in borsa sono in ogni caso poste su un piano di uguaglianza con le grandi imprese. Negli USA, ad esempio, le differenziazioni in virtù della legge risultano unicamente dal fatto che un'impresa abbia fatto quotare in borsa i suoi titoli di partecipazione o di debito.

2. Bilancio complessivo, cifra d'affari e media di dipendenti quali criteri per determinare la grandezza di un'organizzazione

L'articolo 35 riprende gli stessi criteri applicati dal diritto in vigore della SA e dall'Unione europea.

La LRR non riprende esattamente i criteri di grandezza del diritto europeo in vigore; su questo punto è leggermente più generosa. In questi ultimi anni, l'Unione europea ha dal canto suo diminuito le esigenze per la classificazione nel gruppo delle PMI. Dal momento che l'Unione europea attribuisce da un po' di tempo una grande importanza alle preoccupazioni delle imprese di grandezza media, adottando la presente concezione, la LRR non fa che anticipare un'evoluzione che va profilandosi nell'Unione europea.

3. Adeguamento dei criteri di grandezza

Nell'Unione europea, gli importi stabiliti per il bilancio complessivo e la cifra d'affari sono periodicamente adeguati all'inflazione. Dal momento che sono previste ulteriori facilitazioni per le PMI, l'articolo 35 capoverso 3 accorda al Consiglio federale una possibilità generale di adeguamento per via di ordinanza.

Articolo 36 Normative tecniche

1. Normative tecniche generalmente riconosciute come esigenza supplementare per il rendiconto delle grandi organizzazioni

Le disposizioni della LRR sono impostate in funzione di un rendiconto che esponga fedelmente, nel senso di *fair presentation*, la situazione economica dell'organizzazione soggetta all'obbligo di rendiconto, affinché terzi possano farsene un'opinione attendibile (*art. 8 cpv. 1*).

Contrariamente alle disposizioni dell'Unione europea, che sono tra l'altro fortemente orientate verso l'articolazione, la LRR affronta direttamente anche numerose questioni di valutazione. Le disposizioni concernenti l'articolazione della LRR seguono - per quanto opportuno - le direttive europee.

Per le grandi organizzazioni, un maggior grado di precisione del bilancio non è ad esempio una componente determinante per le decisioni che il destinatario deve prendere. I destinatari del bilancio hanno più che altro bisogno di informazioni che tengano conto della maggiore complessità delle grandi organizzazioni. Ad esempio, le grandi organizzazioni utilizzano più facilmente strumenti finanziari derivati e sono probabilmente molto più confrontate con il rendiconto dei valori immateriali rispetto alle piccole organizzazioni. Il legislatore non sarà affatto in grado di trattare entro un termine utile la rapida evoluzione o l'apparizione di forme di transazioni e di rischi completamente nuovi. Inoltre, le attese in materia di informazione sono molto più elevate nei confronti delle imprese che hanno titoli di partecipazione o obbligazioni quotate in borsa. Per tale motivo, il regolamento di quotazione della borsa svizzera richiede già attualmente che le Raccomandazioni professionali per l'allestimento e la presentazione dei conti annuali RPC siano osservate come standard minimo per il rendiconto.

La Commissione RPC è una commissione professionale (organizzata nell'ambito di una fondazione di diritto privato) che rappresenta le cerchie interessate al rendiconto. Rappresentanti di piccole imprese, di società private o quotate in borsa lavorano in seno alla Commissione RPC con revisori contabili, analisti e giornalisti finanziari, avvocati o professionisti della dottrina e della ricerca. Gli uffici federali interessati o gli organismi loro vicini, come la borsa svizzera, Il Dipartimento federale delle finanze o la CFB, collaborano

con la Commissione RPC in qualità di osservatori. Grazie alla composizione della commissione, le norme RPC possono contare su un vasto sostegno.

La situazione è simile per gli *International Accounting Standards* IAS che sono elaborati dallo IASC (*International Accounting Standards Committee*). In seno al comitato IASC sono rappresentati soprattutto revisori ufficiali dei conti dei principali Paesi industrializzati e delle principali regioni economiche, come pure analisti finanziari e - per il tramite della delegazione svizzera - anche gruppi industriali. In quanto normative tecniche per il rendiconto, le norme IAS sono interessanti soprattutto per le imprese che si rivolgono a investitori internazionali per procurarsi capitali.

La LRR prevede nel suo *articolo 36 capoverso 1* che le grandi organizzazioni allestiscano i loro rendiconti conformemente a regole generalmente riconosciute come le norme RPC o IAS. Menziona anche i principi di rendiconto generalmente riconosciuti negli USA (US GAAP, *Generally Accepted Accounting Principles*) che sono da un lato accettati in tutto il mondo come norme al massimo livello di sviluppo e che d'altro lato sono anche utilizzate da imprese in Svizzera. Anche numerose normative tecniche nazionali di Paesi dell'Unione europea possono essere accettate, sempre che il conto annuale comprenda anche un conto dei flussi di tesoreria.

2. Obbligo di applicare integralmente una normativa tecnica generalmente riconosciuta

Quando le imprese ricorrono a norme IAS, capita sovente che non applichino o non applichino completamente alcune norme. In questi casi, nel loro rapporto i revisori contabili attirano evidentemente l'attenzione su questa lacuna, pur attestando però la conformità con la normativa tecnica scelta dall'impresa. Il contenuto dei rendiconti può tuttavia essere fortemente falsato da un'applicazione selettiva delle norme, né ci si può aspettare che i destinatari dei rendiconti analizzino da soli la portata delle deroghe. Perciò, *l'articolo 36 capoverso 2* esige che una normativa tecnica sia ripresa integralmente. Al contrario, è consentito basarsi ad esempio sulle norme RPC per il rendiconto del gruppo e allestire il conto individuale dell'impresa madre secondo le regole della LRR, sempre che questo sia possibile in virtù dei criteri di grandezza stabiliti dall'articolo 35 capoverso 1.

3. Facoltà di regolamentazione del Consiglio federale

Il legislatore non deve tuttavia essere costretto ad assistere inattivo se, ad esempio, la commissione RPC non disciplina questioni importanti o non tiene conto di nuovi sviluppi, ad esempio nel settore degli strumenti finanziari derivati. La riserva posta *nell'articolo 36 capoverso 3* accorda quindi al Consiglio federale la possibilità di agire di propria iniziativa se le normative tecniche generalmente riconosciute oggi non seguono su determinati punti l'evoluzione negli anni futuri. L'articolo 36 capoverso 1 rinuncia ad una

enumerazione esaustiva delle normative tecniche generalmente riconosciute. Di conseguenza, anche altre normative tecniche possono entrare in considerazione conformemente alla LRR, ad esempio i principi di rendiconto generalmente riconosciuti in Canada o in Australia. Questa prassi liberale risulta già attualmente ad esempio dal regolamento di quotazione per le imprese estere quotate alla borsa svizzera. Per evitare abusi, il Consiglio federale ottiene tuttavia la competenza di escludere mediante ordinanza l'applicazione di determinate normative tecniche.

Articolo 37 Rapporto con la presente legge

Allo stato attuale, le norme RPC adempiono tutte le esigenze della LRR. Su questioni particolari, le norme RPC limitano le possibilità di scelta offerte alle organizzazioni soggette all'obbligo di rendiconto. Inoltre, le norme RPC trattano alcuni aspetti del rendiconto che la LRR, di proposito, non ha affrontato (come il trattamento degli impegni di previdenza o delle imposte sul reddito nei conti consolidati). Fintanto che le norme RPC limitano unicamente le possibilità di scelta offerte dalla LRR, le regole della LRR non sono eluse, bensì rafforzate. Ciò nonostante, può presentarsi una situazione in cui una normativa tecnica generalmente riconosciuta, e non necessariamente le norme RPC, pone su una questione particolare esigenze meno estese di quelle della LRR. In una simile ipotesi, che non è attuale ma immaginabile, *l'articolo 37* prevede le seguenti linee direttrici: a seconda della situazione bisogna o esercitare in un senso adeguato le possibilità di scelta oppure presentare informazioni supplementari nell'allegato. Già oggi questa regola riguarderebbe le organizzazioni che scelgono le direttive europee come normativa tecnica; ad eccezione delle piccole organizzazioni che non sono società di capitali, esse sarebbero tenute ad allestire anche un conto dei flussi di tesoreria, dal momento che l'Unione europea, contrariamente alle RPC e alla LRR, non lo esige.

Capitolo 3: Il conto consolidato

L'importanza del conto consolidato

L'importanza del conto di gruppo sotto forma di sunto dei conti individuali d'impresa (con contemporanea elisione di tutte le poste relative ai rapporti intra-gruppo) riunite in un gruppo, quale strumento d'informazione e d'analisi è oggi indiscussa. Altrettanto incontestato è il fatto che il conto di gruppo costituisce solo un elemento per valutare la situazione economica di un gruppo e che per gruppi diversificati, soprattutto se di grandi dimensioni, occorrono ulteriori informazioni.

L'obbligo di allestire un conto di gruppo è stato introdotto in Svizzera soltanto nel 1993 e limitato inoltre solo alle imprese che rivestono la forma giuridica di società anonima (articolo 663e capoverso 1 CO). Traendo spunto dalle

norme dell'UE, il diritto della società anonima prevede in alcuni casi l'esenzione da tale obbligo (articolo 663e capoverso 2 e articolo 663f CO). Il legislatore ha lasciato alquanto aperte le questioni circa le norme di consolidamento, come pure quelle concernenti la struttura, la valutazione e la pubblicità.

Il conto di gruppo è insieme al conto individuale dell'organizzazione che esercita il controllo uno strumento per la valutazione della situazione economica. La maggior parte delle normative tecniche generalmente riconosciute, in particolare le RPC, consentono una semplificazione del conto individuale qualora si presenti un conto di gruppo. Benché la LRR non confermi espressamente questa pratica, siffatta agevolazione continuerà ad essere garantita anche sotto il nuovo regime.

Articolo 38 Allestimento obbligatorio (del conto consolidato)

In questo articolo (cpv. 1) la LRR estende l'obbligo di consolidamento a tutte le persone giuridiche, sicché divengono soggette a tale obbligo anche le società cooperative e le società a garanzia limitata come pure le associazioni e le fondazioni. Questa estensione si giustifica poiché nel caso di gruppi una valutazione giudiziosa della situazione economica, indipendentemente dalla forma giuridica della società madre (ossia l'organizzazione che controlla le altre imprese del gruppo), è possibile soltanto con l'ausilio di un conto di gruppo. Non soggiacciono invece all'obbligo di consolidamento le società madri che rivestono la forma di società di persone o dell'imprenditore individuale (per informazioni più dettagliate in proposito cfr. la seconda parte del presente rapporto, n. 6.1).

Criteri determinanti per l'obbligo di allestire conti consolidati

Secondo il vigente diritto della SA, il presupposto per l'obbligo di allestire un conto consolidato è la direzione unica esercitata dalla società madre. Qualora si detenga la maggioranza delle azioni si presume che vi sia direzione unica, anche se quest'ultima può essere stabilita "in altra guisa" (art. 663e capoverso 1 CO). Si è pertanto introdotto un criterio di distinzione alquanto vago e non sempre praticabile. La settima direttiva CEE enumera all'articolo 1 gli elementi che permettono un controllo della società madre sulla "società figlia" (filiale), ma ammette anche il criterio della direzione unica. Nell'area economica influenzata dalle norme angloamericane, l'accento è posto sul criterio facilmente valutabile del controllo (generalmente attraverso la maggioranza di voti). La LRR si riallaccia alla nozione di controllo, in quanto più facilmente rilevabile che quella di direzione unica (articolo 38 capoverso 1). L'articolo 38 capoverso 2 enumera esaustivamente e in modo chiaro quali elementi (alternativi) oltre alla maggioranza dei voti fondano l'obbligo di allestire conti consolidati (e costituiscono pertanto anche la base per la delimitazione della cerchia da consolidare). Questi sono il diritto di nominare la maggioranza dei membri

dell'organo di gestione supremo e il controllo in virtù di disposizioni statutarie o contrattuali (art. 38 cpv. 2 lett. b e c).

Articolo 39 Eccezioni

Contrariamente all'attuale diritto della SA e alla normativa vigente nell'UE, la LRR non prevede per i piccoli gruppi alcuna possibilità d'esenzione dall'obbligo di allestire un conto consolidato. Proprio nei gruppi di dimensioni esigue è estremamente importante valutare la situazione economica tenendo conto delle eventuali interrelazioni e dei debiti o crediti reciproci. Se tali relazioni sono molto "semplici", non è più possibile avanzare l'argomento secondo cui l'obbligo di redigere un conto consolidato costituirebbe un grande onere amministrativo per i piccoli gruppi d'impresa. Se invece, nonostante l'esiguità del gruppo, le relazioni sono complesse e di conseguenza i costi per l'allestimento dei conti consolidati ingenti, la necessità di una visione globale della situazione economica diviene ancora più evidente. L'articolo 39 capoverso 1 prevede tuttavia la possibilità d'esenzione per le società intermedie del diritto della SA ai sensi dell'articolo 663f CO. Per la comunicazione dei conti consolidati dell'organizzazione superiore sono applicabili, come nell'odierno diritto della SA, le prescrizioni concernenti la società intermedia svizzera (art. 39 capoverso 2). Occorre pure allestire conti di gruppo parziali (come nell'odierno diritto della SA) se lo domandano i partecipanti alla società intermedia che detengono il 10 per cento del capitale oppure - novità della LRR rispetto al diritto della SA - il 10 per cento dei voti. Invece, la limitazione della possibilità d'esenzione non è espressamente prevista per le società intermedie tenute a pubblicare il loro conto annuale, contrariamente al diritto della SA (art. 663f capoverso 2 CO); poiché ciò concerne in ogni caso soltanto società anonime i cui titoli di partecipazioni o obbligazioni sono quotati in borsa e che di conseguenza sottostanno alle norme supplementari come ad esempio del regolamento di quotazione, che prevede in questo caso l'obbligo di redigere conti consolidati.

Articolo 40 Cerchia da consolidare

La cerchia da consolidare è stabilita in funzione del criterio del controllo, definito all'articolo 38 per l'obbligo di redigere conti consolidati. La definizione semplice ma adeguata della cerchia da consolidare proposta nell'articolo 40 capoverso 1 LRR è una novità rispetto all'attuale diritto della SA. Il capoverso 2 disciplina anche le eccezioni; a questo proposito la LRR si riallaccia ai principi invalsi a livello internazionale e di proposito non ammette, contrariamente alla normativa europea (come pure alle RPC 2/24 non ancora adeguate), che un'impresa con un'attività completamente divergente rispetto a quella del gruppo (per esempio una banca in seno ad un gruppo industriale) sia esclusa dalla cerchia da consolidare. Invece, le organizzazioni in cui una maggioranza dei voti è detenuta non rientrano nella cerchia da consolidare se ad esempio il trasferimento di capitali e degli utili è fortemente limitato dal diritto

delle divise (articolo 40 capoverso 2 lettera b) oppure se s'intende alienare tale partecipazione a breve termine.

Articolo 41 Normative tecniche

Come nel vigente diritto della SA, la LRR non disciplina direttamente gli elementi, l'articolazione e la stima dei conti consolidati. In ogni caso le organizzazioni tenute ad allestire conti consolidati devono applicare una normativa tecnica generalmente riconosciuta come ad esempio le norme RPC o IAS (art. 41), alla medesima stregua delle grandi organizzazioni per i loro conti individuali, conformemente all'articolo 36. Contrariamente all'attuale diritto della SA (art. 663g capoverso 2 CO), un'impresa non può più stabilire del tutto autonomamente le proprie regole di consolidamento e di valutazione. Le normative tecniche che sono state scelte devono essere adottate integralmente, come per il rendiconto delle grandi organizzazioni. Anche in questo caso, il Consiglio federale ha la facoltà di emanare prescrizioni supplementari (articolo 41 capoverso 3).

Capitolo 4: Rapporto annuale

Articolo 42 Funzione e contenuto

Per le società anonime il diritto vigente esige un rapporto annuale che esponga l'andamento degli affari come pure la situazione economica e finanziaria della società. Il rapporto annuale fa parte della relazione sulla gestione, che comprende anche il conto annuale (nel senso di conto individuale) ed eventualmente il conto di gruppo (art. 663d combinato con l'art. 662 cpv. 1 CO). Non vige invece alcun obbligo di redigere un rapporto annuale né per le società a garanzia limitata né per le società cooperative, e neanche le norme concernenti le società in nome collettivo o le società in accomandita come pure le disposizioni del CC relative all'associazione e alle fondazioni non prevedono alcun obbligo di allestire un rapporto ai sensi del diritto della SA. Il diritto concernente la contabilità commerciale si limita al rendiconto in senso stretto, ossia all'obbligo di redigere un bilancio e un conto economico.

Ma il conto annuale sovente non rispecchia o riflette soltanto parzialmente molti aspetti importanti dell'esercizio annuale. Perciò l'articolo 42 esige d'ora innanzi un rapporto annuale da parte di tutte le organizzazioni soggette all'obbligo di rendiconto ai sensi dell'articolo 2, eccetto le piccole organizzazioni che non sono società di capitali. La Commissione d'esperti è cosciente che in tal modo s'impone un nuovo onere a numerose organizzazioni.

È certo noto che molte società anonime, segnatamente quelle "private" (ossia le PMI) e le succursali di gruppi, ancora oggi non allestiscono alcun rapporto annuale nonostante l'obbligo contemplato all'articolo 663d CO. Tuttavia, le

persone che hanno il diritto di consultare il rapporto annuale possono esigerne la redazione.

Per quanto concerne il contenuto occorre soprattutto pensare alle informazioni relative all'andamento generale degli affari, alla situazione dei mandati, alle prospettive di sviluppo dell'organizzazione e agli eventi straordinari. Il novero di cui all'articolo 42 capoverso 2 non è esaustivo, ma menziona elementi importanti sul contenuto possibile del rapporto annuale che superano le succinte informazioni figuranti in proposito nel diritto della SA. Nella strutturazione del conto annuale, l'organizzazione soggetta all'obbligo dispone di un ampio margine di libertà. La nuova legge si limita scientemente a fornire uno schema generale e ad enumerare possibili contenuti.

Il rapporto annuale non soggiace ad un'eventuale verifica obbligatoria ai sensi del Titolo 4 relativo alla revisione. Tuttavia, conformemente ad alcuni principi di verifica generalmente riconosciuti, il revisore contabile deve sincerarsi che nel rapporto annuale non figurino indicazioni e spiegazioni che contraddicano le informazioni e i dati del conto annuale (conto individuale o conto consolidato).

L'organizzazione deve anche fornire informazioni sulla situazione di tutto il gruppo posto sotto il suo controllo. Ciò è assolutamente necessario per garantire anche a livello di gruppo il complemento d'informazioni costituito dal rapporto annuale, quale pendant del conto consolidato. Il diritto europeo prevede specialmente l'obbligo di allestire oltre alla relazione sulla gestione della società madre una relazione consolidata sulla gestione del gruppo (settima direttiva CEE art. 36). Riunendo il tutto in un unico rapporto la leggibilità ne risulta migliorata senza per questo creare una divergenza con il diritto europeo (cfr. nello stesso senso il § 315 capoverso 3 dell'HGB tedesco combinato con il § 298 capoverso 3).

Le piccole organizzazioni che non sono società di capitali non devono redigere un rapporto annuale (art. 42 cpv. 3).

Titolo 4: REVISIONE

Capitolo 1: Revisione obbligatoria

Articolo 43 Organizzazioni soggette alla revisione obbligatoria

Questo articolo stabilisce quali organizzazioni sono tenute ad effettuare una revisione dei loro documenti contabili.

Il primo criterio è l'obbligo di rendiconto. Soltanto chi è tenuto a redigere un rendiconto ai sensi della legge può anche essere tenuto alla revisione. Tutte le organizzazioni che esulano dal campo d'applicazione della legge secondo l'articolo 2, per esempio le organizzazioni e le aziende nell'ambito delle pro-

fessioni liberali o dell'agricoltura che a tenore del diritto del registro di commercio non sono tenute a farvisi registrare. Le associazioni e le fondazioni sono incluse soltanto se soggette all'obbligo d'allestire un rendiconto in virtù dei criteri specifici loro applicabili (art. 2 cpv. 1).

Quale secondo criterio supplementare occorrerebbe, secondo una parte dei membri della Commissione, introdurre un limite di grandezza. In questo senso soltanto le organizzazioni più grandi avrebbero l'obbligo di designare un revisore contabile; tale criterio corrisponde approssimativamente a quello dell'articolo 11 capoverso 1 combinato con l'articolo 51 capoverso 2 della quarta direttiva europea sul diritto delle società (variante I dell'avamprogetto).

L'altra parte della Commissione ritiene che occorre includere anche le piccole organizzazioni, apponendo tuttavia due restrizioni:

- sono interessate soltanto le società cooperative e le società di capitali;
- il revisore contabile non dev'essere abilitato secondo i criteri qualificati della presente legge e della relativa ordinanza. Deve però evidentemente disporre delle competenze, da stabilirsi caso per caso, necessarie per assumere la sua funzione (variante II dell'avamprogetto).

La Commissione ritiene invece unanimemente che i conti consolidati debbano essere verificati in ogni caso. Essa si riallaccia coerentemente ai motivi che l'hanno già indotta a sottoporre le piccole organizzazioni all'obbligo di redigere conti consolidati, contrariamente al vigente diritto della SA (art. 663e cpv. 2 e 3 CO). Anche nell'ottica dell'obbligo di revisione pare giustificato pensare che le relazioni all'interno di un gruppo presentano una certa complessità. Vi si aggiunge il fatto che la tecnica di consolidamento esige elevate qualificazioni professionali. Di conseguenza, l'affidabilità di quanto figura in conti consolidati non verificati ne risulterebbe fortemente pregiudicata proprio nel caso delle piccole organizzazioni.

Capitolo 2: Il revisore contabile

Sezione 1: Esigenze

Articolo 44 Qualificazioni

Viste le varianti dell'articolo 43, anche il presente articolo deve presentare due varianti.

Nel caso in cui l'obbligo di revisione è limitato alle organizzazioni più grandi (variante I), è sufficiente sancire il principio che la revisione necessita l'abilitazione. Secondo la prassi odierna, la notifica di un revisore contabile non abilitato sarebbe rifiutata dall'ufficio del registro di commercio. È inoltre possibile l'azione di revoca (art. 53 cpv. 3).

Inoltre, se le piccole società di capitali e le piccole società cooperative sono pure soggette alla revisione obbligatoria (variante II), per queste la legge introduce semplicemente il criterio generale secondo cui la persona designata deve disporre delle qualificazioni necessarie. Di per sé questa esigenza non è sottoposta al controllo da parte del registro di commercio o del giudice; non costituisce un motivo formale d'incompatibilità, ma in caso di non osservanza costituisce una nomina illecita o un'assunzione illecita del mandato.

Articolo 45 Ulteriori esigenze

Come nell'attuale diritto della SA possono fungere da revisori contabili sia persone fisiche sia organizzazioni, indipendentemente dal fatto che si tratti di persone giuridiche. Resta inoltre possibile scegliere diversi revisori contabili (soprattutto nei casi in cui, per un motivo o per l'altro, si preferiscano persone fisiche). In sintonia con le tendenze internazionali, l'avamprogetto rinuncia a denominazioni del tipo "ufficio di revisione" figuranti nel diritto della SA, poiché (anche secondo il diritto vigente) diversi revisori contabili non costituiscono un "organo" o un "ufficio" inteso come unità, ma sono piuttosto diversi mandatarî solidalmente responsabili. Il capoverso 3 lo esplicita ora chiaramente.

La disposizione secondo cui almeno un revisore contabile deve avere il suo domicilio in Svizzera (cpv. 2) corrisponde all'attuale articolo 727 capoverso 2 CO. Pur non potendo garantire oggi che questa disposizione è conforme al diritto europeo e che lo resterà, pare tuttavia giustificato, fino a nuovo avviso, prorogare lo stato attuale del diritto. Non ne dovrebbero risultare problemi rispetto alle norme dell'OMC/GATS; il progetto di Working Party on Professional Services (WPPS) relativo alle professioni nel settore della contabilità e della revisione prevede semplicemente che le disposizioni concernenti il domicilio o le disposizioni affini non devono pregiudicare inutilmente la libera circolazione dei servizi (cfr. art. 9 del progetto dell' 8.4.1998 V). Questa eventualità non sussiste nel caso dell'articolo 45 capoverso 2, formulato invero in modo cauto, poiché il vincolo locale del revisore contabile deve la sua importanza soprattutto al fatto che la revisione contabile non può limitarsi ad un'unica presenza annuale.

Sezione 2: Organo d'abilitazione

Articoli 46/47 Competenza; Procedura d'abilitazione e ordinanza relativa agli articoli 44, 46 e 47

Come già rilevato (parte 3 del presente rapporto, n. 2.3), motivi pratici e l'evoluzione a livello internazionale impongono di prevedere una vera e propria abilitazione per i revisori contabili delle grandi organizzazioni. La Commissione ha esaminato a lungo la questione se la designazione dell'organo d'abilitazione e la procedura debbano essere demandate ad un organo pri-

vato o se occorra invece un disciplinamento di diritto pubblico. Ha infine optato per la seconda possibilità, prevedendo tuttavia che i revisori contabili abilitati devono essere maggioritari in seno all'organo d'abilitazione (articolo 46 capoverso 2). La nomina dei membri e le disposizioni procedurali di dettaglio, per quanto non stabilite dalla legge (art. 47), sono delegate al Consiglio federale, mentre la vigilanza sull'organo d'abilitazione spetta al dipartimento competente (art. 46 cpv. 3).

La concretizzazione delle condizioni per ottenere l'abilitazione e, se del caso, la procedura dovranno essere regolamentate a livello di ordinanza visto che, soprattutto per le condizioni, saranno necessari adattamenti all'evoluzione internazionale e all'interno del Paese.

L'abilitazione va disciplinata da un lato per le persone fisiche (art. 1 dell'ordinanza) e d'altro lato per le persone giuridiche e le società di persone (art. 2 dell'ordinanza). Per le persone fisiche occorre fissare sia le esigenze personali sia le esigenze professionali. Mentre le prime si limitano ad una reputazione ineccepibile, le seconde sono descritte più estesamente all'articolo 1 capoverso 2. Si compongono di criteri relativi alla formazione e all'esperienza. Quest'ultima riveste un'importanza particolare quando non si dispone del diploma federale di revisore contabile, di per sé richiesto, ma di un altro diploma che dev'essere riconosciuto parzialmente equivalente.

Le società di revisione possono esigere l'abilitazione se occupano nella revisione un determinato quantitativo di persone abilitate. L'articolo 2 capoverso 2 della relativa ordinanza dispone inoltre che la qualità delle verifiche concrete dev'essere garantita mediante un'adeguata struttura gestionale. Le società ottengono l'abilitazione per 5 anni visti i possibili cambiamenti cui sono soggette, mentre per le persone fisiche l'abilitazione ha durata illimitata, salvo un'eventuale revoca (art. 5 dell'ordinanza). Una revoca per mancato esercizio della professione non è prevista.

Entro un quadro circostanziale determinato (applicazione della legge federale sulla procedura amministrativa; art. 47 cpv. 1 prima frase) l'organizzazione dell'organo d'abilitazione può essere affidata all'organo medesimo (art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza combinato con l'art. 47 cpv. 1 seconda frase della legge).

È importante che chiunque possa constatare chi è titolare dell'abilitazione. Ciò spiega perché l'organo d'abilitazione deve tenere un repertorio liberamente accessibile (art. 6 dell'ordinanza).

Sezione 3: Obiettività ed incompatibilità

Articolo 48 Principi

L'indipendenza del revisore contabile è un principio incontestato. Il significato preciso di tale indipendenza nel singolo caso è tuttavia argomento di controversie e anche a livello internazionale è disciplinato in differenti modi.

In ogni caso, il postulato centrale è che il revisore contabile dev'essere svincolato da qualsiasi influenza esercitata dall'organo di gestione supremo, nella SA ad esempio dal consiglio d'amministrazione. Ma il giudizio del revisore può essere influenzato anche dal suo interesse alla prosperità dell'azienda sottoposta a verifica. La sua indipendenza pare inoltre minacciata ove il revisore abbia partecipato all'allestimento dei documenti contabili da verificare.

A questo proposito, un problema particolare è dovuto al fatto che il mandato di revisore contabile è assegnato dalla società medesima e da questa può essere anche revocato. Proprio quest'ultimo aspetto è inerente al sistema del nostro diritto societario che attribuisce al revisore contabile uno statuto di diritto privato. Se si volesse apportare qualche modifica in proposito - ciò che esula dal mandato della Commissione e che comunque non corrisponde al suo punto di vista - occorrerebbe accettare anche la fine della libera determinazione degli onorari. Di conseguenza, nessuna soluzione legale della problematica dell'indipendenza può ambire sin dall'inizio alla perfezione, ma deve limitarsi a fissare alcuni principi elementari d'incompatibilità.

L'avamprogetto distingue più chiaramente di quanto non facciano le vigenti disposizioni sulla verifica nel diritto della SA (articolo 727c capoverso 1 CO), tra due tipi di prescrizioni concernenti l'indipendenza, in funzione delle loro conseguenze giuridiche. Da un lato stabilisce l'obbligo generale d'indipendenza nel senso che il revisore contabile, come pure la società e suoi organi, devono provvedere affinché ci si poggia a formulare un'opinione oggettiva (art. 48 capoverso 1). La violazione di questo obbligo generale è punita con azioni di responsabilità secondo il diritto della forma di organizzazione in questione. D'altra parte, ciascun motivo di dipendenza porta all'incompatibilità vera e propria; ciò significa che può essere promossa azione di revoca di cui all'articolo 53 capoverso 3.

Per quanto concerne i motivi d'incompatibilità è necessario scendere a un compromesso (art. 48 capoverso 2). Il rapporto di dipendenza dovuto all'onorario è intrinseco alla natura della funzione di revisore e va accettato. La Commissione ritiene che anche se si limitasse il volume degli onorari per società o gruppi verificati il problema non possa essere alleviato in modo significativo, poiché se il limite fissato è relativamente basso, le grandi organizzazioni potranno scegliere soltanto tra un numero esiguo di società di revisione oppure non ne troveranno addirittura nessuna; se invece il limite è elevato, la misura sarà inefficace. Per quanto concerne l'efficacia va inoltre rilevato che per le persone che si occupano a titolo individuale della verifica di documenti contabili le potenziali perdite di onorario e quindi le possibilità di subire influenze possono essere sensibilmente maggiori.

La Commissione ha lungamente esaminato anche la questione dell'attività di consulenza esercitata dai revisori contabili. Può sorgere incompatibilità col mandato di revisione qualora l'oggetto della consulenza sia identico a quello della verifica o se vi sono interferenze. Va pure considerato che le decisioni preliminari e il feed-back del revisore contabile sono indispensabili per uno

svolgimento razionale del suo mandato e sono parte integrante della sua attività quotidiana di verifica.

La riserva di questa possibilità corrisponde anche chiaramente alle norme dell'International Federation of Accountants (IFAC) e al pertinente progetto di Direttiva CEE concernente il diritto societario. Pure assai discrete sono le affermazioni su questo problema contenute nel libro verde della Commissione europea del 24.7.1996 (4.12 e 4.13) in merito al ruolo, alla funzione e alla responsabilità del revisore contabile. Ciò non impedisce che la connessione di un mandato di consulenza con un mandato di verifica possa in alcuni casi pregiudicare l'imparzialità del revisore contabile ai sensi dell'articolo 48 capoverso 1.

L'obbligo d'imparzialità è formulato come clausola generale senza specificare alcun caso particolare. In quanto tale supera la portata del dettato dell'articolo 727c capoverso 1 che pur menzionando il criterio dell'indipendenza del revisore, lo definisce soltanto rispetto al consiglio d'amministrazione e all'azionista maggioritario. Il rischio di parzialità sussiste anche quando il revisore contabile considera ad esempio soltanto un'unica fonte d'informazioni o si attiene a consigli forniti preliminarmente, ecc.

Per garantire la sicurezza del diritto i motivi d'incompatibilità devono costituire un *numerus clausus* con elementi di fattispecie relativamente precisi e limitati. Il loro novero all'articolo 48 capoverso 2 non costituisce una novità essenziale rispetto al diritto odierno della SA, ma comporta una precisazione sotto molti aspetti. Oltre all'integrazione nella società in quanto organo, è menzionato espressamente che in caso di relazione di stretta parentela con una persona che partecipa alla gestione dell'organizzazione verificata o una relazione finanziaria importante fondano un interesse proprio del revisore contabile. L'attuale disposizione dell'articolo 727c capoverso 1 CO secondo cui i "lavori incompatibili con il mandato di verifica" sono incompatibili (tautologia degna di una vera e propria panne legislativa!) crea grandi difficoltà interpretative ed è stata precisata nel senso che la partecipazione ai lavori contabili è semplicemente esclusa. Il revisore contabile mantiene invece la possibilità di prestare consulenza.

L'eccezione all'incompatibilità delle relazioni finanziarie di cui all'articolo 48 capoverso 3 corrisponde alle norme dell'IASC.

La Commissione ha rinunciato ad estendere le disposizioni d'incompatibilità ad un periodo di tre anni sia prima sia dopo il mandato del revisore contabile, come invece prevede il diritto europeo (art. 53 f del disegno di quinta direttiva relativa al diritto societario). Una tale estensione costituisce una restrizione eccessiva della libertà professionale delle persone interessate.

Articolo 49 Portata dell'incompatibilità

La revisione contabile è di regola effettuata da un'organizzazione che impiega diversi collaboratori; occorre pertanto precisare quale effetto le regole d'incompatibilità dispiegano sui singoli partecipanti ai lavori. A questo proposito l'articolo 49 capoversi 1 e 2 prevede una distinzione:

- in generale l'incompatibilità si estende:
 - alla medesima organizzazione di revisione;
 - ai dirigenti di detta organizzazione;
 - alle persone che in un modo o nell'altro partecipano alla verifica (anche senza svolgere una funzione dirigenziale).

Quanto ai collaboratori dell'organizzazione sottoposta a verifica (art. 48 capoverso 2 lettera a) si adotta un criterio ancora più rigoroso: l'incompatibilità si applica a tutte le persone che hanno una relazione di lavoro con l'organizzazione verificata, indipendentemente dalla loro eventuale partecipazione ai lavori di revisione.

Occorre inoltre disciplinare la questione dei gruppi, sia per quanto attiene all'organizzazione di revisione sia a quella sottoposta a verifica. L'articolo 49 capoverso 3 enuncia una clausola generale per i gruppi applicabile ad entrambi i casi. I dati di fatto presenti in un'altra organizzazione collegata sono considerati dunque come se fossero presenti nella medesima organizzazione di verifica o sottoposta a verifica. La nozione di gruppo qui utilizzata si riallaccia alla definizione di cui all'articolo 38.

Articolo 50 Persone giuridiche o società di persone quali revisori contabili

Più importante ancora dell'indipendenza formale è sincerarsi che le persone della società di revisione operino con sufficienti qualificazioni nel mandato di revisione concreto. L'articolo 50 riprende in tal senso al capoverso 1 le norme dell'ottava direttiva CEE relativa al diritto societario.

Queste sono completate da una norma del capoverso 2 secondo cui la direzione del mandato concreto deve spettare a siffatte persone. Questa norma non è tuttavia formulata come un motivo d'incompatibilità, ma semplicemente come un dovere di diligenza per l'organizzazione di revisione, con la responsabilità che ne consegue.

Se in seguito alla scelta della variante II dell'articolo 43 l'obbligo di verifica è esteso alle società che non devono essere verificate da revisori contabili abi-

litati, l'articolo 50 si limita alle più grandi organizzazioni per le quali si esige un revisore abilitato.

Sezione 4: Designazione

Articolo 51 Durata del mandato

Come l'attuale articolo 727e capoverso 1 CO, l'avamprogetto prevede per il mandato una durata massima di tre anni con possibilità di rielezione. Rinuncia a prescrivere una durata minima discostandosi in tal senso dal diritto europeo attualmente in fase d'elaborazione che fissa tre anni come durata minima e sei anni di durata massima (articolo 56 del disegno di quinta direttiva relativa al diritto societario). Troppo radicata nel nostro Paese è infatti la possibilità di revoca in qualsiasi momento, in analogia al diritto del mandato (art. 404 CO). Questa possibilità è pertanto prevista all'articolo 51 capoverso 3 dell'avamprogetto che corrisponde all'articolo 727e capoverso 3 CO; non è necessario fornire le ragioni della revoca.

A tenore dell'articolo 51 capoverso 2 il revisore contabile che si dimette deve invece indicarne i motivi. In tal modo si dovrebbe meglio garantire che le eventuali pressioni esercitate sul revisore contabile siano conosciute. Ciò corrisponde del resto al vigente diritto della SA (art. 727e cpv. 2 CO).

Articolo 52 Registro di commercio

Il contenuto di questa disposizione segue il vigente diritto della SA.

Articolo 53 Designazione e revoca da parte del giudice

Anche questo articolo riprende il diritto della SA. Rispetto all'articolo 727e capoverso 3 seconda frase CO, esso sottolinea il fatto che il giudice interviene non appena una condizione formale non è adempiuta. Vi figura ad esempio la mancanza d'abilitazione qualora sia necessario un revisore contabile abilitato, nonché l'esistenza di un motivo d'incompatibilità. Invece, le "qualificazioni" generali (art. 44 variante II capoverso 1) e l'imparzialità secondo l'articolo 48 capoverso 1 non costituiscono motivi di revoca.

Sezione 5: Attribuzioni

Articoli 54-56 Verifica e rapporto di verifica; Rapporto complementare; Notifica obbligatoria

Ad eccezione del disposto sul rapporto complementare, il disciplinamento qui proposto corrisponde essenzialmente al diritto della SA vigente (art. 728 - 729b CO).

Vi si aggiunge la possibilità di un attestato qualora l'organizzazione abbia seguito le disposizioni di determinate normative tecniche (art. 54 cpv. 2). Un siffatto contenuto supplementare del rapporto formale può essere domandato dalla società soltanto se le normative tecniche sono state seguite integralmente secondo l'articolo 36 capoverso 2 oppure secondo l'articolo 41 capoverso 2 per il conto di gruppo.

Questa limitazione impedisce che un'organizzazione soggetta all'obbligo di redigere un rendiconto dichiari di seguire normative tecniche che può applicare soltanto selettivamente, ossia evitando i punti più delicati che sono evidentemente anche i più interessanti.

La disposizione concernente il rapporto complementare del revisore contabile (sinora art. 729a CO) è più chiara sotto il profilo contenutistico e pondera diversamente gli aspetti più rilevanti. Nella prospettiva di miglioramenti futuri il rapporto deve contenere innanzi tutto commenti sulla contabilità e il controlling dell'organizzazione verificata, nel senso di una management letter d'uso assai invalso. Il rapporto sullo svolgimento e sul risultato della verifica, oggi unico elemento del rapporto esplicativo, può comportare altri temi. Contrariamente al diritto attuale, questo rapporto complementare non è obbligatorio. Il revisore contabile decide caso per caso circa la sua necessità. In tal modo si garantisce che il rapporto sia stilato solo se ne sussiste il bisogno.

Articolo 57 Approvazione dei conti e impiego dell'utile

L'avamprogetto riprende la concezione dell'articolo 729c CO.

Articolo 58 Diritto d'informazione e tutela del segreto

È qui ripreso il contenuto dell'articolo 730 CO.

Sezione 6: Revisione volontaria

Articolo 59 Disposizioni applicabili

Occorre assicurarsi che i conti annuali non possano essere erroneamente designati come "riveduti" o "verificati". Anche quando non vi sia alcun obbligo di revisione ai sensi della presente legge queste designazioni devono avere il medesimo significato. L'articolo presenta due varianti, poiché qualora si scelga la variante I mancherebbe una disposizione che stabilisca per le piccole organizzazioni i requisiti che il revisore contabile deve soddisfare.

Titolo 5: PUBBLICITÀ

Articolo 60 Consultazione

Secondo l'articolo 8 il rendiconto deve presentare fedelmente la situazione economica dell'organizzazione affinché terzi possano farsene un'idea attendibile. Di conseguenza, i destinatari del rendiconto non sono in primo luogo gli organi di gestione dell'organizzazione, bensì i terzi interessati. Si può pensare sia ai membri o ai partecipanti (soci) di un'organizzazione sia ai creditori, come ad esempio i fornitori o gli istituti di credito. La cerchia dei terzi dev'essere definita in modo assai ampio nel senso di stakeholders - ossia le persone o le istituzioni interessate alla situazione economica di un'organizzazione (di cui fanno parte, ma non solo, gli shareholders, per esempio gli azionisti della SA). Sicché ne fanno anche parte i collaboratori, la comunità, le associazioni o i media finanziari. Perciò nel disciplinare la stesura del rendiconto ci si interroga sempre su quale cerchia di persone e in che modo le informazioni e i dati del conto annuale debbano essere comunicati.

Nella maggior parte dei Paesi industrializzati extraeuropei esiste un obbligo generale di comunicazione o di pubblicità e pubblicazione soltanto per le società pubbliche. Un eventuale obbligo di consegnare i conti annuali alle autorità è sovente destinato a fini fiscali o di vigilanza da parte dell'organo statale e non alla consultazione da parte di terzi. È vero che l'Unione europea conosce obblighi di registrazione e di deposito relativamente estesi anche per le imprese non quotate in borsa, segnatamente le piccole e medie imprese, ma è altrettanto vero che la legislazione europea prevede alcune agevolazioni per la pubblicità in funzione della grandezza dell'impresa. Ad esempio, le piccole imprese devono depositare presso il tribunale del registro o presso l'ufficio del registro di commercio competente solamente il bilancio e una versione abbreviata dell'allegato, ma non il conto economico. È inoltre risaputo che quest'obbligo di pubblicità, in particolare in Germania, non è sempre rigorosamente rispettato, segnatamente dalle piccole e medie Sagl.

Nella nota marginale all'articolo 697h CO il diritto della SA menziona la pubblicazione del conto annuale e del conto di gruppo. Nell'ambito del rendiconto, tuttavia, la nozione di "pubblicazione" significa soltanto che determinate informazioni e taluni dati vanno menzionati; queste informazioni sono in seguito a disposizione dei differenti destinatari del conto annuale affinché possano foggarsi un'opinione. Ma una volta stabilite siffatte norme sulla pubblicazione non si è ancora detto nulla in merito alla cerchia dei destinatari del conto annuale. Si ritiene piuttosto che queste questioni sono disciplinate da cosiddette disposizioni in materia di pubblicità. Per questo nell'avamprogetto LRR viene proposta una terminologia adeguata agli usi linguistici internazionali nell'ambito del rendiconto. L'adempimento informativo o esposizione palese dei dati (nel senso di *disclosure*) ingloba tutte le norme relative alle in-

formazioni e ai dati che devono essere comunicati. Le norme in materia di pubblicità disciplinano invece la questione a chi e come i conti annuali devono essere accessibili.

Per le piccole e medie organizzazioni viene introdotto il diritto di consultazione da parte dei creditori (art. 60), sinora previsto soltanto per la SA. Questa disposizione si basa pure sulla nozione di “interesse degno di protezione”, sicché ci si potrà avvalere delle esperienze maturate con il diritto della SA. La menzione figurante in quest’ultimo del ricorso al giudice può invece essere tralasciata, poiché questa possibilità evidentemente sussiste.

Articolo 61 Pubblicazione

In Svizzera vige nel diritto della SA un obbligo di pubblicazione soltanto per le società anonime che si rivolgono al pubblico (art. 697h cpv. 1 CO). Le altre società anonime sono soltanto tenute a permettere la consultazione dei conti ai creditori, sempre che questi abbiano un interesse degno di protezione. A tenore del messaggio del 23 febbraio 1983 (FF 1983 II 791) sulla revisione del diritto della società anonima il diritto di consultare i documenti dev’essere sicuramente concesso se un credito pare minacciato o se vi sono indizi che la società interessata si trovi in difficoltà finanziarie.

Nella revisione del diritto della SA del 1991 il Parlamento non ha ripreso l’obbligo di pubblicità previsto inizialmente per le grandi imprese (il disegno stabiliva come ordine di grandezza un bilancio di 50 milioni di franchi, una cifra d’affari di 100 milioni e un effettivo di 500 collaboratori). Oggi l’obbligo di pubblicità vige tra l’altro in virtù del regolamento di quotazione in borsa per le società che si rivolgono al pubblico, indipendentemente dalle pertinenti norme nel diritto della SA o in altre leggi speciali.

L’articolo 61 rinuncia a ripetere l’obbligo di pubblicazione che esiste in ogni caso per le società rivolte al pubblico conformemente, tra l’altro, al regolamento di quotazione. L’articolo 61 capoverso 1 introduce invece un obbligo di pubblicazione per le grandi organizzazioni (ossia indipendentemente dalla quotazione o dalla loro forma giuridica). Nella misura in cui le organizzazioni interessate devono presentare conti consolidati e per quanto l’insieme del gruppo raggiunga i criteri di grandezza determinanti, i conti consolidati vanno pubblicati. Contrariamente all’attuale diritto della SA il conto individuale dell’organizzazione che deve presentare un conto consolidato non dev’essere pubblicato a titolo supplementare (art. 61 cpv. 2).

Per la pubblicazione vi sono due possibilità (art. 61 cpv. 1): la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio oppure l’invio di un esemplare ad ogni persona che ne faccia richiesta entro un anno dalla data di presentazione dei conti (di regola sei mesi dopo la data di chiusura del bilancio). Come già attualmente previsto nel diritto della SA, le spese sono a carico della persona interessata.

Titolo 6: PERDITA DI CAPITALE, ECCEDEXENZA DI DEBITI ED INSOLVENZA

Capitolo 1: Perdita di capitale

Articolo 62 Perdita di capitale in società di capitale e società cooperative

L'articolo 62 riprende l'attuale articolo 725 capoverso 1 CO e si riferisce anche alla Sagl e alla società cooperativa. Nel diritto della Sagl (art. 817 cpv. 1 CO) per i casi di perdita del capitale o di eccedenza di debiti si rimandava sinora al diritto della SA. Il diritto delle società cooperative disciplina nell'articolo 903 CO in modo circostanziato la fattispecie dell'eccedenza di debiti o della perdita del capitale analogamente a quanto previsto per la SA.

Per semplificare, la nozione di perdita di capitale è stata di nuovo limitata esattamente alla metà del capitale sociale, sicché nelle società anonime non include più inoltre la metà delle riserve legali (come fu introdotto nel 1991). Anche il diritto tedesco esige che l'organo di gestione (Vorstand) intervenga qualora le perdite raggiungano la metà del capitale sociale, ossia escluse le riserve legali (§ 92 comma 1 AktG tedesco).

Quale novità, non è più necessario convocare i soci o gli azionisti, ma è sufficiente informarli poiché un'assemblea deve tenersi in ogni modo entro sei mesi dalla data di chiusura del bilancio.

Oltre ad informare circa la situazione della perdita di capitale, l'organo di gestione deve indicare quali misure di risanamento vanno adottate. Di regola si tratta di provvedimenti come la remissione di debiti o dichiarazioni di relegazione di grado che possono essere presi senza il concorso dell'assemblea. Nella misura in cui la società ha emesso azioni al portatore i cui detentori non sono esattamente noti oppure quando è necessaria la partecipazione di tutti gli azionisti o soci, ad esempio in caso di aumento o diminuzione del capitale, la convocazione di un'assemblea generale resta obbligatoria. Si tratta di un adeguamento alla prassi odierna. Se tutti gli azionisti o soci sono conosciuti e non dev'essere presa alcuna decisione, è sufficiente una circolare, altrimenti continuerà ad essere necessaria un'assemblea.

Capitolo 2 Eccedenza di debiti ed insolvenza

Articolo 63 Bilanci intermedi e convocazione dell'assemblea

L'articolo 63 disciplina i compiti dell'organo di gestione qualora sussista fondato timore che la società abbia un'eccedenza di debiti o sia insolubile. L'articolo ricalca l'articolo 725 capoverso 2 CO applicabile sinora alle SA.

Le conseguenze per i creditori, ossia il fatto di subire una perdita, sono di massima indipendenti dalla forma giuridica dell'organizzazione. Nel caso delle società di persone occorre considerare comunque anche la responsabilità solidale dei soci. Le nuove disposizioni saranno dunque applicabili anche per le organizzazioni che non sono società di capitali. Quando gli attivi non coprono più il capitale di credito occorre adottare provvedimenti di risanamento indipendentemente dalla forma giuridica della società se non si vuole far subire danni ai creditori.

L'articolo 63 è applicabile anche in caso d'insolvenza. Non è pertanto necessario aprire dapprima una procedura di fallimento su istanza del creditore, che rischierebbe soltanto di far perdere tempo prezioso durante il quale si potrebbero subire ulteriori perdite. Rientra anche nell'interesse di tutta l'economia che le organizzazioni sovraindebitate e/o insolubili siano risanate o cessino la loro attività.

I bilanci intermedi da allestire in caso di sovraindebitamento o di insolvenza secondo il valore d'esercizio e secondo il valore di liquidazione devono essere verificati dal revisore contabile dell'organizzazione, sempre che questa ne abbia già designato uno. In caso contrario il bilancio intermedio va verificato da una persona competente in base ad uno specifico mandato.

Articolo 64 Avviso del giudice da parte dell'organo di gestione supremo

L'obbligo di avvisare il giudice spetta all'organo di gestione supremo, che nel caso della società anonima è il consiglio d'amministrazione. Il revisore contabile interviene in tal senso solo se l'organo di gestione supremo resta inattivo.

In passato gli organi s'interrogavano sovente su quanto tempo avessero a disposizione per adottare misure di risanamento. È normale che i responsabili sperino fino all'ultimo momento che un risanamento possa aver successo nonostante molte difficoltà. La legge propone ora un disciplinamento chiaro fissando un termine di 60 giorni al massimo dall'allestimento dei bilanci intermedi. Se un risanamento pare chiaramente improbabile, occorre avvisare il giudice senza indugio.

Anche a questo proposito si può menzionare il diritto tedesco, secondo il quale la direzione deve, senza ritardo imputabile a colpa ma al più tardi tre settimane dopo la constatazione dell'insolvenza, chiedere l'apertura della procedura di fallimento o della procedura di conciliazione in via giudiziale (§ 92 capoverso 2 AktG tedesco). Detto termine di tre settimane è estremamente breve; traendo profitto dalle esperienze effettuate il presente progetto fissa un termine di 60 giorni, ossia due mesi. Sinora non vi era alcun termine.

Il risanamento mira a colmare le eccedenze di debiti o a rimediare all'insolvenza. La Commissione lascia alla prassi l'incombenza di provvedere affinché il risanamento sia durevole, ossia che le misure adottate prevedano

un margine adeguato affinché l'organizzazione in questione non si ritrovi troppo rapidamente in una situazione delicata.

Se del caso occorre dapprima far valere l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, come disciplinato dall'articolo 64 capoverso 3 (ripreso dall'attuale diritto della società cooperativa, art. 903 cpv. 4 CO, ma anche dal diritto della Sagl, art. 817 cpv. 2 CO).

Articolo 65 Avviso del giudice da parte del revisore contabile

Sotto il profilo materiale l'articolo 65 corrisponde all'attuale articolo 729b capoverso 2 CO. È stabilito chiaramente che l'obbligo spetta al revisore dei conti individuali e non a quello del conto di gruppo. Qualora non vi sia un revisore contabile, l'obbligo è esteso alla persona competente che verifica il bilancio intermedio in caso di eccedenza di debiti o di insolvenza.

Articolo 66 Misure adottate dal giudice

L'articolo 66 riprende pressoché testualmente l'articolo 725a CO adattando semplicemente la terminologia: per generalizzare la portata della disposizione alle altre persone giuridiche non è più menzionato solo il consiglio d'amministrazione ma l'organo di gestione supremo e l'organizzazione.

La disposizione contemplata sinora all'articolo 903 capoverso 6 CO secondo cui nelle società mutue d'assicurazione titolari di una concessione "i crediti dei soci derivanti da contratti d'assicurazione sono parificati a crediti ordinari" viene tralasciata, poiché oggi ciò è evidente.

Titolo 7: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capitolo 1: Disposizioni transitorie

Articolo 67 Applicazione della legge

L'articolo 67 disciplina i termini. Si è seguita la regolamentazione della riforma del diritto della SA del 1991, ossia prevedendo in generale un termine di adeguamento di due anni e per l'obbligo di consolidamento un termine di tre anni. Entro questi periodi occorre anche adeguare gli statuti, convenzioni societarie e altre basi legali. Nel 1991 erano stati previsti 5 anni poiché gli adattamenti necessari erano più ingenti.

Articolo 68 Ordini di grandezza

Il diritto transitorio deve disciplinare come stabilire i criteri per determinare la grandezza di un'organizzazione all'entrata in vigore della legge.

Articolo 69 Struttura del conto annuale

Nel primo anno dell'introduzione delle nuove norme, nei conti annuali si potrà rinunciare alla continuità della presentazione e a menzionare i dati corrispondenti degli anni precedenti (art. 69 cpv. 1). Nello schema delle immobilizzazioni che d'ora in poi occorrerà allestire ci si potrà basare su valori di stima, come pure per altri valori storici difficilmente determinabili, come ad esempio le riserve provenienti da capitale (aggio, ecc.) che devono figurare in una voce separata del bilancio. In tal caso occorre tuttavia fornire nell'allegato spiegazioni in merito (art. 69 cpv. 2).

Articolo 70 Nuove valutazioni

Le plusvalenze o i deprezzamenti risultanti dalla prima valutazione secondo le nuove disposizioni possono essere registrate senza considerare il conto economico e imputate al capitale proprio, provvedendo tuttavia a costituire accantonamenti per eventuali oneri fiscali latenti (art. 70 cpv. 1). Queste plusvalenze o minor valori saranno pertanto, a seconda della loro natura, da accreditare alla riserva di rivalutazione oppure da addebitare alle riserve da utili. Con il primo conto annuale l'organo competente approva tali iscrizioni.

Una nuova valutazione può essere tralasciata per motivi fiscali, sempre che le condizioni di cui all'articolo 34 siano soddisfatte.

Per i fondi e le partecipazioni rivalutati allo scopo di equilibrare un bilancio deficitario conformemente all'articolo 670 CO, l'importo rivalutato vale come nuovo prezzo d'acquisto (art. 70 cpv. 2). La riserva di rivalutazione costituita a suo tempo resta immutata ed è impiegata secondo il precedente articolo 671b CO. Può essere sciolta soltanto se trasformata in capitale azionario, mediante riammortamento o alienazione degli attivi rivalutati.

Capitolo 2: Disposizioni finali

1. Considerazioni generali

L'avamprogetto necessita modifiche del Codice civile e del Codice delle obbligazioni. L'adeguamento di altre leggi non pare necessario, ad eccezione di eventuali adattamenti terminologici (per es. revisore contabile invece di revisore o ufficio di revisione). Una verifica sistematica di tutti gli atti legislativi in questa prospettiva sarà effettuata ulteriormente.

A questo proposito va ricordato che l'avamprogetto fa salva l'applicazione delle disposizioni speciali per organizzazioni che in virtù del loro ambito d'attività sottostanno ad una vigilanza statale (art. 2 cpv. 2).

Gli esperti hanno tentato in linea di massima di riprendere nella LRR le norme concernenti tutte le organizzazioni ed a lasciare nel CC e nel CO

soltanto le disposizioni attinenti a forme giuridiche specifiche. Le eventuali eccezioni a questa procedura sono giustificate dalla volontà di accrescere la leggibilità del testo.

Le modifiche del CC e del CO indotte dalla LRR possono essere suddivise in tre categorie:

- abrogazione di norme che sono sostituite da disposizioni della LRR; le disposizioni abrogate per questo motivo sono menzionate al numero 2;
- modifiche terminologiche, per adeguare il diritto vigente alla terminologia della LRR; le disposizioni adeguate in tal senso figurano al numero 3;
- modifiche di disposizioni del diritto vigente per renderle conformi alla LRR. In questo ambito l'adeguamento è sovente semplice - per es. l'obbligo di designare un revisore contabile o la menzione di una relazione sulla gestione; al numero 4 queste modifiche sono brevemente commentate.

In alcuni casi, invero assai rari, il diritto vigente è stato modificato pur non essendo assolutamente necessario in virtù della LRR. L'idea era di semplificare il diritto vigente o di adeguarlo alla prassi attuale.

Nel Codice civile e nel Codice delle obbligazioni non sono state previste riserve generali né rinvii all'applicazione della LRR. Eccezionalmente si è precisato che la LRR completa o precisa una disposizione del CC o del CO.

2. Disposizioni del CO che sono state abrogate

Art. 627 numero 13, art. 662 - 663b, art. 663d - 667, art. 669, art. 670, art. 671a, art. 671b, art. 697h, art. 725 e 725a, art. 727 - 730, art. 731a, art. 817, art. 903, art. 906, art. 908 e 909, art. 957 - 964.

3. Disposizioni del CO i cui titoli o la cui terminologia sono stati adeguati

Art. 558 titolo e cpv. 1, art. 635a, art. 640 cpv. 3 n. 3, art. 641 n. 10, art. 652a cpv. 1 n. 5, art. 652f cpv. 1, art. 653f cpv. 1, art. 653i cpv. 1 e 2, art. 663c titolo, art. 693 cpv. 3 n. 1, art. 695 cpv. 2, art. 696 titolo e cpv. 1 e 3, art. 697 cpv. 1, art. 698 cpv. 2 n.2,3 e 4, art. 699 cpv. 1, art. 705, art. 726 titolo, titolo C precedente l'art. 727, art. 732 cpv. 2, art. 745 cpv. 3, art. 755, art. 762 cpv. 1-3, art. 777 n. 6, art. 810 cpv. 1 n. 3 e 4, art. 819 titolo, art. 819 (variante I), art. 832 n. 4, art. 856 cpv. 1 e 2, art. 857 cpv. 1, art. 879 cpv. 2 n. 2 e 3, art. 890 cpv. 1, art. 902 titolo, art. 907, art. 916, art. 926 cpv. 1 e 3.

4. Disposizioni del CC e del CO che sono state adeguate all'avamprogetto

Articolo 71 Codice civile

Articolo 65

Capoverso 1

A seconda dei casi è obbligatorio disporre di un revisore contabile (cfr. art. 2 cpv. 1). È inoltre stabilito che l'assemblea sociale è l'organo competente per l'approvazione della relazione sulla gestione.

Articolo 77

Capoverso 1

Per ragioni di chiarezza si precisa che gli articoli 62 - 64 sono applicabili.

Articolo 83

Capoverso 1

A seconda dei casi è obbligatorio disporre di un revisore contabile (cfr. art. 2 cpv. 1).

Capoverso 2

Il testo è stato precisato.

Articolo 72 Codice delle obbligazioni

Articolo 554

Nuovo capoverso 2 numero 5

Viene introdotto l'obbligo di registrare se del caso il revisore contabile nel registro di commercio.

Articolo 557

Nuovo capoverso 3

Si indica che la nomina del revisore contabile come anche l'approvazione della relazione sulla gestione rientra eventualmente nelle competenze dei soci.

Articolo 558

Capoverso 1

Visto l'obbligo generale di tenere una contabilità e di redigere il rendiconto in virtù della LRR, non è più necessario menzionarlo in questa disposizione. Il capoverso 1 si riferisce soltanto ancora alla determinazione della parte spettante ad ogni socio.

Articolo 596

Capoverso 2 numero 6

Viene introdotto l'obbligo di iscrivere se del caso il revisore contabile nel registro di commercio.

Articolo 625

Capoverso 1

La menzione dell'ufficio di revisione è soppressa poiché la LRR non esige che il revisore contabile debba essere azionista della SA.

Articolo 627

Numero 13

Questo numero è abrogato per due motivi. In primo luogo perché il revisore contabile deve potersi organizzare senza influsso da parte di terzi. D'altro canto, il numero 13 contraddice l'articolo 731 CO secondo cui anche l'assemblea generale può estendere i compiti del revisore contabile. Quest'ultima disposizione non è stata modificata.

Articolo 659a

Capoverso 2

Il sistema attuale che induce a creare una riserva per le proprie azioni è abbandonato. Al suo posto si prevede che il valore d'acquisto delle proprie azioni sia dedotto dalla riserva risultante dall'utile (cfr. art. 16 cpv. 3 n. 21). I cambiamenti dell'effettivo delle quote proprie figurano nell'allegato (cfr. art. 22 cpv. 3 n. 11).

Articolo 664

Questa disposizione è soppressa. Le spese di costituzione non hanno alcun valore per la società e non possono pertanto figurare quali attivi. Quest'ottica

è sempre più riconosciuta a livello internazionale. D'altra parte, le spese d'organizzazione, come ad esempio quelle connesse allo sviluppo di un mercato, fanno parte delle immobilizzazioni immateriali e messe all'attivo come tali o sotto altra voce (cfr. il commento all'art. 15).

Articolo 670

Le vigenti disposizioni relative alla rivalutazione degli attivi fissi (fondi e partecipazioni) sono sostituite dalle nuove norme di rivalutazione della LRR (cfr. art. 28 per le partecipazioni a organizzazioni controllate e l'art. 29 cpv. 1 per gli immobili da reddito). Queste modifiche sono descritte nel commento alle singole disposizioni. Nel caso degli immobili da reddito le modifiche di valore incidono sulla riserva di rivalutazione.

Articolo 671

Gli attuali articoli 671, 672, 673 e 674 CO risalgono al 1936 e non sono stati essenzialmente modificati dalla riforma del diritto della SA del 1991. Nel 1991 sono stati aggiunti gli articoli 671a e 671b (concernenti lo scioglimento della riserva per azioni proprie e la riserva di rivalutazione). In concomitanza con il nuovo disciplinamento del rendiconto, in particolare dell'articolazione del conto annuale e della revisione contabile, anche questi articoli vanno adeguati.

In sintonia con la prassi internazionale occorre introdurre una distinzione tra le riserve da capitale e le riserve risultanti dall'utile. Questa distinzione è pure illustrata dallo schema di articolazione dell'articolo 16. In tal senso, il testo di legge va ridotto allo stretto necessario e semplificato.

Le riserve da capitale risultano dalle riserve versate dai fornitori di capitale proprio, ossia in particolare dall'aggio, ma anche dall'utile proveniente da dichiarazioni di scadimento o d'annullamento. Per lo scioglimento di tali riserve valgono disposizioni analoghe a quelle applicabili per il capitale azionario proprio, ossia che tali riserve possono essere impiegate soltanto per colmare una perdita di capitale o per essere convertite in capitale azionario. Di conseguenza, un eventuale rimborso agli azionisti può avvenire soltanto mediante previa trasformazione in capitale azionario seguita da una normale procedura di riduzione di capitale. Non si pone dunque più la domanda se l'aggio possa o meno essere distribuito.

In futuro l'aggio non potrà più essere impiegato direttamente "per ammortamenti o a scopi di previdenza" (art. 671 cpv. 2 n. 1), ciò che sinora contraddiceva il sistema e falsava il conto economico. Vero è che in pratica questa possibilità è stata sfruttata solo raramente.

Articolo 671b

Dopo aver stralciato l'attuale articolo 670 (rivalutazione) cade anche l'articolo 671b. L'impiego della riserva di rivalutazione, che conformemente all'articolo 29 capoverso 2 dovrà essere costituita anche in futuro in caso di rivalutazioni che superano il valore d'acquisto o di produzione, è disciplinato nell'articolo 31 capoverso 3.

Articolo 672

Le normative angloamericane non prevedono alcuna riserva legale e neanche le Direttive CEE ne esigono. Alcuni Paesi, come la Germania, hanno un disciplinamento analogo a quello svizzero. Anche il diritto tedesco prevede una riserva legale a cui va assegnato il 5 per cento dell'utile dell'esercizio.

La Commissione si è pertanto domandata se il disciplinamento attuale relativo alla riserva legale debba di massima essere mantenuto. Considerando la struttura globale del diritto della SA che non doveva subire modifiche in virtù della LRR, le norme vigenti sinora sono state solo semplificate ed adeguate. L'obbligo di conservare una parte dell'utile (istituzione di un blocco della ripartizione) consente di migliorare la posizione del fornitore di capitale estraneo. Ciò corrisponde alla concezione del nostro diritto della SA che in molte disposizioni predilige la protezione del creditore piuttosto che la trasparenza e le esigenze del mercato dei capitali (come nella prassi angloamericana). In alcuni settori la riserva legale assume una qualificazione come il capitale azionario, che dov'essere in tal senso rafforzato. In pratica l'importanza della riserva legale è molto più esigua di quanto prevedeva il legislatore al momento della sua introduzione. Oggi si levano del resto anche voci a favore di un'abrogazione totale delle riserve legali.

Con il termine di "riserve risultanti dall'utile" si designano tutti i tipi di riserve costituite mediante utile non distribuito. Soltanto l'assemblea generale può decidere sulla loro costituzione e il loro scioglimento. Nella presentazione del bilancio, il valore d'acquisto delle partecipazioni proprie è dedotto dalle riserve risultanti dall'utile (art. 16 cpv. 3 n. 19).

La riserva legale è disciplinata fondandosi sull'attuale articolo 671 CO. Si è però rinunciato alla disposizione assai complessa concernente la seconda assegnazione. La base di calcolo del 5 per cento è chiaramente definita: un eventuale riporto di perdita deve dapprima essere dedotto dall'utile dell'esercizio (nuovo art. 672 cpv. 1).

Pure univoco è il senso della disposizione secondo cui la riserva legale va alimentata fino a raggiungere il 50 per cento del capitale sottoscritto (e non solo di quello versato). Al capitale azionario va aggiunto anche il capitale di

partecipazione quale parte del capitale di costituzione (art. 656b cpv. 3 CO). L'aliquota del 50 per cento corrisponde alla prassi adottata sinora, anche se il tenore della legge era poco chiaro in proposito (art. 671 cpv. 3 CO). È mantenuta la disposizione concernente le società holding, secondo cui queste devono alimentare la riserva legale solo fino al 20 per cento del capitale azionario.

Si è introdotto un nuovo limite alternativo del 20 per cento del bilancio, per venire incontro alle società che hanno un capitale sociale relativamente elevato. Nelle società che dispongono di un capitale sociale superiore al 40 per cento della somma di bilancio, il limite del 20 per cento della somma di bilancio è raggiunto prima che la soglia del 50 per cento.

È stata pure conservata la disposizione secondo cui la riserva legale può essere impiegata soltanto per colmare una perdita (dopo previo scioglimento delle riserve risultanti dall'utile ed eventuali altre riserve, come stabilisce ora l'art. 674 CO). Gli altri scopi d'impiego previsti sinora, per permettere "all'impresa di reggersi in tempo di cattivo andamento degli affari" o per "evitare la disoccupazione dei propri dipendenti", sono stati abbandonati. Questi due scopi non sono raggiunti utilizzando la riserva legale, ma con l'impiego di mezzi finanziari.

Sono state inoltre tralasciate le norme derogatorie per le imprese di trasporto titolari di concessione e per compagnie d'assicurazione, poiché la pertinente legislazione speciale è comunque poziore al CO (sinora art. 671 cpv. 5 e 6). Del resto, per le banche sono applicabili anche disposizioni speciali senza che ciò sia menzionato. Non si capisce inoltre perché le disposizioni sulle riserve legali non debbano valere di massima per tutti i settori.

Non si parla più di utile risultante dal bilancio (sinora art. 663a CO), il quale comprendeva sinora il riporto dell'utile e l'utile del periodo in rassegna (utile dell'esercizio). Il riporto dell'utile fa già parte delle riserve risultanti dall'utile e non va più menzionato separatamente.

In futuro l'impiego dell'utile dovrà essere presentato come segue (esempio):

	<i>CHF</i>
Utile dell'esercizio	1'156'301
Assegnazione alla riserva legale (min. 5%)	<u>- 60'000</u>
	1'096'301
Ripartizione di un dividendo dell'8% sul capitale azionario	<u>- 800'000</u>
Riporto dell'utile, da assegnare alle riserve risultanti dall'utile	<u>296'301</u>

Articolo 673

È stata quindi ripresa in versione abbreviata la disposizione concernente la costituzione di altre riserve (art. 673 nuovo, sinora art. 672 cpv. 2 e art. 674 cpv. 2). La formulazione figurante nel precedente articolo 674 “sempre che ciò sia giustificato per garantire durevolmente la prosperità dell’impresa tenendo conto degli interessi degli azionisti” è stata mantenuta, anche se se ne possono dedurre poche conseguenze concrete. Le riserve di sostituzione e le riserve di stabilizzazione dei dividendi sono anche incluse nelle altre riserve e non devono dunque figurare separatamente nel bilancio.

La competenza di costituire o sciogliere queste ulteriori riserve spetta esclusivamente all’assemblea generale e non al consiglio d’amministrazione, poiché tali riserve possono essere costituite soltanto impiegando l’utile.

Le disposizioni che consentono di costituire riserve “destinate a creare e sostenere istituzioni di previdenza a favore di lavoratori dell’impresa” (art. 673 e art. 674 cpv. 3) vanno stralciate, poiché a tenore dell’articolo 331 capoverso 1 CO siffatte riserve devono essere assegnate a soggetti giuridici separati (fondazioni, società cooperative, istituzioni di diritto pubblico). Anche motivi fiscali inducono a trasferire siffatte riserve per la previdenza professionale ad un soggetto giuridico particolare esente da imposte (di regola una fondazione).

La disposizione vigente sinora sullo scioglimento della riserva per azioni proprie (art. 671a) cade, visto che nell’articolo 16 capoverso 3 si propone di dedurre il valore d’acquisto delle azioni proprie direttamente dalle riserve risultanti dall’utile e di registrarlo distintamente nei passivi.

Articolo 674

In un nuovo articolo 674 si disciplina come deve avvenire la compensazione delle perdite con le riserve. È stabilito che a tal fine occorre attingere dapprima alla riserva risultante dall’utile, sempre che disponibile, e da altre riserve, in seguito alla riserva legale e solo in ultimo alle riserve da capitale.

Il precedente articolo 674 è stato stralciato. La prescrizione secondo cui è lecito fissare un dividendo soltanto dopo aver effettuato le assegnazioni alle riserve legali e statutarie risulta chiaramente dal tenore degli articoli 672 e 673 e non pare dunque necessario ripeterla.

Articolo 698

Capoverso 2 numero 3

Si è sostituita l’approvazione del “rapporto annuale e del conto di gruppo” con l’approvazione “della relazione sulla gestione”. La relazione sulla gestione comprende il conto annuale e il rapporto annuale; il conto annuale

include il conto individuale e se del caso il conto consolidato (del gruppo) (cfr. art. 7 cpv. 2).

Capoverso 2 numero 4

Il rinvio al conto annuale è soppresso visto che questo è contenuto nella relazione sulla gestione.

Articolo 731

Capoverso 1

È stato soppresso il riferimento all' "organizzazione" (cfr. art. 627 n. 13).

Articolo 781

Capoverso 1 numero 10

Viene introdotto l'obbligo di iscrivere se del caso il revisore contabile nel registro di commercio.

Articolo 805

Il riferimento è limitato alle riserve. Per il resto è applicabile la LRR.

Articolo 819 (variante I)

Il rinvio al controllo secondo le prescrizioni del diritto della SA viene abrogato visto che la materia è disciplinata dalla LRR.

Articolo 819 (variante II)

Il capoverso 1 diventa senza oggetto, poiché la designazione obbligatoria di un revisore contabile è prescritta dalla LRR.

Articolo 836

Viene introdotto il nuovo obbligo di iscrivere se del caso il revisore contabile nel registro di commercio.

Articolo 907

Titolo

Si precisa che si tratta soltanto di compiti particolari, poiché le attribuzioni generali sono sancite nella LRR.

Capoverso 1

Si è mantenuto l'obbligo per il revisore contabile di verificare l'elenco dei soci qualora i soci siano personalmente responsabili.

Capoverso 2

Il testo del vigente articolo 910 capoverso 1 è stato ripreso e adeguato (cfr. art. 731 cpv. 1).

Articolo 910

Si è ripreso, semplificandolo, il vigente capoverso 2.

Contrariamente al diritto odierno (art. 906 cpv. 2 CO), secondo la LRR - in sintonia con la revisione presso altre organizzazioni - la gestione della società cooperativa non è più verificata dal revisore contabile. Il nuovo articolo 907 capoverso 2 consente tuttavia alla società cooperativa di estendere le attribuzioni del revisore contabile.

Articoli 957 - 963

Queste disposizioni sono state riprese in diversi articoli della LRR, principalmente negli articoli 1 - 12.

L'articolo 5 capoverso 3 LRR prevede che il Consiglio federale può definire più in dettaglio i presupposti per la conservazione dei documenti contabili su supporti d'immagini o di dati.

L'articolo 963 capoverso 1 è stato stralciato senza prevedere la sua sostituzione, poiché la prescrizione ha carattere procedurale.

Articolo 964

Non avendo più ragion d'essere, questa disposizione è stata stralciata.

Allegato: Elenco delle abbreviazioni

AktG	Aktiengesetz (Germania)
CC	Codice civile
CCM	Completed Contract Method (per i lavori di lunga durata)
CFB	Commissione federale delle banche
CHF	Franchi svizzeri
CO	Codice delle obbligazioni
FASB	Financial Accounting Standards Board (USA)
GATS	General Agreement on Trade in Services (Accordo generale sugli scambi di servizi)
HGB	Handelsgesetzbuch (Germania)
IAS	International Accounting Standards
IASC	International Accounting Standards Committee
IFAC	International Federation of Accountants
IOSCO	International Organization of Securities Commissions
ISA	International Standards on Auditing (dell'IFAC)
LRR	Legge federale sul rendiconto e la revisione contabile
MSR	Manuale svizzero di revisione contabile
OMC	Organizzazione mondiale del commercio
PMI	Piccole e medie imprese
PoC	Percentage of Completion method (per mandati di lunga durata)
RPC	Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti
SA	Società anonima
Sagl	Società a garanzia limitata
SEC	U.S. Securities and Exchange Commission
US - GAAP	United States Generally Accepted Accounting Principles
WPPS	Working Party on Professional Services